

Sommario



4	EDITORIALE	
6	TEMI	
	- Bisogni di sicurezza e bisogni dell'infermo di mente autore di reato. Un'importante sentenza della Corte Costituzionale. - D. Pulitanò	6
	- Lombroso è ancora tra noi - I. Merzagora Betsos	9
	- Dignità e decenza. Note critiche sulla nuova proposta di legge in materia di droghe - F. Corleone	18
	- Cave a signatis. Stigmatizzazione e iscrizione della sentenza di condanna nel casellario giudiziale - S. Larizza	24
	- Magistratura di sorveglianza o Tribunale della pena? - A. Zaniboni	31
34	PIANETA CARCERE	
	- Garantire, mediare. Il Difensore civico delle persone private della libertà personale - L. Manconi	34
	- Sicurezza sociale, certezza della pena, misure clemenziali - V. Militello	37
42	INCONTRI	
	- Francesco Maisto - a cura di A. Casella, S. Segio	42
53	...IN GALLERIA	
	- Captivi? - E. De Luca	53
56	MEDIAZIONE PENALE	
	- Mediazione e verità: oltre-passare le emozioni - L. Lenzi	56
63	VOLONTARI COME	
	- Educazione, colpa e riscatto- I. Lizzola	63

70	MIGRANTI RISTRETTI - <i>Immigrati stranieri, sistema penale e carcere</i> - A. Naldi	70
78	PAROLE DI GIUSTIZIA - <i>Denuncia della violenza e richiamo alla responsabilità: gli oracoli del profeta Amos</i> - P. Stefani - <i>Nella colpa c'è già la pena</i> - da C. M. Martini	78 83
93	FRAMMENTI - <i>Il gruppo carcere del Centro Poggeschi di Bologna</i> - <i>Settimane di Studio Biblico</i>	93 95

HANNO COLLABORATO

Franco Corleone	Già Sottosegretario alla Giustizia con delega ai problemi penitenziari, deputato e senatore, è Presidente di Forum Droghe e dal 20 gennaio 2004 "Garante a tutela delle persone private della libertà personale" del Comune di Firenze.
Eri De Luca	Scrittore e giornalista.
Silvia Larizza	Professore Associato di Criminologia presso la Facoltà giuridica dell'Ateneo pavese.
Leonardo Lenzi	Docente di Introduzione alla Teologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Ivo Lizzola	Docente di Pedagogia Sociale presso il Dipartimento di Scienze della Formazione e della Comunicazione dell'Università di Bergamo.
Francesco Maisto	Sostituto Procuratore Generale, Milano.
Luigi Manconi	Sociologo, già Senatore e Presidente di "A buon diritto. Associazione per le libertà". "Garante per i diritti dei detenuti" del Comune di Roma.
Isabella Merzagora Betsos	Professore Associato di Criminologia, Istituto di Medicina Legale dell'Università di Milano.
Vincenzo Militello	Ordinario di Diritto Penale Comparato nell'Università di Palermo, membro della Commissione Ministeriale per la riforma del Codice Penale.
Alessandra Naldi	Sociologa, Collaboratrice del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano-Bicocca, Presidente del Comitato Impresa Donna (CNA) di Bologna.
Domenico Pulitanò	Professore Ordinario di Diritto Penale nell'Università di Milano-Bicocca.
Piero Stefani	Docente all'Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino a Venezia. Redattore del Regno.
Alessandro Zaniboni	Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di sorveglianza di Brescia.



EDITORIALE

L'inaugurazione dell'anno giudiziario è avvenuta, anche nel 2004, tra lo sconforto generale e le polemiche. Al di là della particolare situazione giuridico-politica attuale, non si è potuto fare a meno di constatare un'evidenza risaputa: di questa giustizia penale - fondamentalmente repressiva, eppure contraddittoria (con la mano pesante sui crimini nelle strade e con la mano leggera sui crimini nelle suites) - nothing works.

Non è un caso solo italiano. Quello citato è, infatti, nel mondo, lo slogan che paradossalmente sta alla radice della giustificazione degli orientamenti di tolleranza zero: con l'effetto che proprio quel diritto della pena - che dovunque non funziona, appunto - invece di subire cambiamenti di rotta, viene costantemente replicato irrigidendo, però, ogni volta di più i suoi lati oscuri e punitivi.

Davanti ai fallimenti in tema di prevenzione della criminalità e di sicurezza per i cittadini, cioè, non ci si domanda razionalmente che cosa dovrebbe essere cambiato di quel sistema sanzionatorio antiquato e persino nocivo: ci si limita a inasprirne gli aspetti sanzionatori, stringendo le maglie del controllo sociale, introducendo forme velate e insidiose di oggettivazione delle responsabilità, equiparando i minorenni agli adulti, "militarizzando" il trattamento penitenziario, ecc.

Osservata da lontano la situazione appare nella sua drammatica circolarità viziosa. È come se gli uomini, nel vociare confuso delle risposte vendicative alle domande di giustizia, nella ripetizione meccanica e acritica di antichi modelli punitivi, nella paura di un nemico che non si lascia mettere da parte (e che assomiglia, sempre più, a chi vorrebbe combatterlo- e viceversa!-) avessero completamente perso di vista il fine civico, sociale, della giustizia stessa. La perniciosa perpetuazione dell'esistente rappresenta così il demagogico sforzo, l'estremo tentativo di ridurre e semplificare questioni secolari, difficili, compresse, intricate, quali quelle dischiuse dalla commissione di atti criminali. Si dimentica che la giustizia (soprattutto penale) rappresenta sempre l'incontro pubblico, nella sfera civica, con le dimensioni del tragico: il compito è quello di regolare in modo equilibrato, razionale, utile e non emotivo tali dimensioni spaventose. Ciò che accade, invece, è che la terribile complessità di problematiche sempre difficili viene costretta entro insipide formulazioni tecniche e insignificanti messaggi comportamentali, affidando poi alla pena il compito di rivelare la potenza esistenziale e simbolica di ciò con cui si entra in contatto.

Ma vi è di più. La semplificazione riduzionistica operata attraverso il ricorso univoco alla pena (o alla forza), cui si affida miseramente il compito impossibile di risolvere tutti i mali, conduce anche a vedere come fumo negli occhi qualsiasi richiamo al fine precipuo, alla ratio dell'amministrazione della giustizia umana in un sistema democratico. Simili richiami vengono perlopiù percepiti come pericolosi sviamenti verso un'idealità fuori luogo, come irrealistiche concessioni a una poeticità stonata. Non pare esserci spazio per ricordare che l'amministrazione uma-

na della giustizia non è solo un mestiere prosaico nel nome della sicurezza, (salvo lasciare poi, come si diceva, alla pena la funzione di far entrare irrazionalmente dalla finestra ciò che non si è fatto passare ragionevolmente dalla porta). Non pare esserci spazio per ricordare che proprio nel delicato ambito del contrasto e della risposta al reato devono venire supremamente rispettati i principi cardine, i valori ideali, della democrazia. Le politiche repressive si discostano, fino quasi ad abbandonare tali principi (si pensi alla situazione di certi prigionieri accusati di partecipare ad organizzazioni terroristiche internazionali). E, si badi, non si tratta tanto del tema delle garanzie del giusto processo, formalmente rispettate e, anzi, addirittura arricchite sulla carta. Si tratta di qualche cosa di ben più profondo: di una fedeltà all'essenza forte, dialogico-consensuale, solidaristica, personalistica, della democrazia.

Si tratta, insomma, di mettersi alla ricerca - faticosa e di sicuro difficile - di modelli, sistemi, procedimenti, forme, misure, ab initio pienamente democratici per natura in modo da rispondere alla commissione dei reati e cor-rispondere alle domande delle vittime e della collettività senza abdicare, svilire e tradire ciò su cui la nostra civiltà fondamentalmente - e con sforzo di secoli - si regge.

Segnali di tenuta, tuttavia, non mancano: di altissimo profilo civile, quello che ci viene dalla sentenza n. 253 del 2003 della Corte Costituzionale con la quale è dichiarato illegittimo il rigido automatismo dell'art. 222 del codice penale che indicava il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (una misura quindi restrittiva della libertà) come unica misura di sicurezza per il proscioltto per infermità di mente, escludendo misure da eseguire in libertà, benché idonee a contemperare l'aspetto della sicurezza sociale con quello terapeutico. Dignitas ha inteso evidenziare l'importanza di questa sentenza con i due articoli di Domenico Pulitanò e di Isabella Merzagora Betsos. Ancora: malgrado le difficoltà della relativa legge in Parlamento, acquista spazio e consistenza la figura dell'Ombudsman, del difensore civico delle persone private della libertà. Il garante della libertà personale dei reclusi, infatti, si è concretizzato, a livello locale, a Roma, Firenze, Bologna.

Un passaggio particolarmente importante per ridurre opacità e separatezza del carcere: la condizione carceraria, pur restringendo la libertà di circolazione e i diritti la cui limitazione è direttamente collegata all'esecuzione della pena detentiva, non può intaccare i diritti umani né quelli specificamente previsti a garanzia del particolare status della persona ristretta. All'ombudsman penitenziario - ne parla Luigi Manconi -, figura "terza" rispetto all'Amministrazione, con potere ispettivo non inferiore a quello che l'art. 5 del reg. esec. assegna al magistrato di sorveglianza, il compito delicato di assicurare una forte presenza garantista, con facoltà di vigilare e intervenire perché il detenuto non sia gravato da un'afflittività aggiuntiva rispetto a quella prevista dalla corretta esecuzione della pena. Problemi che si intrecciano con le difficili e complesse vicende della Magistratura di sorveglianza, nella cui analisi siamo guidati dalle riflessioni di Francesco Maisto e di Alessandro Zaniboni: problemi dalla cui soluzione dipende in non trascurabile misura la capacità di conservare in tutta la sua vitalità l'articolo 27 della Carta Costituzionale, cioè uno degli indicatori più significativi della qualità della nostra democrazia e dell'effettivo rispetto dei principi e dei valori ispirati al primato della persona umana e della sua inscalfibile dignità.

Una dignità faticosamente tutelabile in carcere (quando lo è) ma non meno fuori, dove l'ex detenuto, alle difficoltà del reinserimento si deve accostare col fardello aggiuntivo della stigmatizzazione sociale che anche attraverso il casellario giudiziale - come dimostra l'articolo di Silvia Larizza - continua a gravarlo della sua logica di esclusione.

Penalità come ritorsione, fratture nei rapporti solidarietà, chiusure agli orientamenti riconciliativi, indebolimento dell'autorevolezza del diritto: non è giustizia. Né ragione. Non inevitabile, tuttavia, questa deriva: "l'incorporazione tenace, via via, di un grado supplementare di compassione e di generosità in tutti i nostri codici - dal codice penale alle norme di giustizia sociale - costituisce un compito perfettamente ragionevole, benché difficile e interminabile" (P. Ricoeur).

Dignitas



TEMI

**Bisogno
di Sicurezza
e
Bisogni
dell'Infermo
di Mente
Autore
di Reato**

Domenico
Pulitano

UN'IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sul trattamento degli infermi di mente autori di reato vi sono stati, nel corso di decenni, numerosi interventi della Corte Costituzionale. L'insistita prospettazione di questioni di legittimità è specchio ed effetto di un forte disagio dei magistrati ad applicare a soggetti particolarmente deboli e sfortunati, quali gli infermi di mente, misure di sicurezza che il codice penale del 1930 aveva costruito secondo criteri estremamente rigidi e rigorosi. Nel sistema originario del codice, le misure di sicurezza erano applicate, in caso di delitti gravi, sulla base di *presunzioni* di pericolosità, e per periodi di durata minima anche di molti anni. In concreto, un equivalente della pena, da applicare anche all'infermo di mente *prosciolto perché non imputabile*.

Quel sistema è stato sensibilmente trasformato dalla abolizione delle presunzioni di pericolosità, dapprima con interventi della Corte Costituzionale su punti specifici (si segnala in particolare la sentenza n. 139 del 1982), e poi con la così detta legge Gozzini del 1986, con disposizione di carattere generale. La pericolosità dell'infermo di mente deve essere sempre accertata in concreto. Quando è accertata, non resta che applicare la misura prevista dalla legge, per la durata minima prevista dalla legge (è peraltro possibile la revoca anticipata).

Per l'autore di reato che sia stato prosciolto per infermità totale di mente, la misura di sicurezza prevista dal codice è il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (art. 222 del

codice penale). Per i così detti seminfermi di mente, il trattamento è più complesso: sono condannati e sottoposti a pena (diminuita in ragione dell'infermità) ma anche a misura di sicurezza: di regola la casa di cura e di custodia (in pratica, dietro la diversa etichetta, è ancora l'ospedale psichiatrico), con possibilità di sostituzione (con alcune eccezioni) con la libertà vigilata (art. 219).

In questo contesto si è posto il problema cui la Corte Costituzionale ha dato risposta con la bella sentenza n. 253 del 2003. Ha senso internare in ospedale psichiatrico il prosciolto per infermità di mente, quando fosse in concreto sufficiente una misura meno gravosa? Può ritenersi legittimo il rigido automatismo dell'art. 222, che addita come unica misura di sicurezza il ricovero in ospedale psichiatrico (cioè una misura restrittiva della libertà), mentre nell'ipotesi affine dell'art. 219 è possibile scegliere una misura da eseguire *in libertà*?

La Corte Costituzionale ha risposto che ciò non è legittimo, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 del codice penale "nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure all'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale".

Si tratta di una sentenza così detta *additiva*, con la quale la Corte Costituzionale aggiunge contenuti nuovi al testo di legge, per renderlo conforme alla Costituzione. Resta salva, ovviamente, la facoltà del legislatore di procedere ad una ulteriore revisione della materia, e la sentenza in esame contiene un implicito invito in tal senso.

Senza soffermarci sui complessi profili tecnico-giuridici della decisione della Corte, interessa qui porre in evidenza un punto chiave della motivazione. La Corte Costituzionale ravvisa nelle misure di sicurezza per gli infermi di mente una duplice funzione.

Da un lato, "la qualità di infermi di mente richiede misure a contenuto terapeutico, non diverse da quelle che in generale si ritengono adeguate alla cura degli infermi psichici". Dall'altro lato, la pericolosità dell'infermo (da accertare in ogni caso in concreto) "richiede ragionevolmente misure atte a contenere tale pericolosità e a tutelare la collettività dalle sue ulteriori possibili manifestazioni pregiudizievoli".

Le misure di sicurezza per i prosciolti per infermità di mente "si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili".

Nella disciplina dell'art. 222 del codice penale, la Corte Costituzionale ha ravvisato "un modello che esclude ogni apprezzamento della situazione da parte del giudice, per imporgli un'unica scelta, che può rivelarsi, in concreto, lesiva del necessario equilibrio fra diverse esigenze che deve invece necessariamente caratterizzare questo tipo di fattispecie, e

persino tale da pregiudicare la salute dell'infermo", il che ovviamente "non è in alcun caso ammissibile".

La censura di illegittimità è caduta dunque su una soluzione che era squilibrata, per eccesso di rigidità, verso uno solo dei due poli del problema, quello *autoritario* della tutela della collettività, senza considerare l'interesse *terapeutico* dell'infermo di mente.

Le ragioni indicate dalla Corte, senza imporre soluzioni obbligate, sottolineano un principio che non può essere eluso né dal legislatore, né dall'applicatore della legge: misure nei confronti di infermi di mente non possono non essere orientate (anche) all'interesse della persona che vi è sottoposta.

Non sono accettabili soluzioni rigide che, in un'ottica unicamente di *sicurezza*, precludono soluzioni meno gravose, idonee a contemperare il profilo della sicurezza con quello terapeutico.

Con questa sentenza, la Corte Costituzionale dà un'indicazione di principio, la cui portata va ben oltre l'oggetto specifico della decisione. È un'indicazione coerente con la svolta nella legislazione sugli infermi di mente, avviata dalla legge 180 del 1978; coerente con l'idea guida del pensiero penale liberale, che vorrebbe la riduzione delle misure coercitive al minimo strettamente indispensabile.

È un'indicazione coerente con le linee di riforma del codice penale, proposte alla fine della passata legislatura dalla Commissione presieduta dal prof. Grosso (della quale il sottoscritto ha fatto parte). Il criterio guida per le misure nei confronti di soggetti infermi di mente, imputabili o meno, dovrebbe essere il *bisogno di trattamento*. Un bisogno che in tanto richiede risposte di *giustizia criminale*, in quanto siano in gioco esigenze di tutela così rilevanti, da non potere essere affidate ad istituti diversi. In quest'ottica, anche il riferimento alla *sicurezza* mantiene un significato importante, di garanzia, come *limite* della legittimità ed opportunità del ricorso a istituti di *giustizia criminale*.

Si legge in un documento stilato dalla Commissione Grosso:

"L'inserzione di istituti *penalistici*, con quanto di più rigido essi comportano, può essere giustificata solo da *esigenze comprovate e prioritarie di prevenzione di delitti gravi*, tali da rendere insufficiente l'affidamento ai *normali* approcci e istituti miranti alla riabilitazione, e da fare apparire non sproporzionato il recupero di momenti di coercizione, peraltro da inserire comunque nell'ottica riabilitativa...

L'inserzione dell'orizzonte penalistico della sicurezza nella prospettiva del trattamento, e in contesto più ampio di risposte a bisogni di trattamento, ha conseguenze di rilievo anche sulla strutturazione delle misure, che potrebbero opportunamente essere ridefinite come di sicurezza e riabilitative.

Al diritto penale compete la determinazione

- dei *presupposti*, ai quali si riconnetta la necessità di una misura in qualche modo connotata da momenti di coercizione per esigenze di sicurezza;

- del contenuto essenziale dei diversi tipi di misure;
- delle regole 'di garanzia' connesse ai profili di coercizione.

Per il resto, la preminenza di esigenze di *trattamento* riabilitativo, comuni a situazioni di disagio non di competenza del diritto criminale, rende tendenzialmente preferibile l'affidamento a istituti e luoghi di riabilitazione non specificamente connotati in senso penalistico.

In questo senso, il mantenimento di misure di sicurezza per infermi di mente non necessariamente significherà mantenimento dell'ospedale psichiatrico o di altri luoghi di trattamento, come luoghi istituzionali separati dai luoghi della normale assistenza psichiatrica. La previsione della misura dell'ospedale psichiatrico giudiziario, o di un trattamento ambulatoriale, indicherà una particolare modalità di trattamento, in ambiente chiuso o in condizioni di libertà, ma potrà per il resto lasciare spazio a una disciplina dei luoghi e modi di esecuzione delle misure, non rigidamente prefissata dalla legge penale e quanto più possibile riassorbita nel circuito normale degli istituti di terapia e riabilitazione.

Tendenzialmente, dovrà essere data una chiara indicazione di *preferenza per misure non restrittive della libertà*, conservando queste ultime solo per i casi e per il tempo strettamente necessario a fronteggiare situazioni di serio pericolo per l'incolumità di persone, non altrimenti fronteggiabile".

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253, ha mostrato come questa linea di tendenza sia l'unica coerente con il principio personalista su cui poggia la Costituzione.

"L'imperativo etico : Agisci sempre in modo da aumentare il numero delle scelte"

(von Foerster)



**Lombroso
È
Ancora
tra Noi**

Isabella
Merzagora
Betsos

LA PERICOLOSITÀ SOCIALE

Con sentenza n. 253 del 18 luglio 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato "costituzionalmente illegittimo l'articolo 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale".

In pratica, nei casi di *scarsa pericolosità sociale* - così in sentenza - sarà possibile applicare la libertà vigilata anche a chi sia stato prosciolto per totale incapacità di intendere o di volere, così come già avviene per colui il quale sia stato dichiarato *seminfermo di mente*.

La Corte Costituzionale naturalmente non prende posizione in merito alla sopravvivenza degli istituti della pericolosità sociale e degli ospedali psichiatrici giudiziari, né potrebbe farlo non essendo il suo un ruolo politico- legislativo, anche se è tra-

sparente il rimbrotto a chi, viceversa, di questo compito è investito. Si legge infatti nella citata sentenza: "Solo il legislatore (la cui inerzia in questo campo, caratterizzato da scelte assai risalenti nel tempo e mai riviste alla luce dei principi costituzionali e delle acquisizioni scientifiche, non può omettersi di rilevare ancora una volta) può intraprendere la strada di un ripensamento del sistema delle misure di sicurezza, con particolare riguardo a quelle previste per gli infermi di mente autori di fatti di reato, e ancor più di una riorganizzazione delle strutture e di un potenziamento delle risorse".

Qui, all'opposto, non ci si addenterà nelle questioni di stretta pertinenza giuridica, altri e ben più esperti lo faranno in questa stessa rivista, ma si prenderà a pretesto la sentenza per soffermarsi su due argomenti tanto largamente quanto vanamente dibattuti, quello del concetto di pericolosità sociale dipendente da causa patologica e quello, strettamente connesso, della sopravvivenza degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Sulla insofferenza per la nozione di pericolosità sociale in ambito psicopatologico vi è accordo pressoché plebiscitario. La pericolosità è stata definita non nozione scientifica ma giudizio di valore che ha come unico supporto, il sentimento di minaccia ¹; oppure un *non concetto*, inutile, amorfo, sospetto, a cui non potrà mai attribuirsi dignità scientifica ²; addirittura, un modo razionale di dire: "Ho paura" ³. Più di recente, e nel più accreditato dei trattati di psichiatria forense, la pericolosità sociale è definita concettualmente amorfa, basata su una metodologia non corretta, fondata su tecniche predittive inadeguate e poco chiare, comportante una commistione tra istanze terapeutiche e di neutralizzazione particolarmente infelice ⁴.

Si sostiene, cioè, che la paura dell'ignoto e l'ansia del non comprensibile hanno condotto a cercare nella etichetta nosografica una spiegazione, che il timore del diverso e dell'irrazionale hanno fatto sì che fosse sopravvalutato il rapporto fra patologia psichiatrica e pericolosità.

Tutto ciò, peraltro, non perché si neghi aprioristicamente la possibilità che il malato di mente possa commettere atti di violenza. In passato si sono inutilmente affrontati due atteggiamenti, uguali nei risvolti emotivi anche se contrari negli esiti argomentativi: quello del pregiudizio secondo cui i malati mentali sono

¹ Debuist C., LA NOTION DE DANGEROUSITÉ ET SA MISE EN CAUSE, VIII Journées internationales de criminologie clinique comparée, Genova, aprile 1981.

² Robert P., LA CRISE DE LA NOTION DE DANGEROUSITÉ, VIII Journées internationales de criminologie clinique comparée, Genova, aprile 1981.

³ Lievens R., APPORT DE LA PSYCHIATRIE À L'UTILISATION DU CONCEPT DE PERSONNALITÉ CRIMINELLE, VIII Journées internationales de criminologie clinique comparée, Genova, aprile 1981.

⁴ Fornari U., TRATTATO DI PSICHIATRIA FORENSE, Torino 1997, p. 153.

particolarmente inclini al delitto, e quello che nega qualsiasi relazione fra malattia e rischio criminale, quest'ultimo forse generoso negli intenti, ma del pari precetto. La sentenza 253/2003, fra l'altro, più volte richiama con sobrio equilibrio la doppia preoccupazione che deve muovere in proposito gli operatori - dal perito al giudice al Legislatore.

Per esempio: "Le misure di sicurezza nei riguardi degli infermi di mente incapaci totali si muovono inevitabilmente fra queste due polarità, e in tanto si giustificano, in un ordinamento ispirato al principio personalista (art. 2 della Costituzione), in quanto rispondano contemporaneamente a entrambe queste finalità, collegate e non scindibili (cfr. sentenza n. 139 del 1982), di cura e tutela dell'infermo e di contenimento della sua pericolosità sociale.

Un sistema che rispondesse ad una sola di queste finalità (e così a quella di controllo dell'infermo *pericoloso*), e non all'altra, non potrebbe ritenersi costituzionalmente ammissibile".

Piuttosto, da parte psicopatologico forense si afferma che la *pericolosità* è frutto di una sommatoria di elementi, fra i quali quelli di stretta pertinenza diagnostica sono solo uno degli addendi, che di fatto quello di pericolosità non è giudizio solo di competenza psichiatrica, che il perito dovrebbe limitarsi a fornire dati tecnici, descrivere la condizione clinica, le caratteristiche del disturbo e delle possibili evoluzioni, produrre dati statistici sulla prognosi, indicare le possibilità terapeutiche: sarà poi del giudice la responsabilità di formulare il giudizio di pericolosità - giudizio giuridico e non clinico - tenendo conto dei dati psichiatrici, ma anche di quegli elementi di sua specifica competenza, quali la gravità del delitto, i precedenti, le circostanze e modalità del fatto, l'allarme sociale suscitato.

Non solo, ma l'affermare che vi siano pure malati a rischio di comportamenti violenti è cosa ben diversa dal sostenere la pericolosità così come articolata dal codice penale.

Come è ben noto, la dizione dell'art. 203 c.p. considera socialmente pericolosa la persona "quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati", senza distinzione di gravità, con la conseguenza che molti reati tipici della *bizzarria* di taluni malati rientrano pur sempre nella troppo estesa definizione di pericolosità, mentre sono di così modesto allarme sociale da non meritare certamente la messa in moto del complesso meccanismo delle misure di sicurezza, e vi è dunque chi suggerisce di riformulare la valutazione di pericolosità restringendone i confini, almeno per i malati di mente, alle sole azioni violente contro l'incolumità personale.

Altri, infine, ammettono la competenza predittiva del perito psichiatra, ma esclusivamente se congiunta alla formulazione di un programma terapeutico, poiché è impensabile che, con le possibilità di cura ora esistenti, si possa addiventare ad una previsione di condotta senza considerare gli effetti dei molti interventi terapeutici- farmacologici, psicoterapici, socioterapici, assistenziali - che possono utilizzarsi oggi anche nei confronti di un reo malato ⁵. "Il binomio prognosi/terapia, valido in ogni settore della medicina, deve conservare la sua



attualità anche in psicopatologia forense; già tempo fa, dopo una disamina delle riserve in merito alla fattibilità di tale prognosi, si osservava: "Ciò che sicuramente il clinico può e deve fare è indicare al Magistrato l'esatta natura della patologia psichiatrica eventualmente presentata dal soggetto sottoposto a perizia, le effettive possibilità di terapia e le modalità migliori con le quali tale terapia può essere attuata" ⁶; e: "Se la conseguenza di un giudizio di pericolosità sociale non fosse l'esclusiva applicazione della misura di sicurezza ma potesse essere l'attuazione di un programma individualizzato di trattamento terapeutico, probabilmente i periti psichiatri sarebbero più sereni e meno restii a formularlo" ⁷.

Il che da un lato ci rassicura circa la bontà della decisione della Corte Costituzionale, che consente una soluzione in più rispetto al solo internamento, e che ci s'immagina possa aprire la strada ad un quesito peritale che chieda anche indicazioni sul trattamento; dall'altro lato speriamo però non vi sia l'effetto paradossale da parte dei periti di pronunciarsi più *volentieri*, o perlomeno più di frequente, per la pericolosità sapendo di non determinare necessariamente l'internamento.

Al proposito si ricorda anche che l'ultimo Progetto di riforma del Codice Penale pubblicato ⁸, il così detto *Progetto Grosso* ⁹, indicava di sostituire al concetto di pericolosità quello del "bisogno di trattamento": "È diffusa in dottrina l'istanza di sostituire al criterio della pericolosità (ritenuto di dubbio fondamento empirico) quello del 'bisogno di trattamento'. Tale proposta merita accoglimento, sia sul piano terminologico (evitando così il messaggio stigmatizzante in termini di *pericolosità*), sia su quello sostanziale della determinazione dei presupposti e del contenuto delle misure: ciascuna costruita e da applicare come risposta ad un particolare e comprovato bisogno di trattamento (terapeutico, educativo, disintossicante, e simili)" ¹⁰.

Una tale soluzione avrebbe permesso di armonizzare le sorti del malato di mente autore di reato con il trattamento previsto dalla riforma psichiatrica del 1978, e sarebbe venuta incontro alle istanze degli psichiatri, che si sentono sempre più insofferenti nei confronti di una funzione di controllo sociale, o, almeno di solo controllo sociale neppure affiancato da quella loro più congeniale della terapia.

Che gli psicopatologi, e non solo loro, siano favorevoli alla proposta di sostituzione del concetto di pericolosità con quello di bisogno di cure (o di terapia, o di trattamento, se ne può discutere) emerge proprio dai loro scritti, in cui si indicano in tal senso vie percorribili, benché faticosamente, anche *de jure condito*: "Questa apertura sulla terapia, prima ancora che sulla valutazione dello stato di mente al momento del fatto e sulla prognosi, è possibile se tutti i magi-

⁶ Pariente F., Verucci M., Marchetti M., LA PERICOLOSITÀ SOCIALE DERIVANTE DA VIZIO DI MENTE, in: Giusti G. (a cura), Trattato di medicina legale e scienze affini, Cedam, Padova 1999, p. 686.

⁷ Greco O., Catanesi R., MALATTIA MENTALE E GIUSTIZIA PENALE, Giuffrè, Milano 1988, p. 84.

⁸ Non ci risultano lavori della "Commissione Nordio" pubblicati sul tema.

⁹ Grosso C. F., PER UN NUOVO CODICE PENALE II, Relazione della Commissione Grosso (1999), Cedam, Padova 2000; si veda in particolare: Documento N. 9, L'IMPUTABILITÀ, Sotto-Commissione: Pisa-Corbi-Pulitano-Randazzo-Seminara-Zancan-Zagrebelsky, in: Grosso, cit., pp. 233-234.

¹⁰ Relazione della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, cit., p. 640.

strati, come già molti di loro stanno facendo, formuleranno i quesiti peritali facendo precedere l'accertamento urgente sulle condizioni psichiche attuali dell'autore di reato, sulla loro compatibilità o meno con il regime della custodia cautelare (se in atto), sulla necessità di disporre il ricovero provvisorio presso idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, ovvero gli arresti domiciliari (anche eventualmente presso casa di cura, ovvero comunità specializzate), secondo quanto disposto dagli artt. 284 e 286 c.p.p." ¹¹.

Il *bisogno di trattamento*, sempre qualora contestualmente alla sua introduzione fossero state istituite e/o potenziate le strutture terapeutiche, non avrebbe lasciato d'altro canto sguarnita l'esigenza di difesa sociale, poiché non erano escluse forme di coercizione, e comunque si prevedevano, nel Progetto o in sede di commento dottrinario ¹², strutture - case alloggio, comunità terapeutiche -, magari anche di *sicurezza*, fra le quali ultime gli istituti di terapia sociale che la Dottrina ha indicato, sul modello tedesco, anche per il nostro Paese.

Infine, sostituire al termine *pericolosità* quello di *bisogno di trattamento* non sarebbe stato un semplice *maquillage*: avrebbe significato abbandonare una volta per tutte e completamente i vecchi pregiudizi di stampo positivistico rispetto alla malattia mentale, e promuovere una cultura che consideri il malato sempre meno *alienato*, e se non uguale al sano, però portatore di uguali diritti. Non si tratta neppure di una questione nominalistica o, peggio, di truffa delle etichette: si tratta all'opposto di un'operazione consapevole, scientemente messa in atto per indicare la volontà di diversamente intendere il malato di mente, e di diversamente poter intervenire sulla sua malattia, e dunque sulla sua possibile violenza. Non sappiamo se la nuova Commissione Nordio seguirà in questa proposta le indicazioni della Commissione che l'ha preceduta, perché non sappiamo come vanno queste cose; ma siamo pessimisti, anche perché le iniziative di questo legislatore in materia di giustizia non ci sono fin'ora parse informate a particolare preoccupazione nei confronti dei meno garantiti e a particolare raffinatezza giuridica.

L'OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

Cesare Lombroso. *Funerali di un uomo e di una dottrina*, intitolava Agostino Gemelli la raccolta delle conferenze da lui tenute dopo la morte del Positivista ¹³, ma, almeno relativamente al trattamen-

¹¹ Fornari U., Coda S., DAL SOCIALMENTE PERICOLOSO AL BISOGNOSO DI CURE, *Interazioni*, n. 1, 1999, pp. 3-24.

¹² Manna A., L'IMPUTABILITÀ E I NUOVI MODELLI DI SANZIONE, *Giappichelli*, Torino 1997.

¹³ Gemelli A., CESARE LOMBROSO. I FUNERALI DI UN UOMO E DI UNA DOTTRINA, *Libreria Editrice Fiorentina*, Firenze 1911.

to dei rei - folli, sbagliava. Il *manicomio criminale*, oggi *ospedale psichiatrico giudiziario*, nasceva nella seconda metà dell'Ottocento per ospitare coloro che fossero *impazziti in carcere*, e trovava in Lombroso il suo più noto patrocinatore. Le idee del padre dell'Antropologia Criminale, e non solo sue, sono chiarissime: "Gli individui riconosciuti abitualmente pericolosi e sottoposti a vari processi, non potranno essere dimessi mai" ¹⁴.

Non si è certo qui a dileggiare Lombroso, che anzi per la sua epoca conduce una battaglia di umanizzazione della pena e in ogni caso scrive in anni in cui la scienza della *alienazione mentale*, soprattutto nelle sue possibilità terapeutiche, non è paragonabile all'oggi.

Ma da allora, sono intervenute concezioni, *scoperte*, rivoluzioni vere e proprie a mutare il concetto che si ha di malattia e di malato.

Per limitarci a pochi esempi: la psicoanalisi smentisce una differenza sostanziale tra i dinamismi psicologici del nevrotico e quelli dell'individuo normale; la psicologia sociale parla di *patologia della normalità*, al punto che ritiene legittimo intitolare: "Possiamo ritenerci sani di mente?" ¹⁵; l'antropofenomenologia esistenzialista disconosce l'alterità del malato di mente rispetto al sano, disconferma l'incomprensibilità della follia e pretende quindi non solo di capire, ma addirittura di comprendere ¹⁶.

Il malato di mente, insomma, non è più l'alienato, il reso diverso e avverso; o, a voler proprio essere pessimisti, il sano, non è poi così sicuramente tale: in ogni caso, le distanze si accorciano.

Tutto ciò è correlato alle scoperte farmacologiche, in particolare dei *tranquillanti maggiori*, introdotti negli anni Cinquanta del Novecento, che agendo sui sintomi psicotici ne contengono le manifestazioni comportamentali che davano esca all'idea della pericolosità della follia: "Il volto violento della follia si è rasserenato e l'associazione follia - violenza - pericolosità è entrata in crisi. I mezzi di contenzione hanno perso di importanza" ¹⁷.

Da ciò, e da altro ancora, la possibilità anche per il *matto* di partecipare alla vita sociale e civile, di essere inserito nel mondo del lavoro; da ciò anche la chiusura dei manicomi.

Ma su tutto ciò non è il caso di insistere, sono più di venticinque anni che lo si ripete (salvo ricorrenti voci controriformistiche, che prendono a pretesto quanto - forse artatamente - non s'è fatto, gabellandolo con quanto non si può fare), e da venticinque anni appunto dura il paradosso italiano di avere forse la leg-

¹⁴ Citato da: Fornari U., TRATTATO DI PSICHIATRIA FORENSE, UTET, Torino 1997, p. 89.


¹⁵ Fromm E., PSICOANALISI DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA, Edizioni di Comunità, Milano 1970, ed. orig. 1955.

¹⁶ Ponti G., Merzagora I., PSICHIATRIA E GIUSTIZIA, Cortina, Milano 1993.

¹⁷ Andreoli V., UN SECOLO DI FOLLIA, Rizzoli, Milano 1991.

ge più avanzata del mondo in materia di cura del malato psichico, e di mantenere un sistema risalente all'Ottocento per ciò che concerne il trattamento del malato che sia autore di reato.

E infatti, proprio per il mutamento scientifico e culturale intervenuto, e benché l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario sia sopravvissuto, di fatto periti e giudici sembrano sempre più riluttanti a mandarci qualcuno, sicché l'insieme degli internati passa dai **2.127** del 1960 ai **1.156** del 2000.



Fonte: Elaborazione dati ISTAT

La diminuzione, che è quasi un dimezzarsi, appare ancor più netta se la si paragona al contemporaneo aumento della popolazione reclusa, che nel medesimo arco di tempo passa dalle 33.564 alle 54.039 unità. Non a caso, proprio dopo i primi anni Ottanta si assiste ad un pronunciato calo degli internamenti; la cultura psichiatrica che reputa il sofferente psichico sempre meno incapace, sempre meno inaffidabile, sempre meno temibile fa sì che alla chiusura dei manicomi civili non segua una supplenza dell'OPG, ma anzi che essa vada di pari passo con la contrazione pure degli internamenti.

Semmai, la supplenza finisce ad essere quella del carcere nei confronti dell'OPG, poiché se periti e giudici recalcitrano nell'inviare alla *pena manicomiale* ¹⁸ i condannati, e poiché *tertium non datur*, finiranno in prigione anche persone affette da disturbo psichico.


Difficile stimare la quota di malati mentali presenti nelle patrie galere, a parte, s'intende, quelli affetti da sofferenza intrinseca alla condizione detentiva. Secondo alcune ricerche si sarebbe notato un aumento dell'incidenza, nel tempo, dei detenuti in condizione di disagio psichico ¹⁹; una ricerca effettuata pres-

¹⁸ Così: Manacorda A., INTRODUZIONE, SOPRA ALCUNI USI DELLA PSICHIATRIA E DELLA GIUSTIZIA, in: Manacorda A. (a cura), FOLLI E RECLUSI. UNA RICERCA SUGLI INTERNATI NEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI ITALIANI, La Casa Usher, Perugia 1988.

¹⁹ Russo G., Salomone L., IL MALATO DI MENTE NEL SISTEMA GIUDIZIARIO, Rassegna Penitenziaria e Criminologia, n. 2-3, 1999, pp. 127 e sgg.

so la Casa Circondariale di Sollicciano evidenzia che i disturbi del campo psicotico sono ampiamente rappresentati in carcere (14,7% delle diagnosi) ²⁰.


Vi è comunque un dato indiretto che può darci una misura della situazione della sofferenza psichica in detenzione, anche a livello nazionale, ed è quello relativo ai suicidi in carcere. L'argomento merita di soffermarsi, e vale persino un grafico.



Fonte: www.abuondiritto.it

Non solo è evidente l'aumento, in numeri assoluti e in tassi, dei suicidi in carcere nei dodici anni considerati, ma il confronto con i tassi x 10.000 abitanti della popolazione nazionale c'informa che i suicidi in carcere arrivano ad essere anche diciassette/diciotto volte più frequenti che fuori ²¹.

C'è da chiedersi se davvero nel nostro Paese non ci sia la pena capitale, e per di più una pena di morte del tutto casuale, dato che i suicidi in questione non risultano sempre condannati per reati gravissimi, anzi talora non risultano condannati proprio. Nel 2001, infatti, risultavano *definitivi* circa la metà dei suicidi, gli altri essendo invece giudicabili, ricorrenti, appellanti.



²⁰ Donati D., Salvatori S., Miccinesi G., Brandi G., DAL CONVERGERE DI CLINICA E TEORIA: UNA IPOTESI DI RICERCA EPIDEMIOLOGICA IN CARCERE, *Il reo e il folle*, n. 1, 1996 pp. 159-165.

²¹ Più precisamente, per gli ultimi anni in cui l'ISTAT pubblica i tassi di suicidio per l'Italia:

Elaborazione dati ISTAT e www.abuondiritto.it

Anno	Tasso x 10.000 detenuti	Tasso x 10.000 abitanti
96	9,47	0,80
97	11,15	0,77
98	10,29	0,59
99	10,37	0,69
00	11,40	0,65

Si veda anche: www.associazioneantigone.it, ed in particolare l'articolo di Luigi Manconi secondo cui negli anni a noi più vicini si sarebbe raggiunto un rapporto 1:19 fra i tassi di suicidio della popolazione generale e quelli dei detenuti.

Nello stesso anno, tra i 70 suicidi, i condannati (o imputati) per omicidio anche tentato sono 17, e però troviamo anche 10 autori (o presunti) per furto e simili, e persino uno per guida senza patente ²² e uno per evasione fiscale ²³.

Dunque, i malati mentali anche gravi stanno in carcere, in compenso- si fa per dire- la popolazione degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari è a dir poco eterogenea, sia quanto a malattie, sia quanto a pericolosità.

Per esempio, fra 169 soggetti provenienti dall'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, Russo segnala il 46,54% di schizofrenici; il 12,58% di paranoici; l'8,81 di oligofrenici; ma poi anche tutta una miscellanea, dai *caratteropatici* ai nevrotici, ed anche *non affetti da patologia di sorta* ²⁴. Come mai questi ultimi fossero finiti lì, non è dato sapere: le spiegazioni potrebbero essere varie, per esempio che il soggetto è in attesa di valutazione peritale; ma il fatto che l'Autrice denunci che in un ampio campione di perizie psichiatriche disposte dal Tribunale di Messina non risulti alcun appartenente alla criminalità organizzata pienamente imputabile ci fa venire un cattivo pensiero. In ogni modo, l'Autrice conclude che: "È ragionevole dedurre che da ciò possa essere derivata una utilizzazione eccessiva e impropria del manicomio giudiziario, che può essere stato previsto non come intervento estremo nei casi in cui le alterazioni comportamentali del paziente avessero giustificato un intervento di massima sicurezza, ma piuttosto come soluzione assistenziale per i pazienti cronici, soprattutto ove questi fossero risultati privi di assistenza, sicché questi ultimi possono essere stati penalizzati in quanto tali, a prescindere da una loro eventuale *pericolosità*" ²⁵.

In senso parzialmente analogo, secondo la ricerca effettuata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria nei sei OPG italiani, al marzo 2001 risultavano internati 8 soggetti senza patologia psichiatrica ²⁶, e 14 diagnosticati come affetti da disturbi d'ansia ²⁷. Anche questi c'è da chiedersi cosa ci facciano in una situazione segregante; comunque - forse per tranquillizzarci, o forse perché dotato di fine umorismo - l'estensore del volume chiarisce in un caso trattasi di *Disturbo di panico senza agorafobia*.

Ma l'internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario dipende, oltre che dall'accertamento di una patologia, anche da una valutazione di pericolosità sociale, che se, come s'è detto, l'art. 203 C.P. definisce come probabilità di commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, e dunque qualsiasi reato, il buon senso obbligherebbe a riservare a chi non si sia reso responsabile di soli reati bagatellari. Invece la già menzionata ricerca ci informa che sono internati anche accusati di atti osceni, di calunnia, di ingiuria, e persino uno per mendicizia! La pronuncia della Corte Costituzionale che consente di evitare l'internamento per soggetti dotati di *scarsa pericolosità* dovrebbe permettere - speriamo -

²² Poggioreale, 7 giugno 2001, definitivo, anni 28. I dati sono tutti ricavati da: www.abuondiritto.it.

²³ Lecce, 9 ottobre 2001, definitivo, anni 68.

²⁴ Russo G., SULLA VALUTAZIONE DI PERICOLOSITÀ SOCIALE DEL MALATO DI MENTE AUTORE DI REATO, Rassegna Italiana di Criminologia, 1/4 1990, pp. 439-461.

²⁵ Russo, cit., p. 451.

²⁶ Non senza diagnosi riferita in cartella, proprio senza patologia.

²⁷ DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, Anatomia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari Italiani, a cura di Andreoli V., Roma, 2002.

di evitare queste situazioni, e impedirà- è sempre una speranza- talune menzogne dei periti che negavano la pericolosità anche quando il bisogno di cura permaneva, per evitare un internamento reputato sproporzionato e antiterapeutico.

Rimane però il fatto che se la pronuncia di illegittimità costituzionale fa sì che sia scongiurato l'automatico internamento, non vi è viceversa previsione legislativa che possa imporre la cura a chi si ritenga di essa bisognoso, sicché per prescriverla può solo dichiararsi la pericolosità. Il che semplicemente significa che solo un'organica e complessiva riforma del sistema del trattamento del malato di mente autore di reato potrà eludere abbandoni terapeutici ovvero indebite segregazioni, soluzioni compiacenti o severità fuori luogo, e, insomma, menzogne ancorché per nobili intenti.

Con questi chiari di luna, non sembra però che una simile riforma sia fra le più urgenti preoccupazioni del legislatore, impegnato com'è in ben altri provvedimenti: dalla depenalizzazione del falso in bilancio, allo stravolgimento dei compiti istituzionali della Corte di Cassazione, all'ampliamento dei poteri di avocazione, alla disciplina dei magistrati riottosi ²⁸, magari al tentativo di abolizione del Tribunale per i Minorenni.

NOTE CRITICHE SULLA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE IN MATERIA DI DROGHE

Nell'anno terzo dell'era berlusconiana il vicepresidente del consiglio Gianfranco Fini pare voglia rivendicare ruolo e identità più significativi, facendo approvare una nuova legge sulla *droga* che dovrebbe rappresentare una svolta di 180 gradi rispetto alla situazione attuale. Dobbiamo pensare che non gli sia bastata la promulgazione della legge sull'immigrazione che porta il suo nome, seppure abbinato a quello del ministro Umberto Bossi, e voglia caratterizzare la



**Dignità
e
Decenza***

Franco
Corleone

28 Ci si riferisce evidentemente alla minacciata riforma- *rectius*: controriforma- dell'ordinamento giudiziario, di cui al Ddl n. 1296 del 10 aprile 2002.

* Il complesso dei fenomeni connessi alla diffusione delle sostanze e le soluzioni legislative per le quali si è optato, hanno prodotto negli USA, a partire dal 1980, una crescita del tasso di incarcerazione per droga del 1000 % (Alfred Blumstein); su questo terreno, l'Italia registra 200.000 anni di carcere scontati dal 1990. Una realtà drammatica per costi umani e sociali, alla cui analisi la rivista intende continuare a contribuire. Ringraziamo Franco Corleone per le pagine taglienti e chiare in cui ha sintetizzato le tesi antiproibizioniste. **Dignitas**

presenza della destra al governo per quello che è, cioè una forza autoritaria, d'ordine, repressiva, che in altri tempi non si sarebbe esitato a definire *fascista*.

Se questo intendimento espresso ripetutamente avrà successo, l'Italia tornerà indietro di trent'anni e diventerà in Europa l'alfiere delle istanze proibizioniste degli Stati Uniti.

E giusto ripensando a questa nostrana guerra dei trent'anni, è estremamente istruttivo riprendere l'analisi di Giancarlo Arnao sulla *nuova* legge sulla droga, la n. 685 approvata il 22 dicembre del 1975. Il saggio di Arnao, figura centrale dell'*antiproibizionismo scientifico* fu pubblicato su *Sapere*, la rivista di Giulio Maccacaro, altro esponente del pensiero critico di cui è difficile trovare traccia nell'Italia di oggi, telecomandata e mediaticamente dominata.

Il titolo era già chiaro: *Ambiguità e repressione*. Il testo - sosteneva in maniera lungimirante Arnao - benché presenti posizioni più avanzate rispetto alla normativa precedente, sul piano operativo si presta al pericolo di abusi repressivi e possibili provocazioni; vi si notano inoltre evidenti contraddizioni, mancanza di chiarezza e ancora una volta la delega agli esperti.

I principi innovativi erano così indicati: a) assistenza anziché punizione dei consumatori di droga; b) suddivisione delle sostanze in diverse categorie, secondo la loro nocività; c) penalità differenziata secondo i diversi tipi di sostanza; d) penalità differenziata per spaccio e traffico. Altro elemento positivo era rappresentato dalla esclusione degli ospedali psichiatrici dai luoghi di cura. Pare davvero di sognare. La proposta Fini contraddice tutti questi principi ed enfatizza gli aspetti ambigui presenti allora, a cominciare dalla cura obbligatoria non solo per i soggetti in stato di dipendenza ma per chiunque è *dedito all'uso* di droga e necessita di cure; questa formulazione, in una cultura ancora profondamente impregnata dal concetto che l'uso di droga è sempre e comunque un fatto patologico - annotava preoccupato Arnao - potrebbe giustificare interventi di terapia obbligatoria anche per i consumatori di *cannabis* o per chi fa uso occasionale di altre sostanze.

La proposta di Gianfranco Fini, approvata il 13 novembre 2003 dal Consiglio dei Ministri (dalla seduta era peraltro assente il ministro Martino, volato in Iraq a causa della strage dei militari italiani, e che a dicembre al Parlamento europeo ha confermato le sue convinzioni antiproibizioniste), è un vero e proprio manifesto di intolleranza e un condensato di tutti i pregiudizi ideologici e moralistici che stanno alla base del senso comune del proibizionismo. Invece, per meschina furbizia, opportunistico calcolo o estrema ipocrisia, nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il via libera senza confronto, Fini ha addirittura presentato la sua proposta come una sorta di terza via, una alternativa sia al proibizionismo che all'antiproibizionismo.

Non è facile capire la ragione di questo travisamento ideale di una posizione politica e culturale che affonda in un terreno ben noto, quello dello *etico*. Non è certo il senso della vergogna delle proprie tesi; più probabilmente il motivo risiede nel tentativo alquanto goffo di apparire non caratterizzati dal pugno duro e dalla tolleranza zero, nell'illusione forse di trovare qualche consenso nel mondo degli operatori, delle comunità e dell'opinione pubblica moderata. Viene quasi da rimpiangere la nettezza delle espressioni di Bettino Craxi quando si scagliava contro il cosiddetto *club della modica quantità*, inaugurando la battaglia per imporre in Italia il modello reaganiano che si concretizzò nella famosa legge Jervolino-Vassalli del 1990. Eppure, gli ingredienti dello scontro di civiltà sono stati messi integralmente in campo, a cominciare dall'affermazione apodittica

secondo la quale *non esiste il diritto a drogarsi* o la variante *drogarsi non è un diritto*. Al di là della presunta efficacia di una facile battuta, resta intatto il nodo del modo di affrontare le questioni sociali e i comportamenti individuali, privilegiando la libertà e la responsabilità delle persone o imponendo con il codice penale e la galera un modello di vita.

All'origine vi è una concezione della sostanza, la droga, come male assoluto (come il fascismo?) e quindi da combattere con una lotta senza quartiere, insomma con una guerra inevitabilmente preventiva perché dannosa per sé e per gli altri.

La sostanza mitizzata, demonizzata, avrebbe un potere assoluto che per altro ne aumenta il fascino magico, per cui il consumatore immediatamente diverrebbe dipendente e quindi incapace di intendere e di volere.

Sostanze demoniache e soggetti indemoniati legittimano la presunzione salvifica: non importa se per salvare l'anima si schiacciano i corpi. Qualche esperto, non si sa di quale scienza, ha parlato della necessità per i tossicodipendenti di *toccare il fondo*, da cui devono riemergere solo i pentiti: deve trionfare l'ex tossicodipendente eroe positivo, come un San Giorgio che ha sconfitto il drago.

Siamo in piena mitologia, come è pura utopia quella di un mondo in cui, come ha scritto lo studioso americano Zinberg, nessuno avrà più bisogno di droghe, per i loro effetti piacevoli o spiacevoli, per rilassarsi o per stare insieme, o per distaccarsi o dimenticare. L'obiettivo lanciato da Pino Arlacchi all'Onu nel 1998 di un mondo senza droga ha come presupposto la completa astinenza, a qualunque prezzo, anche attraverso qualche esorcismo!

D'altronde, la Santa Alleanza tra Fini, Muccioli e la Moratti ha potenti riferimenti internazionali e infatti l'annuncio ufficiale della svolta dell'Italia fu fatto nell'aprile del 2003 a Vienna durante il summit dell'Onu che doveva fare il bilancio di cinque anni del Piano Arlacchi, miseramente fallito.

La potenza di fuoco degli Stati Uniti e dei suoi alleati è riuscita a confermare la strategia perdente e impossibile fino al 2008, anche se per la prima volta molti rappresentanti di governi hanno mostrato, seppure con prudenza, visioni diverse e alternative. Gli interventi della Grecia, del Regno Unito, del Canada, del Belgio, dell'Olanda hanno reso evidente, rispetto alla discussione dell'Assemblea generale di New York, la percezione che il giocattolo dell'unanimità ideologico si è rotto irrimediabilmente.

Lo sforzo di accreditamento internazionale dell'ex leader neo-post fascista intende utilizzare abilmente anche il tema della politica della droga. Il fatto che il responsabile dell'Agenzia specifica dell'Onu (l'Onudc) sia l'economista Antonio Costa, schierato sulle posizioni più oltranziste, agevola questo disegno.

La questione delle droghe si rivela sempre più chiaramente come un tema discriminante della democrazia. Ha a che fare cioè con i diritti, le garanzie, le libertà, lo Stato sociale e lo *Stato penale*.

Siamo di fronte a una sorta di globalizzazione *ante litteram*, che attraverso un pensiero unico esercita un controllo assoluto sui Paesi produttori e sui cittadini consumatori.

Non è certo una coincidenza che nelle intenzioni di Fini il dibattito parlamentare sul giro di vite punizionista preceda le elezioni europee. La partita del destino dell'Europa, una Unione autonoma o subalterna rispetto all'America si gioca anche sul tema delle droghe. Una **Europa** più solida istituzionalmente dovrebbe scegliere un *percorso intelligente, rispettoso delle differenze culturali e sociali dei diversi Paesi*. Dovrebbe cioè offrire agli Stati membri dell'Unione una cornice elastica che consenta l'espressione di diversi orientamenti legati alla cultura, alla sensibilità e alla maturità delle varie società civili nazionali, senza tentazioni centralistiche e autoritarie. Un'Europa *tollerante* e che rifiuti i dogmatismi a favore invece delle *sperimentazioni di politiche di riduzione del danno* che si stanno imponendo nella gran parte dei Paesi.

Il nuovo Parlamento Europeo, che dovrà gestire la difficile fase dell'allargamento e della Costituzione, dovrebbe non solo difendere e salvaguardare le pratiche dei singoli Paesi, ma esaltarne il valore e la legittimità rifiutando il ricatto del messaggio demagogico proibizionista e senza aver paura dell'accusa di indifferenza verso il destino e la vita dei giovani e di tolleranza verso i narcotrafficanti.

Respingere la retorica e il ricatto moralistico e denunciare lo scandalo di una *narcoburocrazia* che vive e prospera sulla pelle dei tossicodipendenti attraverso una cinica repressione - contro i principi del diritto liberale - di comportamenti senza vittime. Una sfida tra i *valori* e l'*Habeas corpus* che deve entrare nel confronto elettorale e nello scontro tra i programmi. Il caso dell'Italia, della sua anomalia, deve essere posto nella discussione dell'opinione pubblica europea anche per la scelta criminogena sulle droghe che avrebbe come conseguenza quella di minare la coesione sociale della società.

Il disegno di legge Fini consta di 112 articoli che riservano sorprese di ogni genere e costituisce una riscrittura in peggio della Jervolino-Vassalli del 1990 e, per alcuni aspetti, segna una pazzesca discontinuità anche rispetto alle leggi proibizioniste dominanti nel panorama legislativo dell'Europa e del mondo. Al momento, il testo non è ancora stato depositato in Parlamento (prima dovrebbe essere presentato alla *Conferenza Stato-Regioni*) ma si possono comunque fare alcune osservazioni di fondo.

In primo luogo si pone un problema di legittimità costituzionale del testo in quanto per la prima volta il legislatore intenderebbe annullare la volontà espressa direttamente dai cittadini, attraverso la cancellazione del risultato chiaro e inequivocabile del referendum abrogativo del 1993 che bocciò la punizione del consumo e la detenzione finalizzata ad uso personale.

L'articolato presenta due altre gravi contraddizioni politiche e costituzionali rispetto ai principi del giusto processo e del federalismo. Infatti, da un lato, contro ogni proclamazione di garantismo, basterà avere in tasca o in casa più di 0,25 grammi di *cannabis* perché scatti la presunzione di spaccio con pene da 6 a 20 anni di carcere; dall'altro lato, la centralizzazione di competenze e di risorse presso lo zar antidroga che svuotando il ministero del Welfare è stato insediato alla Presidenza del consiglio, contraddice la retorica della *devoluzione* togliendo alle Regioni prerogative su un tema su cui già la *Corte costituzionale* si è espressa bocciando un decreto del Governo. Nel merito va segnalata innanzitutto la reintroduzione della *norma-manifesto* sul divieto d'uso di qualsiasi sostanza, già abrogata dal referendum.

L'altra modifica centrale nello schema repressivo e punitivo è l'unificazione delle tabelle delle sostanze che dalle sei attuali vengono ridotte a due, di cui una riservata ai medicinali. Così la stessa tabella I contiene l'oppio, la coca, le amfetamine, gli allucinogeni e la *cannabis indica*. Mentre nel Regno Unito è entrata in vigore la legge che sposta la *cannabis* dalla tabella B alla C, in Italia applicheremmo il principio di eliminare ogni distinzione fra le sostanze in base ad affermazioni pseudo-scientifiche per cui la droga è droga o al detto popolare *fare di ogni erba un fascio*.

Ciò significa che le pene dell'art. 73 (spaccio) vengono drasticamente inasprite, in quanto unificate verso l'alto: il semplice spaccio verrà perciò punito con la reclusione da 6 a 20 anni, come abbiamo già detto. Anche la pena proposta per i *fatti di lieve entità* (ci si riferisce al piccolo spaccio) sarà quella attualmente riferita alle sostanze *pesanti*, cioè da 1 a 6 anni. Viene presentata come una positiva novità la norma secondo la quale la pena irrogata per fatti relativi al piccolo spaccio potrà essere commutata dal giudice, su richiesta dell'imputato, in uno stesso periodo di *lavori forzati* (eufemisticamente chiamati di pubblica utilità) da svolgersi anche in una comunità.

L'altro cardine attorno a cui si fonda la proposta Fini è rappresentato dalla reintroduzione di una soglia quantitativa di sostanza detenuta, al di sopra della quale scatta la presunzione di spaccio: si tratta di una riedizione riveduta e *scorretta* della famigerata *dose media giornaliera* contenuta nella Jervolino-Vassalli, anche questa abrogata dal referendum. Per essere riconosciuti come spacciatori non sarà necessario vendere una quantità di sostanza a qualcuno, ma basterà essere in possesso di più di 250 *milligrammi* di *cannabis*, 500 di cocaina, 0,05 di acido lisergico, 200 di oppio, 200 di morfina, 200 di eroina.

Per la semplice detenzione sotto la soglia *maledetta* prevista dalla tabella predisposta da un burocrate ministeriale, scatteranno le sanzioni amministrative, rese ancora più odiose e più vessatorie delle attuali, specialmente per i possessori di uno spinello. In caso di violazione è previsto amministrativamente l'arresto fino a diciotto mesi. Nella legge in vigore nel caso di un fermo per il possesso di sostanze per uso personale il prefetto, la prima volta, può limitarsi a comminare una semplice *ammonizione* al posto delle sanzioni amministrative (ritiro della patente e/o del passaporto); questa discrezionalità è abolita forse in nome della certezza della pena. Anche il sottoporsi a un programma terapeutico non sospenderà le sanzioni, come oggi accade.

L'accanimento punitivo è mascherato dalla possibilità di eseguire un programma riabilitativo in comunità in alternativa al carcere. Ma l'inasprimento delle pene rende più esplicitamente coattiva questa misura, trasformando così le comunità in luoghi di custodia più che di volontario trattamento. D'altronde, il tentativo - per ora sventato - di affidare la struttura penitenziaria di Castelfranco Emilia alla Comunità di San Patrignano già segnalava una direzione di marcia che ora viene esplicitata. Le strutture dei servizi pubblici, i *Sert*, vengono invece ridimensionate e, con-

tro i principi di libertà terapeutica del medico, nella legge si prevede che i medicinali stupefacenti, il metadone, siano utilizzati a dosaggi decrescenti; così i programmi a mantenimento sono banditi per legge.

Il ridicolo viene toccato quando in uno dei primi articoli si prevede una spesa non inferiore a cinque milioni e rotti di euro a favore di campagne pubblicitarie (manca solo il nome dell'agenzia...) e infine quando si prescrive per i docenti dei corsi di informazione scolastica l'obbligo di segnalare alle famiglie i giovani che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti - alla faccia di un proficuo rapporto educativo.

Si può essere davvero facili profeti nel dire che questo testo ha una portata *criminogena* assolutamente devastante e che procurerà danni sociali incalcolabili, se dovesse essere approvato così com'è. Vi saranno più detenuti, più malati, più morti.

L'ondata di controllo sociale che già si è manifestata nelle scuole negli scorsi mesi, anticipando la legge, si trasformerà in una criminalizzazione di massa dei giovani. Oggi vi sono quasi sessantamila detenuti nelle carceri italiane, di cui la metà per violazioni dirette o per reati connessi alla legge sulla droga; è assolutamente realistica la previsione di un raddoppio di tali numeri che già oggi rendono il carcere sovraffollato, invivibile, spesso lesivo della dignità della persona. L'idea che i consumatori di sostanze siano o malati o criminali, quindi soggetti da curare o da punire è antiscientifica e dissennata, frutto di un pregiudizio semplicistico che costringerà alla clandestinità e alla emarginazione milioni di cittadini considerati dediti al vizio e al piacere, cioè doppiamente colpevoli per una commistione e una *confusione di piani fra ciò che è morale e ciò che è legale*.

D'altronde, la stessa denuncia la svolse nel 1990 alla fine della discussione della legge voluta da Bettino Craxi: allora i detenuti erano 25.804 e i tossicodipendenti 7.299!

Sarebbe importante che qualcuno riflettesse su alcuni elementi paradossali e patologici: 300.000 *giovani sono stati sottoposti in questi tredici anni alle sanzioni amministrative; una sola legge tra le cinquantamila esistenti provoca la metà delle detenzioni; nello stesso periodo sono stati scontati almeno 200.000 anni di carcere*.

I dati disaggregati confermano un'altra anomalia: la percentuale maggiore dei procedimenti penali e dei provvedimenti restrittivi e delle sanzioni amministrative già oggi riguarda fatti relativi alla *cannabis*; è facile prevedere che con la legge che unifica le sostanze, questo quadro si aggraverà. D'altra parte, l'accanimento repressivo verso gli stili di vita trasgressivi dei giovani è stato ribadito con l'alibi della teoria falsa della droga d'ingresso e recentemente, grazie a compiacenti pareri, della pericolosità della *cannabis*.

Va infine segnalata la presentazione di una legge alternativa da parte di un gruppo di deputati dell'opposizione che affronta i nodi di una completa depenalizzazione del consumo, di praticabili alternative al carcere e di legittimazione delle politiche di riduzione del danno e di sperimentazioni sociali. È un testo equilibrato e di governo per il futuro e risponde alle occasioni mancate per il passato.

In conclusione, intendo denunciare il tentativo di mistificazione che viene portato avanti dai proibizionisti: una legge più severa sarebbe necessaria per superare i danni del permissivismo! I guerrieri della droga mascherano il loro fallimento e la volontà di proseguire all'infinito la loro lotta in nome della salute e della libertà. Ma, come ha scritto Paolo Mieli sul *Corriere della Sera* del 2 dicem-

bre 2003 rispondendo al Sottosegretario all'Interno di AN Alfredo Mantovano (che è il vero artefice del testo di Gianfranco Fini), in Italia non è mai stata sperimentata non solo la *libertà* ma anche solo la *legalità della droga*. E aggiunge: "Sono anni che lo Stato insiste a proibire anche le sostanze leggere e i risultati sono quelli da lei descritti. Infine fa sorridere, mi creda, il tentativo di riversare la colpa di ogni calamità in questo campo su quel (peraltro disatteso) referendum del '93".

Per affrontare i temi della fragilità umana e le contraddizioni del difficile mestiere di vivere occorre ben altro spirito di religiosità - e penso alla lezione di padre David M. Turoldo - rispetto all'opportunismo dei troppi sepolcri imbiancati e dei tanti Farisei.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI UTILI

Giancarlo Arnao, NUOVA LEGGE SULLA DROGA: AMBIGUITÀ O REPRESSIONE, *Sapere*, aprile 1976, Edizioni Dedalo.

Giancarlo Arnao, FUORI DAI DENTI, Edizioni Menabò, 2002.

ATTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE SUI PROBLEMI CONNESSI CON LA DIFFUSIONE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPICHE svoltasi a Genova nel mese di novembre 2000.

ATTI PARLAMENTARI, XIV LEGISLATURA, Doc. XXX-bis n.1.

Franco Corleone, MILLENNIUM DRUG, *Millelire Stampa Alternativa*, 1999.

Franco Corleone, LA GIUSTIZIA COME METAFORA, Edizioni Menabò, 2001.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTI, novembre 2003.

Fuoriluogo, DROGHE E DIRITTO, dicembre 2003.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLE TOSSICODIPENDENZE IN ITALIA, 2002.

Ferdinando Zucconi Galli Fonseca, RELAZIONE SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA NELL'ANNO 1997, Corte di Cassazione, Roma gennaio 1998.

Grazia Zuffa, I DROGATI E GLI ALTRI, Sellerio, 2001.



Cave

A

Signatis

**Stigmatizzazione
e iscrizione
della sentenza
di condanna
nel casellario
giudiziale**

Silvia
Larizza

Parlare della stigmatizzazione penale è compito assai arduo in quanto equivale a compendiare in poche pagine i tratti, le caratteristiche, l'essenza stessa del diritto penale ¹. Tale diritto, difatti, lega a sé, indissolubilmente e intimamente, l'idea di stigma; e la capacità, che accompagna le sole sanzioni penali, di imprimere e di lasciare segni indelebili su chi subisce la pena costituisce l'essenziale discriminazione del diritto penale dal diritto civile o amministrativo.

Lo stigma legato alla sanzione penale spiega, ad esempio, il permanere nell'arsenale sanzionatorio della pena pecuniaria che in nulla si differenzia dall'analoga sanzione pecuniaria amministrativa se non in questa sua intrinseca

¹ In merito cfr. Kaiser, CRIMINOLOGIA, traduzione italiana a cura di Elio Morselli e Carla Blonk Steiner, Milano 1985, p. 104.

diversità: creare effetti pregiudizievoli che intaccano l'onorabilità di chi la subisce ². La pena, dunque, al di là delle funzioni classiche che le sono state assegnate nel corso dei secoli, conserva ancora intatta, seppure *vestita a nuovo*, quella capacità di stigmatizzazione che consente di individuare, bollandolo con il marchio di criminale, colui che non ha osservato le regole poste a base della convivenza civile incarnate dai precetti penali e, conseguentemente, di distinguerlo dagli altri consociati.

Oltre a costituirne la *ratio*, la stigmatizzazione materializza la forza stessa del diritto penale. Un diritto penale che non creasse e spargesse stigmatizzazione sarebbe una *contradictio in adiecto*. Difatti, la messa in moto di un meccanismo tendente a sottolineare la diversità del soggetto che ha violato la legge penale corrobora l'efficacia generalpreventiva della sanzione penale.

Ma prima di soffermare l'attenzione sullo strumento che consente al sistema penale di creare e alimentare la stigmatizzazione, è opportuno porre alcune precisazioni.

Una prima, in apparenza ovvia, è di estrema importanza: riversandosi lo stigma su chi commette un reato, esso risulta la conseguenza della definizione da parte del legislatore di una condotta come reato. Tale definizione - si sa - è, peraltro, relativa, giacché la selezione dei comportamenti penalmente rilevanti tende ineluttabilmente a variare nel tempo e nello spazio, quale frutto di scelte politico-criminali condizionate da numerose variabili ³.

Dovendo parlare di stigmatizzazione diventa, allora, inevitabile il riferimento a quei fatti qualificati come reato in un preciso momento storico. Ne deriva che la stigmatizzazione rifletterà la selettività del processo di criminalizzazione: alla relatività del giudizio di riprovevolezza di determinate condotte corrisponderà la speculare relatività delle qualifiche di deviante, delinquente o criminale.

Ma non è questo l'unico aspetto a suscitare perplessità: c'è di più. Per potere sortire l'effetto di stigmatizzare, di imprimere segni di diversità, la pena deve colpire pochi bersagli. Si potrebbe compendiare quanto detto ricorrendo a icastiche espressioni utilizzate da alcuni Autori per sottolineare questa peculiarità, di

2 Osserva che lo stigma sia una pena in sé, un effetto aggiuntivo Sutherland, *IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI*. La versione integrale, traduzione italiana a cura di G. Forti, Milano, 1987, conseguenzialmente rilevando (p. 64): "Una multa civile è una sanzione pecuniaria senza l'ulteriore afflittività dello stigma criminale, mentre una multa penale assomma in sé entrambi gli effetti".

3 Per esemplificare: la criminalità economica continua, forse più ora che prima, a non essere altamente stigmatizzata dal legislatore; per una spiegazione criminologica dell'assenza di stigmatizzazione ed una elucidazione degli strumenti che l'hanno resa possibile, fondamentale è Sutherland, *IL CRIMINE DEI COLLETTI BIANCHI*, cit.

primo acchito quasi paradossale, del sistema penale: *sanzionare la maggioranza sarebbe privo di senso* ⁴; *la pena è un bene scarso* ⁵; *il sistema penale è una lotteria punitiva; l'apparenza deve prevalere sulla realtà* ⁶.

Espressioni queste che, pur nella loro diversità lessicale, alludono tutte e fanno riferimento ad una medesima realtà: la pena per potere esplicitare la sua efficacia stigmatizzante deve essere applicata a pochi soggetti ⁷.


Difatti, se i segni di diversità, che l'applicazione della sanzione penale imprime, fossero elargiti ai più, la pena non sarebbe più in grado di erigere quello spartiacque tra *santi e peccatori* ⁸, vedrebbe snaturata e compromessa la sua intima essenza, non risultando più in grado di differenziare, di sottolineare la diversità.

Nell'affrontare con maggiore consapevolezza critica gli impervi intrecci della stigmatizzazione, dobbiamo allora sempre tenere presente che il sistema penale tollera, per la sua stessa sopravvivenza, che un'elevata percentuale di fatti criminali non emerga ⁹ o sia ampiamente selezionata ¹⁰.

Questo vizio di origine che, nel "sorteggiare" solo pochi e selezionati soggetti tra i tanti che hanno commesso reati, il sistema penale presenta, rende ancora più discutibile tutto quanto l'ordinamento prevede per alimentare e spargere la stigmatizzazione penale.

Chiarito questo imprescindibile, ancorché ambiguo, aspetto del diritto penale, è opportuno fare emergere gli strumenti dei quali si avvale il sistema per creare e alimentare la stigmatizzazione, per imprimere segni di diversità a chi si è allontanato dalle regole del vivere civile in modo che sia riconoscibile a tutti.

Un tempo, tra l'altro non così lontano, esisteva il raccapricciante strumento del marchio a fuoco ¹¹, per cui sulla spalla, ad esempio, del *ladro*, del *truffato-*



⁴ In questi termini Kaiser, CRIMINOLOGIA, cit., p. 108.

⁵ Così Paliero, METODOLOGIE DE LEGE FERENDA: PER UNA RIFORMA NON IMPROBABILE DEL SISTEMA SANZIONATORIO, in Riv. it. dir. proc. pen., 1992, p. 560 e, già prima in "Minima non curat praetor". Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari, Padova 1985, p. 203.

⁶ In merito Paliero, MINIMA NON CURAT PRAETOR, cit., p. 207.

⁷ "La pena può conservare il proprio impatto sociale soltanto a condizione che essa non venga inflitta alla maggioranza": così Popitz, come citato da Forti, TRA CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. BREVI NOTE SU "CIFRE NERE" E FUNZIONE GENERALPREVENTIVA DELLA PENA, in AA.VV., DIRITTO PENALE IN TRASFORMAZIONE, a cura di G. Marinucci ed E. Dolcini, Milano 1985, p. 62.

⁸ L'espressione è di Kaiser, CRIMINOLOGIA, cit., p. 105.

⁹ Sulla cifra nera cfr. Forti, TRA CRIMINOLOGIA E DIRITTO PENALE. BREVI NOTE SU "CIFRE NERE" E FUNZIONE GENERALPREVENTIVA DELLA PENA, cit., p. 53, che ritiene (p. 72) la società "corresponsabile non più soltanto perché lascia sopravvivere le condizioni della devianza, ma altresì perché nel suo seno i vari autori sono ben più numerosi di quell'apparente minoranza su cui faraisicamente si abbatte il maglio della giustizia penale".

¹⁰ Sui processi di selezione fondamentale Paliero, MINIMA NON CURAT PRAETOR, cit., p. 203 s.

¹¹ Cfr. art. 7 del Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia, Milano, MDCCCX, seconda parte: "Il marchio e la confisca generale possono essere pronunciate unitamente ad una pena affittiva, nei casi determinati dalla legge". Lo stesso furto, a seconda delle modalità di esecuzione, era represso con la pena dei lavori forzati a vita o a tempo: cfr. artt. 382 ss.

re venivano impresse col fuoco rovente i segni dell'ignominia ¹². Oggi, fortunatamente, grazie anche al movimento di umanizzazione del diritto penale, mezzi così truculenti e atroci per rendere riconoscibili quanti hanno disatteso le regole del vivere civile non esistono più, come pure appartengono a quel tenebroso passato le pene infamanti, la gogna, la berlina, lo stesso bando che icasticamente voleva esprimere la cessata appartenenza della persona che aveva violato le regole a quel contesto ¹³.

Ma se, in questo momento, non dobbiamo più confrontarci con istituti tanto cruenti che esprimevano, con una stigmatizzazione così manifesta, il fine di erigere barriere fisiche e sociali tra chi aveva violato le regole della convivenza civile e chi, al contrario, le aveva rispettate, dobbiamo, peraltro, costatare che qualcosa della loro essenza, purtuttavia, è rimasto, camuffato sotto spoglie più raffinate, subdole, apparentemente indolori. Le disincrostazioni della *venerata ruggine* sono ¹⁴, difatti, lente nel loro procedere.

Si vuole cioè alludere a quel nugolo di conseguenze pregiudizievoli che si riversano, automaticamente, sulla persona a seguito dell'emanazione della sentenza penale di condanna e che trovano nell'iscrizione di essa nel casellario giudiziale lo strumento fondamentale perché possano concretizzarsi e abbattersi sul condannato. È, difatti, l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale a rendere riconoscibile e, perciò solo, stigmatizzabile, chi ha violato le regole del vivere civile, e la memoria storica dei precedenti penali che il casellario giudiziale serba, fa sì che il compito di reinserimento sociale del condannato sia fortemente intralciato e ostacolato, se non, addirittura, reso impossibile.

L'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna discende, automaticamente, quale primo effetto penale, dalla pronuncia di essa, rendendo possibile una cascata di effetti pregiudizievoli per il condannato sia in ambito penale che extrapenale e permettendo, così, di prolungare per un periodo di tempo estremamente lungo che, a volte, può coincidere con l'intera esistenza, la condizione di *diverso* ¹⁵.

Il problema che pone il casellario giudiziale non è legato al fatto di raccogliere biografie giudiziarie, quanto quello di rendere pubbliche le iscrizioni. Il regime della pubblicità delle decisioni fa chiaramente emergere la funzione difamante di tale istituto, che è quella di rendere facilmente riconoscibili coloro che si sono *macchiati* di determinati reati, onde emarginarli, allontanarli dall'*ordo*

12 "I condannati alla pena de' lavori forzati a vita, sono sempre marcati sulla pubblica piazza coll'impronta sovra la spalla destra di un ferro rovente, i condannati ad altre pene non subiranno il marchio che nei casi in cui la legge l'avrà congiunto alla pena loro inflitta": così i *Motivi del primo libro del codice penale presentati al Consiglio legislativo dai Signori Conti Treilhared, Faure e Giunti*, vol. I, Milano 1810, p.33.

13 Cfr. art 8 *Codice dei delitti e delle pene per il regno d'Italia*, Milano, MDCCCX: "Le pene infamanti sono: 1.° La berlina; 2.° Il bando; 3.° La degradazione civica".

14 L'espressione è di Beccaria, *DEI DELITTI E DELLE PENE*, a cura di F. Venturi, Torino 1970, § XXVIII, p. 69: "se essi, dico, lascian sussistere le antiche leggi, ciò nasce dalla difficoltà infinita di togliere dagli errori la venerata ruggine di molti secoli".

15 In merito a tale istituto sia consentito rinviare a Larizza, *LE PENE ACCESSORIE*, Padova 1986, pp.179 s.

purificato delle persone accettabili. Questo effetto non si realizza mediante la pura e semplice iscrizione, bensì con l'introduzione di meccanismi che consentono una pubblicazione e, quindi, una divulgazione dei dati relativi alle iscrizioni stesse.

Cave a signatis: ecco riassunta la funzione implicita dell'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. La possibilità che il sistema legittima di rendere pubbliche le iscrizioni non fa, quindi, che perpetuare quel processo di stigmatizzazione sociale sempre presente nella storia.

Di recente, la disciplina del casellario giudiziale è stata investita da una riforma che ha allontanata la materia dalla sede processualistica ¹⁶; ma, dal punto di vista della sostanza, non si possono rilevare coraggiosi mutamenti di rotta o una più accentuata attenzione nei confronti delle esigenze di risocializzazione. La nuova normativa nasce con lo scopo di adeguare la materia delle iscrizioni alle procedure di informatizzazione; di costruire, quindi, delle banche dati più efficaci. Si tratta, conseguentemente, di una riforma indotta dal crescente processo di informatizzazione che sta investendo tanti settori della vita pubblica.

Sin da un rapido sguardo la normativa varata non si discosta dall'impianto originario dato alla materia dal codice Rocco e ribadito, senza significative innovazioni, dal codice di procedura penale del 1988. Difatti, la riproposizione pressoché inalterata nell'art. 5, n. 1 della disciplina secondo la quale: "Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono", come pure il novero di provvedimenti iscrivibili disciplinato dall'art.3, n. 1, a) secondo il quale si iscrivono "i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti, del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 162, del codice penale, sempreché per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena", attestano una scelta di tralasciare continuità e un patente manifesto disinteresse del legislatore per il futuro del condannato.

Il regime delle certificazioni, ovvero della pubblicità dei trascorsi penali di una persona, risulta investito da alcune modifiche di rilievo. Tra i soggetti legittimati a richiedere i certificati compaiono, accanto alla pubblica amministrazione, i "gestori di pubblici servizi" ¹⁷; tale dilatazione ha prodotto, peraltro, come effetto quello che tale richiesta può concernere solo i certificati di cui agli artt. 23 e 27, ovvero quelli richiedibili dall'interessato, con le relative non menzioni, mentre, sotto il regime previgente (cfr. art. 688 c.p.p.), la pubblica amministrazione poteva ottenere, al pari dell'autorità giudiziaria, tutte le iscrizioni che comparivano al nome di una persona. Il nuovo regime di certificazione discrimina, quindi, tra l'autorità giudiziaria e l'interessato o la pubblica amministrazione.

16 Si tratta del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, che ha varato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Tale provvedimento può leggersi in DIRITTO PENALE E PROCESSO, 2003, p. 669; a commento si veda Canevelli, *ivi*, p. 677.

17 Cfr. art. 28 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

Quanto al fatto che l'autorità giudiziaria debba conoscere tutte le iscrizioni che si riferiscono a una determinata persona, *nulla quaestio*. In effetti, in assenza dell'esatta biografia giudiziaria della persona che il giudice si trova davanti, gli sarebbe oltremodo difficile orientare la sua attività all'esigenza specialpreventiva: non potrebbe procedere a un'eventuale contestazione della recidiva, alla concessione o meno della sospensione condizionale della pena, a un'adeguata commisurazione della pena ex art. 133 c.p., istituti questi che presuppongono che il giudice possa conoscere l'esatta biografia giudiziaria della persona che deve giudicare. Relativamente ai certificati a richiesta dell'interessato ¹⁸ o da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi ¹⁹, le sentenze che non compaiono nel relativo certificato sono, tutto sommato, di scarso rilievo come, ad esempio, le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, con la significativa eccezione, peraltro, dei provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale (patteggiamento) e, con l'ulteriore, stupefacente eccezione, a seguito della l. 12 giugno 2003, n. 134 che ha introdotto il c.d. *patteggiamento allargato*, dei provvedimenti emessi dal giudice a seguito dell'adozione di tale rito ²⁰.

Volendo riassumere, questi i punti nodali della disciplina: si iscrive, praticamente tutto; vige un regime di pubblicità assoluta delle iscrizioni nei confronti dell'attività giudiziaria, mentre nei confronti dei privati e delle amministrazioni pubbliche tale regime subisce alcune limitate eccezioni; sul fronte, poi, della eliminazione delle schede dal casellario giudiziale, solo la morte della persona a cui si riferiscono le iscrizioni o il decorso di ottanta anni dalla sua nascita possono conseguire tale effetto.

Si possono, sin da subito, avanzare dubbi sulla compatibilità costituzionale ex art. 27, 3 comma Cost., di una disciplina che puntellandosi sulla *perennità* delle iscrizioni ²¹, sulla quasi totale menzionabilità e sulla pubblicità delle medesime senza rilevanti limiti, manifesta i suoi effetti pregiudizievoli proprio nel momento in cui, all'uscita del carcere, l'ex detenuto ha bisogno che non si frappongano ostacoli al suo tentativo di reinserimento.

È da rilevare che nell'affrontare la problematica del casellario giudiziale il legislatore deve raggiungere un contemperamento tra due interessi in conflitto: quello della società ad essere informata e quello del condannato ad essere inserito nel contesto sociale, una volta scontata la pena. Il casellario giudiziale e, soprattutto, il regime della pubblicità delle iscrizioni costituisce un potente mezzo di stigmatizzazione sociale che addita al discredito dell'opinione pubblica colui che è stato condannato, anche se *ha finito di pagare il suo debito con la società*. La persona *etichettata, stigmatizzata* vede, di conseguenza, diminuire, notevolmente le chances di reintegrarsi nel contesto sociale, a detrimento, quindi, di quell'istanza di risocializzazione che pare orientare gli attuali sistemi penali.

18 Cfr. artt. 24 e 25 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

19 Cfr. artt. 28 e 29 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.

20 Sui possibili fruitori del patteggiamento cfr. gli appropriati rilievi di Marinucci.

21 Colpisce molto la perpetuità della iscrizione della condanna nel casellario giudiziale. L'iscrizione si rivela così una pena e, per di più, perpetua dal momento che, a prescindere dall'evoluzione che può avere subito il condannato nel corso degli anni, ne accompagna a vita l'esistenza. In aggiunta, l'iscrizione perpetua affascia nel medesimo regime reati di gravità tra loro diversa.

La composizione di questo conflitto sembra, ancora una volta, avere privilegiato l'interesse della società ad avere un'informazione piena (o quasi) sul passato penale di alcuni suoi membri.

Ma, un simile approccio manifesta una patente contraddizione con tutto quello che lo Stato ha fatto e cerca di fare per rendere l'applicazione e l'esecuzione della pena attente alle esigenze di risocializzazione del condannato.

Difatti, da quando l'idea di risocializzazione è penetrata sempre più prepotentemente tra le direttive fondamentali dei sistemi penali, la disciplina italiana del casellario giudiziale ferma, tutto sommato, al 1930, riflette una concezione che è stata superata dalla stessa evoluzione dei tempi.

Non si riscontra alcuna apertura all'istanza di risocializzazione dal momento che il casellario giudiziale, in aderenza al più generale disegno di drastica lotta alla criminalità viene, soprattutto, concepito come efficace mezzo di controllo sociale, destinato a respingere dal contesto sociale quanti non possono vantare una *verginità* giudiziale. La disciplina appare, allora, strumentale al raggiungimento dell'obbiettivo opposto del reinserimento: quello dell'allontanamento delle persone con un passato penale.

C'è di più. La necessità di un adeguamento della disciplina del casellario giudiziale alle direttive costituzionali nasce dal fatto che, nella prassi, l'ottenimento di un posto di lavoro è subordinato alla presentazione del certificato penale.

Oltre alle pene accessorie, quali l'interdizione dai pubblici uffici che creano esclusione, sono numerosi i testi legislativi che ricollegano al semplice fatto di avere riportato una sentenza di condanna l'insorgere di svariate preclusioni, che si traducono, il più delle volte, in sbarramenti all'esercizio di numerose attività. La sentenza penale di condanna produce, così, *effetti a cascata* anche in sistemi diversi da quello penale.

È chiaro che se numerosi testi legislativi fissano delle preclusioni, richiedendo di non avere mai subito condanne, l'obbiettivo del reinserimento diventa difficile da raggiungere.

Ancora una volta è *la disciplina del casellario giudiziale a porre intralci sulla via della risocializzazione*, vanificando tutto quanto il legislatore, ad esempio, ha fatto per rendere l'esecuzione della pena propiziatrice di *chances* di rieducazione.

E alla base di tale disciplina traspare una scelta inequivoca, di impressionante continuità legislativa: chi ha violato la legge penale non è più considerato un cittadino eguale agli altri. Rimarrà sempre diverso perché è lo Stato a imprimergli dei marchi indelebili. Il passato penale, nonostante l'espiazione della pena, ritorna sempre a galla. È un passato che non passa.



Magistratura di Sorveglianza o Tribunale della Pena?

Alessandro
Zaniboni

Nei quasi trenta anni trascorsi dalla riforma penitenziaria del 1975 il ruolo del magistrato di sorveglianza ha subito notevoli mutamenti: in via di prima approssimazione si può affermare che la *fase di sorveglianza* è divenuta sempre più una *quarta fase di giudizio* caratterizzata, tra l'altro, dall'attitudine a incidere effettivamente sulla libertà personale dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile. Alcuni interventi del legislatore, inoltre, (si pensi soprattutto alla cosiddetta *legge Simeone*), ispirati dall'evidente intento di porre un argine al sovraffollamento da *quarto mondo* degli istituti di pena italiani, hanno contribuito a un'ulteriore trasformazione: la magistratura di sorveglianza, creata come organo principalmente volto a trattare questioni (giurisdizionali e amministrative) d'origine *intra-muraria*, si trova ora ad occuparsi in modo consistente non solo di detenuti ma anche di persone libere seppur condannate definitivamente a pena contenuta (tre o quattro anni di reclusione secondo i casi) e in attesa di conoscere le modalità con le quali dovranno espiare tali pene.

Trasversalmente a questi fenomeni e grazie a vari interventi della *Corte Costituzionale* si è assistito a un graduale ma costante e netto processo di *giurisdizionalizzazione* della fase esecutiva delle pene, peculiarità distintiva rispetto ai sistemi d'esecuzione penale stranieri e certamente provvida e rispettosa della nostra cultura giuridica: non bisogna dimenticare che un ordinamento che pone un giudice a sovrintendere la fase dell'esecuzione, comporta un assetto di garanzie certamente superiore (quantomeno in linea teorica) rispetto a un sistema affidato alle emanazioni del potere esecutivo.

Nel corso del tempo, peraltro, l'attività della magistratura di sorveglianza si è notevolmente appesantita, circostanza che ha determinato varie conseguenze negative tra le quali, in primo luogo, la materiale impossibilità di frequentare gli istituti con la doverosa assiduità. Basti citare dal 1998 a oggi :

- la promulgazione della citata *legge Simeone* che ha introdotto, tra l'altro, delicate competenze monocratiche in tema di applicazione provvisoria delle misure alternative alla detenzione;

- la riforma in tema di *liberazione anticipata* che ha determinato, per certi aspetti opportunamente, la nuova competenza monocratica (e non più collegiale) rivelatasi, purtroppo, avere un effetto *moltiplicatore*: infatti le *impugnazioni avverso provvedimenti reiettivi* (anche solo parzialmente, tipologia tutt'altro che rara) sono ora trattate dal Collegio nel merito, mentre in precedenza l'ordinanza del Tribunale poteva essere in via di gravame deliberata solo dalla Corte di Cassazione;

- la nuova normativa in tema di *immigrazione* introdotta il 30/7/2002 che ha creato *ex-novo* competenze in tema di espulsione (materia peraltro *filosoficamente* in contrasto con gli aspetti principali e più qualificanti della funzione di sorveglianza e difficilmente conciliabile con i dettami dell'art. 27 della Costituzione);

- il recentissimo (agosto 2003) nuovo istituto del cosiddetto *indultino* sul quale sarà opportuno soffermarsi in seguito;

- l'introduzione di nuove e variegiate forme di *detenzione domiciliare*, sicuramente opportuna da un punto di vista sistematico, che, tuttavia, ha comportato ulteriori difficoltà non solo in relazione agli appesantiti carichi di lavoro ma

anche di interpretazione e coordinamento con norme previgenti.

A fronte di questa prolifica produzione normativa rimane, questa sì ferma e immutabile, la penosa situazione degli organici del personale amministrativo e, soprattutto in alcune sedi giudiziarie, anche del personale di magistratura.

Nell'ambito di questo quadro generale, quindi, è suonato quasi beffardo l'intervento della Corte Costituzionale che ha, per eccesso di delega, "eliminato" l'unico intervento del legislatore in controtendenza: mi riferisco al provvedimento normativo che, l'estate dello scorso anno, aveva eliminato la competenza del magistrato di sorveglianza in tema di pene pecuniarie (fonte di carico notevole per tutti gli uffici di sorveglianza) attribuendola al giudice dell'esecuzione.

Pur non volendo entrare nel merito giuridico della questione, non posso tacere che lo spreco di risorse ed energie rivolte a tale settore appare sempre più antistorico anche per il carattere obsoleto dell'intera normativa (anche sostanziale) *de quo*.

Io credo che uno dei principali nodi critici da sciogliere in un futuro sperabilmente non lontano (come chiosò efficacemente J. M. Keynes "... nel lungo periodo saremo tutti morti") sia quello di pervenire, finalmente, a una razionalizzazione organica e sostanziale della materia, delle competenze e dell'attività della magistratura di sorveglianza magari iniziando, formalmente ma non formalisticamente, dalla denominazione che sancisca la vera natura di questa funzione che è quella di un *Tribunale della pena*.

Sarebbe poi necessario procedere a una ridefinizione degli ambiti di competenza che riconosca il portato evolutivo dei trenta anni trascorsi: da un lato la progressiva *giurisdizionalizzazione* della esecuzione della pena e, dall'altro, il particolare risalto opportunamente attribuito dalla Corte Costituzionale alla funzione rieducativa prevista dall'art. 27 della *Carta fondamentale*, vera e propria stella polare del sistema, pur senza disconoscere l'attualità e la necessaria presenza delle altre finalità storicamente attribuite alla pena detentiva.

Allora, e conseguentemente, è auspicabile una concentrazione dell'attività del magistrato di sorveglianza su funzioni prettamente giurisdizionali espungendo le tratte competenze amministrative o para-amministrative.

È augurabile una competenza esclusivamente rivolta alle pene detentive, nel quadro di una doverosa ridefinizione generale tale da consentire al magistrato di riappropriarsi di un'attività necessariamente negletta come quella di *visitare frequentemente gli Istituti di pena* al fine, soprattutto, di conoscere meglio il vero soggetto del suo particolare e difficile giudizio: *l'uomo detenuto, il reo visto nel suo dinamico divenire*, nel suo cambiamento (in meglio o in peggio) e non riduttivamente fotografato come *homo delinquens* nella *istantanea* della commissione del delitto.

Se il futuro *Tribunale della pena* avrà il privilegio di potersi concentrare sull'essenza della sua funzione, giudicando, magari sulla

base di risultanze istruttorie più raffinate, se un reo possa o non possa (o non debba) espriare la pena in carcere piuttosto che in forma alternativa, io credo che tutti (giudici, utenti, condannati, comunità) ne trarranno notevole giovamento, nella ribadita convinzione che l'efficienza di un sistema si misuri anche sulla sua comprensibilità esterna e nel sicuro convincimento che anche una profonda revisione dei contenuti delle singole misure alternative alla detenzione possa contribuire a raggiungere un risultato quanto mai auspicabile: il sempre più largo *coinvolgimento, da più parti sentito come irrinunciabile, della comunità civile esterna (volontariato, istituzioni, mondo imprenditoriale, enti territoriali) nelle tematiche attinenti il carcere, la pena, i detenuti.*

La barra del timone, purtroppo, non sembra porsi in questa direzione: si prenda a esempio la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni introdotta con legge 1/8/2003 n. 207, comunemente nota come *indultino* (e l'uso lessicale del diminutivo appare decisamente opportuno e significativo...), che ha determinato l'insorgere di non trascurabili problematiche. Anzitutto questo nuovo istituto costituisce una sorta di *tertium genus* comportante difficoltà interpretative: non è un beneficio premiale ma non è automaticamente concedibile; non è una misura alternativa alla detenzione ma è accompagnato da un dettato prescrizionale mutuato dall'affidamento in prova al Servizio Sociale.

Questa scarsa chiarezza di fondo è stata probabilmente originata da una scelta di compromesso tra le elevatissime istanze di un nuovo beneficio indulgenziale (l'ultimo indulto risale al 1990) e l'incapacità delle forze politiche di concordare in merito all'adozione degli ordinari e tipici strumenti clemenziali (amnistia e indulto appunto) che abbisognano costituzionalmente di maggiori qualifiche.

Prima conseguenza, ingenerata anche da una mediazione di qualità non eccelsa da parte degli organi d'informazione, è stata aver favorito nella popolazione detenuta la crescita d'aspettative francamente esagerate in relazione all'estensione del beneficio (si pensi alle esclusioni oggettive e soggettive nonché alle ottemperande esigenze di controllo e di sicurezza di cui all'art. 4 comma 1° lett. b della legge ultima citata) e con riguardo alla celerità dei procedimenti (gli obblighi istruttori connessi alle citate esigenze hanno reso impossibile l'emana-zione di provvedimenti concessivi nell'arco di poche settimane, complice anche il periodo feriale d'entrata in vigore della legge).

A conclusione di queste brevi riflessioni rimane la convinzione che il sistema dell'esecuzione penale in generale e il sistema penitenziario in particolare soffrano, a tutt'oggi, dell'esistenza di uno iato, di uno scarto tra l'impianto teorico-normativo (unanimemente riconosciuto come avanzato anche da osservatori internazionali e nobilitato dalla recente introduzione del nuovo regolamento penitenziario nel 2000) e la sua applicazione pratica e positiva, soffocata dalla strutturale carenza di risorse e, talvolta, dalla maldestra allocazione delle stesse.

Tuttavia, ritengo auspicabile che tutti gli operatori a vario titolo coinvolti, ripongano per una volta il *libro delle doglianze* (peraltro motivate) per contribuire fattivamente a una nuova organizzazione della materia, a mio giudizio improcrastinabile, agendo con la necessaria cura al fine di evitare un pericolo atavico: gettare via il bambino con l'acqua sporca.

PIANETA CARCERE

**Garantire,
Mediare.
Il Difensore
Civico
delle Persone
Private
della Libertà
Personale**

Luigi
Manconi

Tanti anni fa, quand'ero giovane e molto energico, ebbi la ventura di passare un po' di mesi in alcune carceri del nostro paese, a causa di qualche confronto- come dire? eccessivamente aspro - con *opposte fazioni* (secondo la definizione dei giornali dell'epoca). Passai del tempo anche all'interno del carcere di Firenze e qui mi capitò di chiedere- attraverso l'apposita *domandina*- il permesso di acquistare mezzo chilo di aglio.

Proprio così: mezzo chilo; e la ragione di questa abnorme richiesta consisteva nel fatto che ci distribuivamo spese e incombenze dei vari acquisti per i pranzi in comune e per la dispensa condivisa.

La risposta fu un NO vergato a caratteri cubitali sul foglio della *domandina*, restituitami dopo oltre otto settimane di attesa. Forse la memoria mi gioca un brutto scherzo, forse esagero in rimembranze, ma fu proprio quel NO così prepotente e definitivo, così lento ad arrivare e così irrazionale- perché senza spiegazione e senza appello- ad apparirmi come la massima ingiustizia patita in quei mesi (il che, di per sé, qualifica come relativamente privilegiata quella esperienza).

Non sto dicendo che nasca da lì, e allora, la mia convinzione dell'opportunità (meglio: dell'urgenza) di un difensore civico dei reclusi: ma, indubitabilmente, quell'esperienza personale, e altre successive, non dirette e non personali, hanno contato e contano. Così come contano, e molto, altre considerazioni di ordine più generale. Innanzitutto, queste: **a)** l'eccessivo cumulo di funzioni attribuite ai magistrati di sorveglianza, nei fatti sempre più giudici della concreta esecuzione della pena e con sempre meno tempo a disposizione per esercitare

funzioni di controllo; **b**) l'ampia presenza di detenuti tossicodipendenti e stranieri (intorno al 50 per cento della popolazione detenuta): soggetti socialmente assai deboli e più esposti al rischio di abusi e discriminazioni; **c**) il crescente sovraffollamento, che rende ancora più difficile, incerto e discrezionale l'utilizzo dei servizi disponibili (pochi o tanti che siano) e il godimento dei diritti riconosciuti (pochi o tanti che siano). (Si veda più diffusamente, su ragioni e funzioni del garante, l'esauriente articolo di Franco Della Casa, PER UN PIÙ FLUIDO (ED ESTESO) MONITORAGGIO DELLE SITUAZIONI DETENTIVE: IL DIFENSORE CIVICO DELLA LIBERTÀ PERSONALE, in *Politica del Diritto*, n.1/2003).

Tutto ciò rende più che mai necessario individuare nuove forme di controllo della legalità nei luoghi di detenzione, senza mettere in discussione quelle esistenti, al fine di istituire un nuovo soggetto di vigilanza e di verifica delle condizioni di privazione della libertà. Un soggetto che- per procedura di nomina e per cultura giuridica- garantisca una effettiva terzietà.

Qual è la situazione attuale? Oggi, in Italia, il garante delle condizioni di detenzione nelle carceri è il magistrato di sorveglianza; i parlamentari e i consiglieri regionali dispongono di un potere di visita; e la legge individua i soggetti (quasi tutti interni all'amministrazione penitenziaria), cui i detenuti possono rivolgere reclamo. Non esistono, invece, forme di ispezione nelle stazioni di polizia e nelle caserme dei carabinieri, quasi che le camere di sicurezza non siano anch'esse veri e propri luoghi di detenzione (e le cronache degli ultimi anni ci dicono quanto sia importante quest'ultima questione).

In ogni caso, è palese che la normativa vigente risulti inadeguata ed esiga nuove figure e nuove funzioni. In particolare, la presenza di un soggetto terzo e indipendente rispetto alle amministrazioni può risultare utile per un'altra ragione ancora: in un carcere, gli equilibri nelle relazioni tra i diversi soggetti sono estremamente precari e basta poco per farli saltare. Ogni intervento dall'esterno deve tenere conto della difficoltà e della fragilità dei rapporti fra la popolazione detenuta e il personale di polizia penitenziaria, nella consapevolezza che detenuto e agente di polizia, seppur soggetti conflittuali, presentano tratti comuni di debolezza (anche nell'insuperabile asimmetria dei rapporti di forza).

Questa premessa porta a dire che il garante della libertà personale dei reclusi ha quale primario compito, in piena coerenza con la tradizione della difesa civica, l'obiettivo- cruciale e delicatissimo- della *mediazione*. Ovvero l'allentamento delle tensioni, la creazione di uno spazio comune di incontro e di relazione, la raccolta e l'organizzazione di un patrimonio di informazioni e di conoscenze, l'esercizio di deterrenza rispetto a possibili maltrattamenti e abusi, la possibilità di rendere pubbliche le condizioni di detenzione e la loro iniquità.

In ogni caso, va detto con molta chiarezza che il difensore civico non deve aggiungersi ai soggetti a cui è già ora possibile rivolgere reclamo formale, perché l'informalità è il *modus operandi* e, insieme, la risorsa di questa figura e di questa funzione. La sua attività non mira a concludersi in rigetti o accoglimenti e non richiede il rispetto di forme solenni: bensì è il prodotto di sollecitazioni provenienti dalle più diverse fonti e con le più differenti forme. E tuttavia- questo è il punto più importante e, insieme, il più delicato- l'attività del difensore civico richiede poteri ispettivi paragonabili a quelli posseduti dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (**CPT**).

Alcuni esempi di attività possono chiarire l'importanza di tale funzione: abbreviare i tempi per un ricovero ospedaliero; informare sull'accesso al patrocinio gratuito per i non abbienti e contribuire alla possibilità di ricorrervi; solle-

citare la realizzazione dei lavori necessari per migliorare le condizioni igienico- sanitarie dell'istituto; assicurare il rispetto dei diritti previdenziali del detenuto lavorante; garantire, tramite visite ispettive, una continua verifica del rispetto di *standard* minimi di trattamento; verificare la congruità e la compatibilità delle circolari ministeriali con l'ordinamento; monitorare i regolamenti interni, la loro compatibilità con condizioni dignitose di detenzione e con gli *standard* europei e la loro fruibilità da parte degli stranieri.

Nel novembre del 2002, a Roma, in un convegno alla Camera dei deputati, i responsabili Giustizia dei partiti di centrodestra e di centrosinistra hanno trovato la più ampia convergenza su un testo comune, oggi all'esame della commissione Affari costituzionali di quel ramo del parlamento. Il testo in questione tiene conto delle esperienze in corso in altri paesi europei (Austria, Danimarca, Ungheria, Norvegia, Olanda, Portogallo, Finlandia, Inghilterra, Scozia), e disegna una figura compatibile con i caratteri dell'ordinamento italiano.

Una figura di nomina parlamentare: dunque, dotata di autonomia e di indipendenza e i cui poteri- accesso alle strutture e libera consultazione di tutti gli atti ritenuti utili- devono essere esercitati senza restrizioni e senza condizionamenti.

A questi poteri va affiancato un meccanismo sanzionatorio non tradizionale. Per capirci: in primo luogo, una strategia di persuasione e, in secondo luogo, ma solo quando quella fosse andata a vuoto, una dichiarazione pubblica e pubblicizzata di biasimo: senza escludere, nei casi più gravi, l'attivazione di un procedimento disciplinare. È evidente, anche dai particolari connotati dei meccanismi di sanzione, la finalità innanzitutto preventiva e propositiva del difensore civico dei reclusi. E la sua funzione, innanzitutto, di mediazione-persuasione.

Resta il fatto che il disegno di legge sull'ufficio nazionale del Garante dovrà percorrere il suo iter parlamentare e non è possibile prevederne l'esito e, tanto meno, i tempi. Nelle more, si è ritenuto saggio procedere a una sorta di anticipazione-sperimentazione, attraverso l'istituzione di difensori civici dei diritti dei detenuti presso le amministrazioni locali: e, in particolare, a livello comunale. Una figura dotata di una base giuridica più fragile, ma non per questo superflua. Tutt'altro.

Non si tratta di un *escamotage* o di una scorciatoia per aggirare resistenze altrimenti insormontabili. Si vuole verificare, piuttosto, la possibilità di tutelare i diritti nello spazio ravvicinato e circoscritto- capace di maggiore trasparenza e suscettibile di più attenta vigilanza- della dimensione locale; e, dunque, delle istituzioni locali e della rappresentanza democratica locale, fatta di integrazione e bilanciamento tra poteri e controlli.

Già i consigli comunali di Roma (maggio 2003), di Firenze (ottobre 2003) e di Bologna (gennaio 2004), hanno approvato all'unanimità la delibera che istituisce il Garante delle persone private della libertà personale. Altre amministrazioni cominciano a discuterne. È un buon inizio.

INTRODUZIONE

Sicurezza Sociale, Certeza della Pena, Misure Clemenziali*

Vincenzo
Militello

L'ampiezza delle implicazioni sociali, culturali e giuridiche connesse alle tre coppie concettuali proposte dal titolo, costringe a un rigoroso e non facile *self-restraint*. Il contesto di impegno nel *pianta carcere*, in cui si situano queste osservazioni, suggerisce di circoscrivere l'attenzione più che alla problematica generale del sistema sanzionatorio nel suo complesso, alla considerazione specifica del ruolo affatto centrale affidato ancora oggi alla pena detentiva. D'altra parte, rispetto alle risalenti problematiche connesse a questo istituto e alla sua permanenza nella assoluta prevalenza degli ordinamenti giuridici contemporanei, l'occasione di rinnovato e più diretto interesse può essere fornita dalla discussione parlamentare in corso sul provvedimento favorevole a un recupero della libertà per una fascia della attua-

le popolazione carceraria, che almeno nell'etichetta mediatica (*indultino*) svela la sua natura di misura clemenziale, non certo evidente nella paludata intitolazione riservata agli addetti ai lavori (*Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di tre anni*).

Cercherò allora di individuare alcuni fili fra le tre coppie concettuali del nostro tema con particolare riferimento ad alcuni nodi problematici emergenti dalla duplice prospettiva che è indicata da contesto e occasione dell'iniziativa.

A tal fine, pur consapevole che ci muoviamo in un terreno non logico-formale, ma pregno di valori e dunque sottratto alla proprietà commutativa dell'irilevanza nell'ordine dei fattori rispetto al risultato, muterò la sequenza del titolo in funzione delle mie più specifiche competenze, certo che gli altri qualificati partecipanti al dibattito potranno percorrere itinerari diversi per una più esauriente trattazione del tema. In particolare, prenderò le mosse dall'idea della certezza della pena come elemento pregnante della funzione della stessa (in un'ottica dunque essenzialmente logica), per esaminare quindi il passaggio dal monolitico sistema del codice Rocco alla disintegrazione attuale della realtà vigente (dimensione giuridico-positiva), e verificarne l'impatto sulla nostra realtà carceraria, anche in confronto al quadro internazionale (dimensione empirica).

Le considerazioni così sviluppate non potranno certo essere esaustive di una tematica inesauribile come quella che ci occupa, ma mi auguro che possano quantomeno essere utili per verificare lo stato del dibattito sulla riforma del codice penale anche in relazione alle recenti proposte di misure clemenziali (prospettiva politico-criminale).

LA CERTEZZA DELLA PENA: REQUISITO INDEFETTIBILE DEL SISTEMA PENALE O CONDIZIONE DI EFFICACIA?

In un sistema penale alieno da prospettive metafisiche, espressione di uno stato democratico che tuteli valori o interessi di tale importanza da meritare il

* *L'articolo riprende l'intervento alla tavola rotonda organizzata il 3 aprile 2003 dall'Associazione Volontariato Penitenziario Palermo*

ricorso allo strumento più incisivo sui diritti dei cittadini, la certezza della pena non è più quella espressione di una giustizia assoluta che è alle radici dell'idea retributiva. L'espressione più netta di questo ordine di idee ormai superato, e che peraltro ha origini ideali ancor più risalenti, si ritrova nel famoso paradosso di Kant, che affida ad una società prossima ad autosciogliersi il compito di eseguire come suo ultimo atto la condanna a morte dell'omicida.

Invece, una società che non ha alcuna legittimazione ad arrogarsi le veci di una giustizia superiore affida alla pena un compito ben più contingente, anche se non meno importante; prevenire la commissione di reati, vale a dire di comportamenti offensivi di alcuni valori ritenuti meritevoli di particolare tutela degli stessi consociati. La funzione di prevenzione dei reati si esplica non solo attraverso il collegamento delle pene ai comportamenti illeciti, ma in uno scenario ben più vasto, che si estende dalle istituzioni del controllo sociale (famiglia, scuola, istituzioni religiose, mondo del lavoro, associazioni di volontariato, ricreative, sindacali, partitiche) alle altre forme di interventi giuridici extra-penali (come le misure di prevenzione ante- delictum).

Non vi è dubbio però che un ruolo non secondario compete ancora al collegamento di sanzioni penali alle condotte indesiderate prescritto dal legislatore e che si articola nei tre momenti della minaccia, dell'applicazione e dell'esecuzione delle pene. Sin dalle prime formulazioni della teoria della prevenzione generale da parte dei teorici del c.d. illuminismo penale (Beccaria, Bentham e Feuerbach) è stata sottolineata l'importanza che il complessivo funzionamento del sistema penale riesca ad assicurare che un tale collegamento non rimanga sulla carta, ma assuma un significato di effettività nella sua realizzazione concreta.

In questo quadro tradizionale, fra i tre fattori che cooperano nel risultato (gravità, certezza e prontezza delle pene) proprio quello della certezza è da sempre il più incontestato a livello teorico: a differenza della gravità- che può portare al terrorismo penale- e della prontezza delle pene- che viene da molti svalutata- la sottolineatura della certezza è una costante da Beccaria sino ai recenti studi americani sulla deterrenza.

A ben vedere peraltro il termine di certezza è però carico di una promessa che non tarda a rivelarsi illusoria: poiché è accertato che nessun sistema penale riesce mai a perseguire tutte le singole condotte illecite, sul piano logico è più esatto parlare in termini di probabilità di applicazione della pena come conseguenza della condotta incriminata.

Questo fattore assume un ruolo dunque essenziale per garantire l'effettività del sistema penale e la conseguente efficacia nella realizzazione delle proprie finalità preventive.

IL PIANETA CARCERE DALL'ULTRA- EFFETTIVITÀ DEL CODICE ROCCO ALLA DISGREGAZIONE CONTEMPORANEA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.

Come si attegga l'effettività della pena nel sistema penale italiano? La risposta non può che essere storicamente condizionata. Nel sistema del codice Rocco il disegno era estremamente rigido, ma non privo di linearità: centralità della pena detentiva, pene pecuniarie solo con effetto di rinforzo o comunque per gli illeciti di minima gravità, livelli sanzionatori in assoluto elevati anche a confronto dei codici europei coevi, strumenti per evitare l'impatto con il carcere estremamente limitati (la sola sospensione condizionale peraltro in ambiti molto ristretti), un potere discrezionale del giudice regolato da criteri di esercizio legislativamente previsti.

Per segnalare l'eccessiva rigidità di questo sistema- si potrebbe in proposito parlare di ultra-effettività della pena del codice Rocco- non era necessario attendere la Costituzione, con il suo principio rieducativo in relazione alle sanzioni pena-

li: già subito dopo il crollo del regime fascista, unitamente all'abrogazione della pena di morte, vengono reintrodotti le circostanze attenuanti generiche, che aprono il passo a quella progressiva marcia verso l'incremento della discrezionalità del giudice, che da rimedio contro il rigore delle comminatorie edittali, ha finito per trasformarsi in fattore di erosione della stessa legalità della pena.

Significativo è il dato che questo percorso si snoda parallelamente all'insuccesso nei tentativi di riforma del codice penale, come prova già il D.L. del 1974 poi trasformato nella l. 220, che introdusse la possibilità di bilanciamento fra circostanze ad efficacia speciale (art. 69 co. 4), ma anche l'estensione della continuazione fra reati eterogenei e la facoltatività della recidiva.

Al contempo, prende piede l'idea della decarcerizzazione come forma più avanzata per attuare l'impegno costituzionale dell'art. 27 co. 3. Qui la svolta è la legge di riforma dell'ord. pen. n. 354/1975, che non si limita a proclamare l'idea del trattamento individualizzato in carcere, ma introduce le prime significative misure alternative alle pene detentive brevi (affidamento in prova al servizio sociale). Per successivi passi, che qui possono essere solo richiamati per rapidi cenni, la rigorosa connessione fra fatto illecito e sanzione astratta e il ruolo prioritario della pena detentiva - vale a dire proprio quei caratteri che si sono visti essenziali nel codice Rocco - vengono sempre più vulnerati da provvedimenti che ampliano le possibilità di contrattare la pena applicabile in concreto (il c.d. patteggiamento) e che tentano di evitare il contagio criminale in carcere sfuggendo all'internamento in tale istituzione in un numero crescente di casi (leggi Gozzini e Simeoni).

Un percorso che è ancora pienamente aperto: è in fase avanzata di esame parlamentare l'iniziativa di allargare il tetto di pena detentiva che può essere oggetto di patteggiamento.

Un'opera, del resto, che non è solo del legislatore, in quanto anche la giurisprudenza vi gioca un ruolo da protagonista. In sede di commisurazione giudiziale della pena si fa ampio ricorso alla sospensione condizionale della pena, al bilanciamento di circostanze, alle circostanze attenuanti generiche: ogni mezzo è buono pur di riuscire a mitigare i livelli sanzionatori del codice Rocco, avvertiti come eccessivi.

A fronte della mancata presa sul serio del fondamentale canone di politica criminale che prescrive la sussidiarietà del diritto penale e il valore di ultima ratio da assegnare alle pene criminali e segnatamente a quelle detentive, l'atteggiamento della giurisprudenza per mitigare l'inflizione delle pene si configura come una sorta di contrappeso di fatto, che serve ad evitare che il sistema scoppi soprattutto nella fase dell'esecuzione penitenziaria.

Tuttavia, la situazione che così si configura alla fine degli anni '90 è del tutto irrazionale rispetto ai canoni della moderna politica criminale: il sistema penale è infarcito di un numero molto elevato di violazioni; la maggior parte di queste prevede sanzioni di tipo detentivo; al contempo e d'altra parte, non si riesce ad accertare una gran massa di reati e dunque ad applicare le conseguenti sanzioni.

La situazione diviene ben presto esplosiva: e ciò non tanto per ragioni teoriche collegate alla presa di coscienza del rilievo dei principi di una corretta politica criminale, ma per ragioni essenzialmente pratiche, fra l'altro collegate a una reazione nei confronti di un *indulgenzialismo*, avvertito come incapace di razionalizzare il sistema penale.

Anche a tralasciare l'impatto delle misure premiali per i collaboratori di giustizia - che da sole richiederebbero un approfondimento autonomo - si possono comunque richiamare altre spie significative del passaggio indicato: per un verso, il giro di vite nelle procedure costituzionalmente richieste per ricorrere

all'amnistia, tradizionale valvola di sfogo nei momenti di sovraffollamento delle carceri, e per altro verso, le conseguenze sul versante sanzionatorio del c.d. pacchetto sicurezza, emanato nel corso della precedente legislatura, che blocca tra l'altro la possibilità tecnica di ricorrere al meccanismo del bilanciamento di circostanze per abbattere in fase giudiziaria il livello sanzionatorio di comportamenti oggetto di particolare allarme sociale (furto con scippo o in abitazione).

LE CONSEGUENZE SULLA POPOLAZIONE CARCERARIA IN ITALIA E LE NON INCORAGGIANTI PROSPETTIVE DI RIFORMA

In un quadro contraddittorio come quello sin qui descritto è facile che si innestino strumentalizzazioni di vario segno, specie in un periodo in cui il tema generale della Giustizia ha assunto un ruolo assolutamente centrale in uno scontro politico spesso infuocato. In un momento tanto delicato è ancor più importante tentare di ragionare sulle cose, guardando dunque alla consistenza empirica del funzionamento del sistema penale. Istruttiva è in proposito la considerazione delle statistiche ISTAT in materia criminale (ANNUARIO DELLE STATISTICHE PENALI, il cui ultimo volume disponibile comprende dati sino all'anno 2000).

Più che il dato relativo dei delitti denunciati (circa il 7% in meno rispetto all'anno precedente, ma anche in conseguenza del provvedimento di depenalizzazione emanato nel 1999) appare interessante considerare l'aumento di oltre il 10% delle condanne definitive per delitto (nel 2000 308.300, contro le 278.660 dell'anno precedente), e soprattutto l'aumento della popolazione carceraria (54.039, pari a- 2,2% rispetto all'anno precedente: 52.870). Nonostante ciò, il tasso di popolazione carceraria è di circa 90- 100 detenuti ogni 100.000 abitanti: esso si colloca nella media europea e anzi è minore a Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, ed è sostanzialmente pari a Francia e Germania.

Quest'ultimo dato sorprende anche gli addetti ai lavori, in quanto è noto che per un verso in Francia la varietà delle risposte sanzionatorie penali è molto ampia, e che in Germania è molto elevato il ricorso alla sospensione della pena detentiva, accompagnata da strumenti sanzionatori non custodialistici.

Di fronte alla situazione così sinteticamente richiamata, appare più facile valutare il ricorso a una misura come quella inizialmente richiamata del c.d. indultino, nato per aggirare sostanzialmente l'ostica procedura vigente per la misura indulgenziale classica dell'amnistia. Il provvedimento in discorso- nel testo approvato alla camera il 4 febbraio 2003- consente la messa in libertà di un certo numero di soggetti attualmente ristretti in carcere e con pene residue fino a tre anni (pur sempre con l'esclusione per determinati reati).

Rispetto a questo effetto, non si può che convenire che la misura avrebbe conseguenze importanti sull'attuale sovraffollamento delle carceri: sempre la stessa fonte ISTAT indica che i condannati a pene fino a tre anni sono oltre il 60% dell'intera popolazione carceraria.

Ma questo dato immediato non deve ingannare: si tratterebbe pur sempre di una misura- tampone, che- se non collocata in contesto riformatore di più ampio respiro- è destinata a cedere il passo a un ritorno alla situazione di partenza: solo una riforma dei presupposti di applicabilità delle pene e del relativo regime dicommisurazione può raggiungere il difficile obiettivo di un sistema penale più giusto ed efficiente.

Ma su questo ben più impegnativo versante le aspettative sono ancora meno ottimistiche di quelle già non facili del provvedimento di clemenza in esame. Mentre quest'ultimo dopo varie declamazioni favorevoli da varie parti politiche, giace in sonno nei lavori parlamentari occupati ad affrontare ben altri problemi in materia di giustizia (in Senato vi è già un parere negativo della Commissione Giustizia e manca il suo inserimento nel calendario dei lavori), l'at-

tuale commissione di studio per un nuovo codice penale lancia segnali contrastanti rispetto all'impegno di riforma.

Per un verso, essa propone una depenalizzazione, in cui il riferimento alla nota formula del c.d. diritto penale minimo finisce per coprire l'eliminazione della tutela penale di una serie di interessi talvolta anche internazionalmente protetti; per altro verso, nei propri lavori la stessa commissione ha lasciato alla fine l'esame del sistema sanzionatorio, che invece per la sua importanza cruciale avrebbe potuto ben rappresentare la premessa dell'intera opera di riforma.

Per di più, una volta finalmente preso in considerazione il versante sanzionatorio, si è pensato di affidare l'argomento ad un test a risposta multipla sulle *opinioni* dei vari commissari, sulla cui utilità ho avanzato una riserva di fondo che è purtroppo rimasta priva di riscontri da parte del presidente della stessa Commissione.

Mi sembrava infatti impossibile che argomenti culturalmente, politicamente e giuridicamente *formidabili*- cito solo quello dell'ergastolo- potessero essere ridotti alla secca alternativa di sbarrare una casella del sì o del no, meritando piuttosto un adeguato approfondimento che potesse concludersi con una votazione solo una volta chiarite le condizioni di operatività della sanzione: si pensi solo ai profili di incostituzionalità di un ergastolo che non fosse accompagnato dalla possibilità di riacquistare la libertà in caso di buona condotta dopo aver espiato un certo numero di anni di carcere.

Si tratta di considerazioni evidenti a tutti coloro che, pur con ruoli professionali diversi, operano nel settore della giustizia penale nella consapevolezza dell'assoluta centralità della questione carceraria. Il fatto che si sia purtroppo lontani dal tenerle presenti nei passi concreti che si stanno facendo per riformare finalmente il nostro codice penale, se certo addolora tutti coloro che hanno a cuore i destini del nostro sistema penale, forse comunque non stupisce: in un contesto generale in cui la vita pubblica vede dettare le proprie scelte e priorità dai sondaggi d'opinione o anche solo dai *talk-show* televisivi (nei quali a loro volta i sondaggi d'opinione sono oggetto di considerazione) perché proprio la politica criminale dovrebbe restare indenne da questa generale trasformazione della politica e più in generale dei processi di formazione dell'opinione pubblica?

Non è forse il diritto penale un settore dell'ordinamento giuridico, che affonda le proprie radici ancestrali nel sentimento di vendetta e nei bisogni di protezione avvertiti dalla collettività? Nonostante i tempi non siano certo propizi per confutare l'ineluttabilità di queste tendenze, credo valga la pena di riaffermare l'esigenza di *confrontarsi razionalmente* con quella componente di *irrazionale*, che pure è storicamente connessa al sistema penale.

Non si tratta di vagheggiare modelli penalistici avulsi dalla realtà e lontani dalle esigenze di tutela avvertite nella collettività, quanto piuttosto di non dimenticare che le considerazioni di senso comune sono da valutare alla luce dei criteri di una politica criminale razionale, attenta a bilanciare e compensare le varie posizioni in gioco. In questa difficile opera per contrastare l'attuale *paradosso di un diritto penale sempre più simbolico, e al contempo sempre più inefficiente*, un ruolo insostituibile di pungolo e di ragionevolezza può essere svolto proprio da organizzazioni come quelle del volontariato penitenziario, che toccano con mano la realtà di questo mondo e ne rappresentano un interprete attento: ad esse il mio convinto sostegno per il meritorio impegno.

INCONTRI



Francesco Maisto

a cura di Antonio Casella, Sergio Segio

Anche la più trasandata ricognizione statistica del pianeta carcere alle sue più varie latitudini geo-politiche, ne rivela con evidenza la composizione sociale largamente segnata da marginalità e esclusione. Il progressivo svuotamento delle politiche sociali e l'assenza di serie politiche criminali hanno contribuito a un aumento critico della popolazione carcerizzata: stiamo davvero transitando dal welfare state al prison state?

Che smantellando lo Stato sociale il carcere metropolitano del terzo millennio si candidasse, in luogo dell'*auberge des pauvres* di vanvitelliana memoria napoletana, a destinazione quasi naturale di quelle forme di esclusione sociale rappresentate, a esempio, dai fenomeni dei *senza dimora*, delle *povertà estreme*, del *disagio psichico*, lo avevamo già previsto in BARBONI: PER AMORE O PER FORZA? (a cura della Caritas Ambrosiana, Edizioni Gruppo Abele, 1996).

Ha dunque ragione Massimo Pavarini nell'insistere sulla fisionomia *attuariale* del sistema penitenziario post-moderno che riassume le opzioni incapacitative della *penologia tecnocratica*.

Sempre più fortemente caratterizzato in termini etnico-razziali da una parte e di crescente sofferenza psico-fisica dall'altra, il carcere *attuariale* tende a configurarsi come "campo di concentramento" e "lazzaretto": un mero spazio di contenimento e neutralizzazione, estraneo a modelli e pratiche risocializzanti, che non esclude tuttavia l'esistenza di *enclaves* di *utopia trattamentale* da lasciar sopravvivere come fiori all'occhiello del sistema comples-

sivo. Se all'area penale interna aggiungiamo poi i grandi numeri di quella esterna, mi pare proprio appaia non irrealistico parlare di "grande internamento" come scenario della vicenda sociale e criminologica orientata dalla tolleranza zero.

Penso non solo ai fenomeni ormai in atto da decenni negli Stati Uniti, ma anche alla Russia che ne condivide la *leadership carceraria*, come evidenziato da Nils Christie in *IL BUSINESS PENITENZIARIO. LA VIA OCCIDENTALE AL GULAG* (Elèuthera 1996) o da Alain Brossat, in *SCARCARARE LA SOCIETÀ* (Elèuthera 2003): non estranei a queste dinamiche nemmeno i sistemi penali europei sui quali si avverte sempre più l'attrazione fatale della logica dei *three strikes you're out* (alla terza recidiva, anche se generica, sei fuori: si avvia cioè un percorso da ergastolo) o dei campi di addestramento militare (*boot camps*) cui sono sottoposti i giovani marginali e devianti.

Suggerimenti molto forti anche in Italia?

Certo non ne siamo- e non ne siamo stati- immuni: il cosiddetto *pacchetto sicurezza* (la legge n. 128/2001) nel recente passato, o la ricerca di più dure tipologie sanzionatorie per i tossicodipendenti (magari eseguite in strutture private) nella proposta di modifica della Legge sugli stupefacenti dell'attuale Governo, indicano tendenze, più o meno consolidate, che destano grande preoccupazione.

Anche la nostra società è solcata da derive profonde che ci impegnano, innanzitutto, a contrastare tentazioni ideologiche e approcci analitici approssimativi. Pensiamo, a esempio, ai guasti che derivano dal correlare superficialmente l'*aumento della penalità con l'aumento complessivo della delittuosità*.

Una pluridecennale lezione della criminologia ci dovrebbe rendere assai più avvertiti: correlazioni significative si hanno piuttosto con alcuni fattori già noti- a cominciare dai tassi di immigrazione e dalle campagne contro la tossicodipendenza- e altri di più recente esplorazione, come gli effetti di allarme sociale prodotti dalla *guerra permanente*, dal recente *terrorismo internazionale* e dai kamikaze, sull'onda dell'evento fortemente simbolico, ancorché tragicamente reale, della strage dell'11 settembre a New York.

Questi fattori alimentano panico securitario e insicurezza soggettiva già fortemente sollecitati dalla crisi del modello di welfare state- da ricordare le pagine di Ota De Leonardis, *IN UN DIVERSO WELFARE. SOGNI E INCUBI* (Feltrinelli 1998)-, dall'avvento della globalizzazione, dai processi di marginalizzazione allargati a sempre più numerosi soggetti sociali: una molteplicità di processi che hanno effetti profondi sulla coesione sociale, evidenziando il carattere strutturale della precarietà esistenziale e l'impossibilità di raggiungere quella sicurezza cui legittimamente il cittadino aspira.

Il senso di incertezza e precarietà finisce col pervadere ogni figura sociale e istituzionale, non escluse forze dell'ordine

e magistratura: diventa quindi fondamentale imparare a declinare condotte, stili di vita e regole professionali nel contesto della *società del rischio*, avendo ben chiara, al di là dei fenomeni emergenziali, la diffusione e il consolidamento di elementi strutturali di lunga durata.

Tutte dinamiche che malgrado le attese e le conquiste degli inizi degli anni Settanta, tendono a comporsi in sistemi penali fortemente carcerocentrici.

Sì, bisogna riconoscere che è fallita la previsione degli anni Settanta sulla efficacia deflativa dei sistemi di *probation*; né hanno avuto migliore fortuna tesi come quella del Foucault di *SORVEGLIARE E PUNIRE* sulla fine dei grandi internamenti e sul declino dei tradizionali sistemi punitivi, soppiantati da forme di controllo sociale diffuso. Non ha funzionato nemmeno la *teoria omeostatica* del livello di incarcerazione nelle società moderne di Alfred Blumstein: il criminologo della Carnegie Mellon University riteneva funzionassero meccanismi stabilizzatori per riportare alla *soglia naturale* il numero dei detenuti, tramite pratiche permissive o restrittive, a seconda degli eccessi o deficienze di popolazione incarcerata. Le cose sono andate diversamente.

Questi processi di "grande carcerizzazione" sono coestesi al dispiegarsi della "società ostile", come la chiama Alessandro Margara; una società sempre più votata all'esclusione, "anoressica", per usare l'immagine ricorrente in Pavarini: ritiene irreversibile questa condizione?

L'attitudine anoressica verso i soggetti deboli e marginali (da vomitar fuori), ha in effetti prevalso su quella bulimica (di assorbimento e ritenzione).

Mi pare tuttavia che questa tendenza anoressica, anche se attualmente vincente, non abbia definitivamente dato scacco matto al modello di *città solidale* che in tanti continuiamo a sostenere, idealmente ancorati al modello *personalistico* e *solidaristico* prefigurato dalla nostra Costituzione. La constatazione di una tendenza assai pervasiva e difficilmente contrastabile non significa necessariamente che essa sia incontenibile, né che alle prospettive di un diverso *welfare* e agli imperativi precettivi della Costituzione non possa riservarsi altro che il più dimissionario scetticismo.

Una difesa intransigente dei diritti inviolabili, non negoziabili, della persona umana, resta sicuramente l'opzione decisiva.

Sono questi diritti a costituire il tessuto connettivo della nostra Carta costituzionale che parte- per sottolineare solo alcune coordinate- dal personalismo e dagli obblighi di solidarietà dell'articolo 2; passa poi per il principio di uguaglianza dell'articolo 3, per il principio del diritto alla salute- non soltanto come diritto della

persona, ma anche come interesse della collettività- di cui all'articolo 32, e sancisce la funzione rieducativa della pena nell'art. 27.

Consentire l'appannamento- quando non la manomissione- della Costituzione, è gravissimo. Slogans sulla certezza e l'effettività della pena trovano terreno fertile nel declino dell'ideale rieducativo che fonda l'art.27 della Costituzione, di cui va ribadito il valore precettivo per il legislatore, per il giudice, per l'amministrazione penitenziaria, per le comunità locali. Tanto più dopo le numerose sentenze della Corte costituzionale a salvaguardia del principio della *flessibilità della durata della pena* e del suo concreto contenuto sanzionatorio.

Considerazioni presuntamente neutre sulla certezza e l'effettività della pena, disancorate dalla forte caratterizzazione costituzionale di quest'ultima, alimentano e giustificano una legalità incolore, incapace, nei fatti, di contribuire alla *razionale e civile* soluzione dei problemi di una società complessa, nel pieno di *grandi trasformazioni* alle quali si può adeguatamente corrispondere solo conservando il collante della solidarietà sociale, senza cui è ben difficile realizzare giustizia.

Sulla "certezza della pena", formula che condiziona trasversalmente programmi e discorsi della politica, conviene qualche approfondimento.

Vorrei innanzitutto sottolineare che quanti invocano certezza della pena, non sembrano essere particolarmente turbati dal fatto che in Italia circolino oltre 70.000 persone in *regime di sospensione*, in attesa, cioè, della Camera di Consiglio del Tribunale di Sorveglianza: queste persone potrebbero essere giudicate dal magistrato non meritevoli della misura alternativa e di conseguenza avviate a scontare la pena in carcere. Non pochi- e non poco drammatici- i casi di questo genere registrati dalle nostre cronache penitenziarie. Tutto ciò in un quadro di espansione della penalità che vede contemporaneamente crescere il carico complessivo di più alternative e più carcere.

La magistratura di sorveglianza - dalla cui attività dipende tanta parte del futuro e delle speranze di un detenuto - si trova oggi all'incrocio di una molteplicità di problemi: da dove cominciare?

Mi pare opportuno ribadire preliminarmente che se il sistema penitenziario e gli uffici della magistratura di sorveglianza restano di fatto *irrelati*, ben difficilmente si potranno avere da quest'ultima risposte adeguate alla realtà. Se cresce il numero dei detenuti di uno o più istituti penitenziari di un distretto di Tribunale di sorveglianza, senza che quest'ultimo sia dimensionato adeguatamente rispetto a questa più vasta utenza, è inevitabile che tutto il meccanismo si inceppi, con i costi umani e materiali che ben conosciamo.

Può accadere infatti che alcuni Uffici di sorveglianza siano sottodimensionati, con organico insufficiente rispetto alla quantità e alla qualità dei problemi che l'utenza esprime; nello stesso tempo si potranno avere Uffici di sorveglianza sovradimensionati: è evidente la necessità di un approccio sistemico a tutta la materia, superando lo stadio di parcellizzazione e compartimentazione cui sono da attribuire molte delle disfunzioni che il presente ci consegna. Se la magistratura di sorveglianza e il sistema penitenziario non trovano modalità di interfaccia funzionali alle comuni finalità, in una logica di intervento in rete, i guasti sono inevitabili: e infatti non li si è evitati.

Non sono trascurabili inoltre gli esiti, per effetto di varie leggi, del progressivo slittamento della magistratura di sorveglianza dall'ambito carcerario a quello extra- carcerario: a essa sono state infatti attribuite varie funzioni e competenze su persone libere alle quali vengono applicate misure alternative *dalla libertà*.

Si è assistito a uno slittamento del ruolo del magistrato di sorveglianza da *giudice del carcere a- prevalentemente- giudice delle misure alternative*: l'aspetto giurisdizionale extra- carcerario ha prevalso sull'attività di osservazione e valutazione dei progressi nei percorsi di *trattamento*, comunque lo si voglia intendere.

Questi ultimi anni, poi, hanno visto una non trascurabile ridefinizione dell'identità della magistratura di sorveglianza, alcune delle cui funzioni sono state ridisegnate sul profilo del giudice di cognizione (una sorta di riscatto del supposto giudice di serie B rispetto al supposto giudice di serie A?): la magistratura di sorveglianza è in certo modo diventata il quarto grado- o il terzo, se si salta la Cassazione- di giudizio.

Questo spiegherebbe l'insistenza, riscontrabile in moltissime ordinanze di Tribunali di sorveglianza, sull'esame del fatto che tende a prevalere su quello della personalità e della sua evoluzione: il fatto, il danno, la lesione restano assolutamente centrali rispetto alla valutazione delle trasformazioni della persona maturate attraverso i percorsi trattamentali e, in generale, le esperienze di risposta alla colpa e alla pena.

Non solo. Nella miscela che è venuta componendosi negli anni, ci sono anche altri elementi: la diffidenza nei confronti della discrezionalità del giudice, che pure- sebbene, ovviamente, vincolata- è insita nell'attività giudiziaria, come lo è il libero convincimento; e poi la sopravvalutazione della terzietà, quasi una dimensione che il magistrato parrebbe poter conseguire soltanto nella distanza dal carcere, dai detenuti: una sorta di paura di condizionamento, di coinvolgimento emotivo, rivelatrice forse della mancanza di una strumentazione professiona-

le idonea a intervenire con razionalità e efficacia su un piano così delicato. Si è finito con l'intendere la *terzietà come estraneità*: il giudice di sorveglianza si fa *extraneus* quasi per sfuggire al rischio d'essere *intraneus*, di potersi coinvolgere nella vicende dei soggetti con tutto il portato emotivo che l'esperienza umana della persona detenuta implica.

Questa esigenza di estraneità ha finito col tradursi in una *cartolarizzazione delle procedure* che ha trasformato il procedimento di sorveglianza da procedimento sulla persona a procedimento cartolare burocratizzato. Si spiega così la freddezza verso la prospettiva che il detenuto che presenta un'istanza possa comparire all'udienza per essere ascoltato: né, peraltro, è usuale che il magistrato di sorveglianza vada a sentirlo in carcere, come sarebbe sicuramente più opportuno.

Un quadro che non sembra proprio nella logica della Legge penitenziaria 354/1975.

Già. L'Ordinamento Penitenziario fondamentale prevede come componente del Collegio del Tribunale di Sorveglianza, proprio quel magistrato che ha competenza sull'Istituto di Pena nel quale è ristretta la persona soggetta a osservazione e trattamento. Non si può accettare la logica che ha portato a trascurare o fortemente ridimensionare- l'articolo 69 della legge Penitenziaria su *funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*. Mi limito ai primi due commi: "1) Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2) Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti".

L'art. 69 prevede tutti i casi in cui il magistrato di sorveglianza interviene per stimolare o sanzionare i comportamenti dell'Amministrazione; non a caso, proprio in ossequio alla Legge 354/75, il Regolamento di esecuzione- cioè il DPR 30 giugno 2000 n. 230, una data, quindi, non così lontana come il 1975- ha voluto prevedere delle specifiche attività che implementano la vigilanza del magistrato di sorveglianza; pensiamo ad esempio, all'art. 16, comma 3, laddove si stabilisce che "La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al magistrato di sorveglianza". Che ci si limiti a un'ora d'aria non rientra, evidentemente, nella normalità, ma nell'eccezione, tant'è vero che si invia il provvedimento al magistrato per gli adempimenti di vigilanza del caso.

Sarebbe interessante avere un quadro statistico in grado di dar conto del più o meno normale regime della cosiddetta ora d'aria. Ancora: l'art. 20, comma 6 (DPR 230/00) riguarda le rappresentanze e le fasce di detenuti che vengono esclusi dalle rappre-

sentanze: anche in questo caso è previsto l'intervento del magistrato di sorveglianza; l'art. 33, relativo al regime di sorveglianza particolare, nel caso di eventuali reclami, al comma 7 recita: "La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, a inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti dall'interessato".

Proprio per consentire una adeguata funzione di vigilanza relativa a diritti fondamentali della persona umana in regime di sorveglianza particolare, non è necessario il ricorso da parte del detenuto avverso il provvedimento: nel momento stesso in cui il provvedimento viene emesso, è previsto il coinvolgimento del magistrato di sorveglianza.

Potrei continuare a lungo; in sintesi: il nuovo contesto sociale e culturale, e il cumulo di competenze che è venuto a gravare la magistratura di sorveglianza, ne hanno propiziato un profondo cambiamento di ruolo e di funzione, una sorta di mutazione genetica.

Un processo irreversibile, secondo lei?

Non mi rassegnò a crederlo. Sono comunque il primo a riconoscere la necessità e l'urgenza di procedere a una serie di revisioni dell'assetto attuale della magistratura di sorveglianza, a partire da tutto ciò che determina o favorisce i gravi ritardi con cui assai spesso si perviene alle decisioni, con il carico drammatico di disfunzioni, delusioni, frustrazioni che ne nasce.

In un percorso trattamentale che preveda l'attività lavorativa, dopo aver mobilitato tutte le risorse interne ed esterne al carcere per creare le condizioni di realizzabilità del progetto, aver effettuato l'osservazione ecc., se la risposta arriva dopo un anno, si è operato, evidentemente, nel più incoerente e antieconomico dei modi.

Purtroppo l'esempio non è fittizio: si tratta infatti di una realtà che ancora di recente ho dovuto registrare nel corso di un ciclo di visite con il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (CNCA) in alcune carceri, anche del Sud.

Né si possono dimenticare le oltre 70.000 istanze di sospensione in attesa di decisione del Tribunale di sorveglianza: come accettare che a distanza di tanti anni dai fatti di reato, si possa arrivare alla decisione di non meritevolezza di affidamento o altra misura alternativa, sancendo quindi il rientro in carcere di persone che molto spesso non hanno più il profilo di identità e di vita di quando i reati furono consumati?

Una realtà drammatica alla quale credo abbia involontariamente contribuito una sorta di *slittamento psichico* indotto dal lavoro della *Commissione Grosso* per la riforma del Codice penale.

Per un certo tempo, infatti, si è atteso e immaginato non remoto il momento della sua entrata in vigore, con le relative implicazioni sul piano delle misure alternative previste già in sentenza- se ne parla anche a proposito della attuale *Commissione Nordio* che è succeduta a quella presieduta da Grosso- e quindi nelle competenze del giudice di cognizione.

Mi pare plausibile pensare che questa attesa abbia in qualche modo condizionato il lavoro della magistratura di sorveglianza, cui si è prospettato (e si prospetta) lo smantellamento del sistema delle misure alternative come disegnato a partire dal 1975, con le inevitabili conseguenze (un parallelo smantellamento, si ha ragione di temere) della stessa magistratura di sorveglianza, cui residuerebbero solo funzioni molto marginali.

In una fase così complessa e tormentata per la giustizia, quali le coordinate assolutamente vincolanti?

A me pare imprescindibile, nel più rigoroso riferimento ai valori costituzionali, un lavoro di selezione dei fatti da assumere quali illeciti penali e nell'ambito di questa selezione delineare, sulla base di priorità e graduazioni previste dalla Carta costituzionale, quali di questi illeciti debbano essere sanzionati con la pena detentiva e quali altri invece con pene d'altra natura.

Scartando radicalmente soluzioni strettamente correzionaliste e neoretribuzioniste, penso possa risultare fecondo il confronto con il sistema sanzionatorio dei giudici di pace.

In un'ottica non carcerocentrica è ipotizzabile un allargamento del ventaglio delle pene alternative comminate in sentenza, magari implementando molto il sistema dei lavori di pubblica utilità e dei servizi da rendere alla comunità.

Respingendo comunque ogni suggestione di carcere attuariale, per i reati di maggiore spessore è necessario disporre di adeguati strumenti di analisi della personalità dei soggetti e della sua evoluzione, in vista di un rapido rientro nella società civile della quale comunque non cessano d'essere parte: dovrebbe restare quindi immutato l'attuale sistema di flessibilità della pena che ci deriva non soltanto dalla Carta costituzionale, ma da tutte le sentenze della Corte costituzionale.

La loro sequenza (essenzialmente le sentenze 343/87, 282/89, 125/92, 306/93, 68/95, 186/95, 173/97, 445/97, 137/99) scandisce un vero e proprio processo di **costituzionalizzazione della flessibilità della pena** in sede esecutiva a partire dalla sentenza 204/74.

Nel corso dell'esecuzione della pena il condannato ha il diritto di vedere riesaminato il proprio caso per verificare se in base alla pena già espiata si possa considerare raggiunto il fine rieducativo fissato dall'art. 27 della Costituzione che fissa per il legislatore l'obbligo- così nella pronuncia della Corte costituzionale- di tenere presenti non solo "le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle".

La flessibilità della pena non può essere disgiunta dalla intangibilità del principio di *obbligatoria solidarietà* di cui all'art. 2 della Costituzione, o dall'obbligo di rimuovere tutto ciò che ostacola il pieno sviluppo della persona umana, previsto dall'art. 3 comma 2. La cancellazione di queste coordinate non

può che produrre idee e pratiche penali compatibili con il carcere come struttura di contenimento e incapacitazione.

La Legge penitenziaria del '75 è stata la prima legge che ha assegnato ai detenuti una serie di diritti e doveri, con i relativi obblighi per l'Amministrazione Penitenziaria. Come garantire nella concretezza della quotidianità il rispetto di questi diritti?

I diritti sono sempre connessi sistemicamente e dalla lesione anche soltanto di alcuni, conseguono effetti più o meno gravi sull'intero sistema. Non mancano per fortuna gli strumenti di tutela e garanzia, a partire dall'art. 69 della Legge 354/75 (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza), spesso trascurato.

C'è poi la *funzione ispettiva dei Parlamentari*, un altro di quei diritti- doveri che non sempre viene praticato con la continuità e il rigore che potrebbero dare un più significativo contributo alla *riduzione dell'opacità del carcere*.

Anche in Italia viene da qualche tempo delineandosi un quadro organico di proposte sul Difensore civico delle persone private della libertà, l'*Ombudsman*, e sono avviate alcune importanti esperienze locali.

Certo si pone il problema di armonizzare le funzioni dell'*Ombudsman* con quelle del magistrato di sorveglianza e c'è sempre il rischio che si finisca per avere un altro presidio vuoto.

Raffrontando le competenze del magistrato di sorveglianza con quelle del Difensore civico, a me pare siano decisamente prevalenti gli aspetti di compatibilità e integrazione rispetto a quelli di possibile conflitto o sovrapposizione.

Sono inoltre convinto che sul terreno delle funzioni di controllo, una struttura policentrica sia garanzia di maggiore efficacia; dalla riduzione della centralizzazione, quindi, ci si può ragionevolmente aspettare maggiori possibilità di controllo del rispetto della legalità nei luoghi di privazione della libertà personale: non soltanto carceri ma anche Commissariati, Stazioni dei Carabinieri, Centri di Permanenza Temporanea, Dipartimenti di Salute Mentale in cui vivono persone ristrette.

Va inoltre sottolineato che il Difensore civico avrebbe un'investitura del Parlamento e a esso dovrebbe riferire: ciò lo porrebbe in una posizione di maggiore forza rispetto al magistrato di sorveglianza.

Quest'ultimo, infatti, in quanto controllore della situazione penitenziaria, nel momento in cui ai sensi dell'art. 69 della legge 354/75 prospetta al Ministro di Giustizia carenze, omissioni e irregolarità, si espone, con limitati strumenti di difesa, a possibili conflitti proprio con chi dal punto di vista amministrativo è il suo controllore e che potrebbe non apprezzarne l'operato.

In una prospettiva di superamento dell'attuale quadro di penalità carcerocentrica, ritiene che la mediazione apra spazi fecondamente praticabili anche al di là dell'ambito minorile?

Quando ci si confronta con la mediazione, ancor prima che alla funzionalità del sistema penale, mi pare opportuno pensare alla nuova cultura della risposta al reato che ne viene alimentata.

La mediazione penale, come insieme di procedure e atteggiamenti che tendono a riannodare i fili spezzati dalla commissione di reato, a risanare le ferite e ricomporre relazioni, può svolgere una funzione importantissima. Il mio approccio a questi temi risale al Congresso Internazionale di Diritto Penale tenutosi al Cairo nel 1979: già in quell'occasione erano molti i penalisti che alla frammentazione del sistema penale - una vera e propria balcanizzazione - rispondevano con tre parole chiave: *Diversion, Probation, Mediation*.

La *Diversion*, cioè l'insieme dei dispositivi attraverso i quali si rende evitabile il processo, è ancora poco praticata nel nostro sistema e sarebbe opportuno studiarne e favorirne una maggiore diffusione. La *Probation*, l'equivalente- detto sbrigativamente- del nostro *affidamento in prova* al Servizio Sociale, presenta un terreno di crescente applicabilità a molte figure di reato: di alcune delle possibili misure ispirate a questa logica, peraltro, mi pare plausibile ipotizzare una irrogazione già in sentenza.

Quanto alla *Mediation*- che con una particolare connotazione rientra già oggi fra i dispositivi previsti dal sistema sanzionatorio del Giudice di Pace- può costituire una notevole risorsa per una certa tipologia di illeciti penali da circoscrivere con grande cura per non vanificarne le potenzialità.

All'efficacia del ricorso alla mediazione è indispensabile, comunque, assicurare tempi del tutto coerenti con il senso e lo spirito di un'impresa tanto delicata: una mediazione che sopraggiungesse a distanza di anni dai fatti di reato, rischierebbe effetti addirittura opposti a quelli perseguiti, riaprendo magari le ferite di cui si vorrebbe favorire una più rapida cicatrizzazione.

È sempre incumbente, poi, lo svilimento del significato più profondo della mediazione ove la si riduca a pratica restitutoria e risarcitoria, che è evidentemente altro.

Non mi pare trascurabile, infine, che una larga fascia di persone che vivono marginalità e esclusione, prive di *capitale sociale* (basti pensare a immigrati e tossicodipendenti), assai difficilmente riuscirebbero ad accedere a un istituto con le caratteristiche e i requisiti che la mediazione implica. Tutti motivi, comunque, non per rinunciare ma per avanzare nella ricerca e nella sperimentazione di una penalità non retributiva e non desocializzante, ripensando il senso stesso della pena nella nostra cultura. Non c'è motivo per escludere che alle tradizionali risposte retributive- di discutibile efficacia e utilità sociale- si affianchino o subentrino, come opzioni alternative o complementari, interventi di riparazio-

ne, conciliazione o mediazione. Trovo plausibile ipotizzare che dalla connessione della mediation con la diversion e la probation possano derivare condizioni favorevoli a più efficaci e umanamente utili e feconde soluzioni penali: compiti per il futuro, evidentemente.

È difficile parlare di mediazione penale senza aprirsi alla fitta trama di sollecitazioni della Restorative Justice: i temi della giustizia "riparativa" ci possono aiutare in questa ricerca?

Non si può non riconoscere che dalla *Restorative Justice* ci giungono stimoli e suggestioni assai penetranti e coinvolgenti: si tratta però di un *modello di giustizia* i cui fondamenti sono alquanto diversi da quelli su cui poggia il nostro modello, cioè i valori della Costituzione, seppur non ancora compiutamente adempiuti e dispiegati. Mi piace l'idea di una *originalità italiana*, di una sorta di *via italiana alla giustizia penale*, nel segno del rigoroso rispetto dei principi della Carta costituzionale nei quali si riassume il senso profondo della nostra vicenda storica, sociale, umana.

L'art. 27 è parte fondamentale del patrimonio fondativo della Repubblica, al quale conviene continuare ad attingere in particolare nei passaggi critici di questa vicenda, quando sentiamo che ne va della nostra stessa identità civile.

Chi è

FRANCESCO MAISTO

Attualmente Sostituto Procuratore Generale di Milano, è stato dal 1980 al 1990 Magistrato di Sorveglianza, sempre a Milano e poi distaccato al DAP. Ha fatto parte della Commissione Nazionale per i problemi penitenziari del C.S.M. e del Ministero di Giustizia ed ha presieduto la Commissione Regionale della Lombardia per i Protocolli di Intesa col DAP. Specializzato in Criminologia, è stato docente di diritto penitenziario presso la Scuola di specializzazione in Criminologia clinica della facoltà di Medicina dell'Università degli studi di Milano.

Componente della Consulta nazionale sulle tossicodipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha partecipato alle Commissioni di studio ministeriali di modifica dell'Ordinamento penitenziario e della disciplina degli stupefacenti. È autore di numerose pubblicazioni, tra cui un codice di diritto penitenziario commentato.

...in GALLERIA



LUIS AUGUSTO FERRO
"Gang Stars"
2003

Cattivi?

Erri
De Luca

Passammo sotto Procida a poco tratto di mare dal penitenziario. Da una finestra con sbarre uscì uno straccio bianco, un braccio nudo sventolò quel panno. Era per noi quel cenno, non c'era altra barca vicina. Di corsa tornai a poppa ad afferrare la mia maglietta a righe e di nuovo fui a prua. Il mare calmo permetteva che rimanessi in piedi: così sventolai il mio panno con tutta la forza in equilibrio. Avevo età di ragione, circa dieci anni, conoscevo quel posto e le reclusioni avevano già messo semi nel pensiero... Finché vidi quel braccio agitai il mio.

Il carcere non è semplicemente luogo di sofferenza: non è, il suo, il soffrire d'ospedale. La sofferenza, in galera, è data volontariamente, è imposta dalla società, a contrappeso d'un torto da essa subito. In questo spazio di deliberata sofferenza fisica sono stivate le persone che appartengono a quella percentuale - alquanto bassa rispetto alla media del nostro paese - che pagano il conto fissato dallo Stato: uno spazio di pagatori solventi per colpe di cui si sono caricati, a fronte di molti che nulla hanno mai pagato per non meno gravi comportamenti. Rispetto a costoro, nelle celle dei conti sofferiti e saldati, sono in tanti a potersi considerare migliori.

Mi piace l'idea della fotografia, di quel rettangolino che racchiude una miniatura della vita: pure se chiuso e separato dentro una cornice, concentra in sé la vita che è rimasta fuori.

In questo spazio ridotto e compresso si deve imparare a realizzare una vita di cui non venga perduta la grandezza, la dignità del resistere alla dissipazione del tempo. Nell'economia di spreco della reclusione, dell'ozio penale e dell'indolenza, è importante riuscire a conservare frammenti di tempo in grado di accogliere gli spazi sterminati della bellezza che è sempre nelle cose.

Nulla quanto l'espressione artistica - dalla scrittura alla pittura, al teatro, alla fotografia - si rivela capace di pareggiare lo spreco dei giorni, fargli da contrappeso. Minuti contro giorni ammassati nel fondo perduto della pena, minuti che non hanno scadenza, ma che nutrono e rinforzano quelli successivi, fino a che la penitenza si sgretola e il tempo sprecato si trasforma in tempo ritrovato. Rovesciare in guadagno la perdita, questo è la possibilità di assaggiare l'arte, gustarla nella clausura.

"E fu sera e fu mattino, giorno uno", le parole di Elohim a esordio di universo e di suo metter mano al mondo, sono anche il ritornello biologico di ogni rinchiuso. È sempre il giorno uno. Quando spunta dal pezzo del sonno e per un ultimo pezzo di momento non sa ancora dove si trovi, e oscilla nel risveglio come un secchio, è da dentro che corre la notizia di stare in una cella e in un altro dei suoi giorni uno.

"A contare i nostri giorni così fai conoscere" chiede Mosè nel Salmo novanta; perché essi sono diversi e a contarli, a imparare a dare loro un numero e un nome, si ha il dono di distinguerli, di staccarli dalla parvenza di mucchio o di giostra. Ma il rinchiuso sa che essi vanno uguali, anche a contarli si accorpano in sottoclassi di settimane, mesi, anni. Per lui è sera e poi mattino, dopo la trascorsa notte visitata da turni di guardia e da insonnie proprie e altrui.

A contare quei giorni, aiuta la contabilità nuova che nasce proprio dall'esperienza dell'arte, della bellezza: una possibilità gigantesca, uno spazio enorme che può spalancarsi dentro sé, con cui mettersi in comunicazione con l'esterno. L'esperienza del singolo prigioniero è di essere solo e schiacciato dall'esterno. L'emozione artistica dà invece l'esperienza di contatti e legami con altri singoli lontani coi quali condividere un'intensità.

La foto come atto di libertà che schiude nuove possibilità di conoscenza di sé e di apertura al resto del mondo. Anche una foto serve per andare fuori: per un detenuto che spesso non ha nemmeno a chi scrivere una lettera, è importante sapere che fuori c'è una umanità che può raggiungere e toccare. Una modalità di comunicazione che può rovesciare radicalmente la prospettiva di vita, per superare quell'individualismo esasperato in cui spesso è radicata la colpa.

Le persone cambiano, diventano altre: a esse deve essere offerta una possibilità. È da sciuponi svilire il tempo in inerzia coatta, è da vendicatori esigere che sia comunque pena. Il carcere è socio di entrambi, di vendetta e di spreco. Può esserci però una diversa amministrazione del risarcimento di un colpevole, perché un giorno il carcere sia luogo di ferma solo per chi si sarà reso inservibile a ogni altro trattamento.

Ogni essere umano ha diritto a essere riabbracciato. Nessuna condanna, anche per le colpe più gravi, può essere un modo di disperare della persona umana, di implacabile risposta del male al male. La società deve sapersi far carico del buon uso di tutte le sue risorse: e i detenuti sono risorse di umanità alle quali assicurare il migliore riutilizzo sociale, non da marchiare con l'esclusione e la maledizione. L'esperienza artistica apre uno spiraglio dentro la persona che la sperimenta. Allora augurando a ogni detenuto il benvenuto all'uscita, con la possibilità di farsi artista auguro anche il benvenuto all'ingresso di se stesso, un campo aperto di espansione di sé e di conoscenza.



PAOLO ELE, "Mani", 2003

Isaia al sesto verso del cinquantottesimo capitolo scrive: "Ma non è proprio questo un digiuno che sceglierò? Schiudere legami di colpa, far saltare il fascio del giogo e mandare i piegati liberi e ogni giogo strapperete". I piegati: quelli sotto un giogo, stretti dai legami di colpa. Isaia fa sapere che a Dio importa di loro, mentre non se ne fa niente dei riti di penitenza, dei digiuni. Digiuno gradito a lui sono le opere di scioglimento dei rinchiusi. E a inizio del capitolo sessantunesimo, ancora Isaia: "Vento di Adonài Iod (Dio) sopra di me: perché ha unto me Iod per annunciare agli umili mi ha mandato, per fasciare gli spezzati di cuore, per chiamare agli imprigionati libertà e ai legati spalancatura". Non ci sono qui distinzioni tra gradi di colpa: qui l'annuncio è per tutti, per gli "asurim" che sono dei prigionieri civili e per gli "shevuim" che sono prigionieri di guerra.

Poi un caso affilato ha fatto capitare questo passo nella lettura che in un sabato in sinagoga spettava a un ebreo di Nazaret, Gesù. Lo racconta il vangelo di Luca: Gesù, finita la lettura, commenta così il testo: "Oggi si è compiuta questa scrittura", con scandalo di tutti i presenti di allora. Oggi lo scandalo si è trasferito a carico della posterità cristiana, perché Gesù si è caricato e incaricato di quell'annuncio. Umili, spezzati di cuore, prigionieri, legati: oggi non si è compiuta ancora questa scrittura.

MEDIAZIONE *penale*



Mediazione e Verità: Oltre-passare le Emozioni

Leonardo
Lenzi

Mediazione è uno dei nomi assegnati, in questo momento storico e in questo contesto culturale, a qualcosa che è sempre avvenuto, continua e probabilmente continuerà ad avvenire, pur con altri nomi ed in altre forme: che cioè degli uomini siedano con le spalle verso l'esterno e i petti e i visi verso l'interno di una struttura più o meno somigliante a un cerchio, e che si guardino e si parlino, al cospetto dei valori fondamentali, specie quando questi valori sono stati discussi, violati, feriti.

Il motivo di incontri come questi non è l'unirsi in una comune intrapresa conoscitiva o economica, non ha origine nel riconoscimento di una comune appartenenza ad una trama di idee o di credenze religiose, ad una comunità precisa; non si fonda sui legami alti e personalizzati dell'amore o della amicizia. Al centro di questo *cerchio* c'è un'area di senso dai confini forse incerti, ma alla quale è comunque necessario partecipare se si vuole proseguire a riconoscersi vicendevolmente come *uomini*.

La mediazione corrisponde quindi a una funzione tipica dell'umano, ne è una manifestazione storica e culturale, e trova delle radici nel necessario e quotidiano confrontarsi di ciascun individuo con l'altro. Se in questo tempo dobbiamo occuparci attentamente dell'inquadramento teorico della mediazione- e per farlo abbiamo bisogno del lin-

guaggio e degli strumenti concettuali messi a punto dalla filosofia, dalla psicologia, dalla sociologia e dal diritto- probabilmente è a causa del fatto che sta progressivamente venendo meno l'evidenza del senso e dei modi di questo confrontarsi con l'altro.

Ciò che forse in altri tempi è stato- e ciò che forse altrove tuttora è- naturale, per noi è divenuto il frutto di una riconquista, è un raggiungimento faticoso, è la riscoperta di una *semplicità* non più affatto *facile*.

Il versante positivo di un simile cambiamento consiste nel fatto che esso apre la strada ad un interrogarsi sul valore della pratica della mediazione.

Per quanto la mediazione sia una *pratica*- e tale debba restare se desidera mantenere la sua utilità e dignità- il suo avere al centro il *semplicemente umano*¹ la rende particolarmente interessante per comprendere di più che cosa (e chi) sia l'uomo.

La riflessione sulla mediazione potrebbe servire da spunto per considerazioni più generali sull'antropologia: è un percorso interamente da fare, ma potrebbe- e forse dovrebbe- essere fatto.

In tal modo la pratica medesima potrà trarne giovamento, perché il rendersi esplicita della visione dell'uomo che in essa si manifesta può contribuire a conservarne integri i presupposti e le finalità.

Soltanto dopo questa chiarificazione sarà possibile infatti pensare a *quale etica* possa e debba applicarsi alla mediazione: e il ragionamento è destinato a proseguire nell'individuazione di una *deontologia* che sia di aiuto alla concretezza quotidiana del lavoro dei mediatori.

Non si tratta quindi di tessere un *ricamo* intellettuale, di applicare una trina concettuale o una decorazione erudita a qualcosa che già in sé ha un significato chiaro. La domanda relativa a quale visione dell'uomo si ha mentre si fa mediazione dovrebbe essere viva e pressante in ogni mediazione: pena il poter diventare ultimamente funzionali a uno *spirito del tempo*, uno *Zeitgeist* che ha invece già ben pronta la sua risposta.

In un certo senso questo sta già avvenendo. Alcune derive della pratica della mediazione sembrano perfettamente in linea con le tendenze culturali proprie del postmoderno (qui inteso nel suo aspetto- originale- di rifiuto della dimensione razionale²).

Mark Umbreit mette giustamente in guardia da una diffusione eccessiva e banalizzante della mediazione (e definisce tutto ciò *McDonaldizzazione*): tuttavia l'importante Centro universitario da lui diretto, punta di eccellenza nella pratica e nella riflessione sulla mediazione negli USA, non nasconde i suoi contatti con la galassia psicore-

1 Non il puramente umano, non vedendo in effetti come la categoria di purezza possa applicarsi all'uomo. Si rimanda per questo all'ampia e intensa riflessione sulle categorie di puro e impuro di Vladimir Jankélévitch (Jankélévitch V., *LE PUR ET L'IMPUR*, Flammarion, Paris 1960).

2 Il termine postmoderno, il cui significato è assai complesso e controverso, nasce nel contesto dell'architettura per esprimere il rigetto degli schemi funzionalistici e razionalistici del movimento moderno.

ligiosa cosiddetta *new-age* ³, una delle cui portanti è in effetti la banalizzazione dei dinamismi psichici e *spirituali* dell'uomo, con-fondendone le logiche. Senza però occuparmi delle dimensioni spirituali della mediazione ⁴, vorrei qui segnalare uno fra i molti punti problematici riguardanti la relazione tra mediazione e antropologia della postmodernità.

Il punto- che ritengo personalmente cruciale- è la questione della *verità*.


Sembra che la mediazione si allontani dalla logica del diritto anche perché quest'ultima ha la pretesa scandalosa di attingere a dati di *verità* rispetto ai fatti e alle responsabilità.

Per quanto naturalmente il diritto stesso provveda ad autolimitarsi- l'obiettivo è quello di raggiungere una *verità processuale*: si tratta di approssimarsi alla verità, la quale, nella sua pienezza, non è ovviamente attingibile- mi pare incontestabile che esso si occupi di fat-

ti, osservando in essi la filigrana delle responsabilità giuridiche ⁵.

Non esiste responsabilità giuridica se non per qualcosa che assume o ha assunto una dimensione estrinseca, fattuale. Per la mediazione la verità dei fatti non è invece decisiva: essa si occupa di ciò che è oltre il fatto, accoglie nel suo percorso dimensioni emotive ed esistenziali. In che senso, però, abbandonare il livello della verità dei fatti può non implicare l'abbandono della ricerca della verità *tout court*? In che senso può non comportare la rinuncia a quegli aspetti di garanzia che il *vincolo ai fatti* manifesta? ⁶

In questo senso è interessante- e sotto certi aspetti inquietante- che si possa parlare della mediazione come *giustizia delle emozioni* ⁷, e che, più recentemente, si scriva che "la mediazione (...) è il cammino verso nessuna verità, perché la verità altro non è *che il falso stesso divenutoci tanto familiare da essere scambiato per vero*" ⁸.



3 In una brochure (anno 2003) del Center for Restorative Justice & Peacemaking, dell'Università del Minnesota, si trovano proposte di seminari che hanno come titolo PEACEMAKING & SPIRITUALITY: MULTI-FAITH IMPLICATIONS FOR RESTORATIVE JUSTICE, THE RHYTHM OF COMPASSION, HEALING AND THE LAW.

4 Una riflessione che ci condurrebbe su sentieri comunque interessanti e meritevoli di essere esplorati: è infatti troppo evidente la connessione stretta tra mediazione e esperienza spirituale. Si veda per questo Hadley M.L. (ed.), THE SPIRITUAL ROOTS OF RESTORATIVE JUSTICE, State University of New York Press, New York 2001.

5 In questo senso è interessante notare come la dottrina più recente e avvertita in ambito penalistico richiami alla necessità di provare la colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (piuttosto che utilizzare altri principi quali quello del probabile che no o quello della intima convinzione). Si veda per questo Stella F., GIUSTIZIA E MODERNITÀ. LA PROTEZIONE DELL'INNOCENTE E LA TUTELA DELLE VITTIME, Giuffrè, Milano 2001.

6 La logica del diritto- a volte percepita dai sostenitori della mediazione come brutale o semplicistica- sembra anche esprimere (forse- è giusto dirlo- solo in una visione ideale e idealizzata della medesima) una dimensione di rispetto verso la persona umana: essa si arresta rispettosamente sulla soglia della sua interiorità, lasciandone intatta la dimensione di profondo mistero non interamente chiarificabile neppure dal soggetto stesso.

7 Intervista ad Anna Coppola De Vanna in La Gazzetta del mezzogiorno - 19 febbraio 1997.

Giustizia delle emozioni è in realtà un ossimoro, essendo le emozioni per loro natura arbitrarie e assolutamente soggettive: tanto è vero che, al fine di sfuggire alla pretesa veritativa del giudizio morale- ritenuta insostenibile sul piano logico- una nota corrente etico- filosofica denominata *emotivismo* riduce il linguaggio morale ad espressione mascherata di emozioni ⁹: l'etica sarebbe dunque questione di preferenza soggettiva, e niente avrebbe a che fare con la verità.

Roberta De Monticelli, esponente di primo piano del pensiero filosofico di tendenza fenomenologica, ci ricorda che l'eccitabilità emotiva non corrisponde affatto alla profondità e all'ampiezza del sentire . Saranno certamente esistiti gerarchi nazisti capaci di commuoversi davanti a un cagnolino o a una sonata di pianoforte, e questo appena dopo aver assistito con totale indifferenza agli orrori dei campi di concentramento.

D'altra parte tutti noi incontriamo spesso persone pronte a reagire emotivamente ad ogni cosa, facili al pianto, ma- se si guarda con attenzione- superficiali nel *sentire* ¹⁰.

Accogliere e attraversare la dimensione delle emozioni è certamente essenziale nella mediazione, e tuttavia restarvi sarebbe disastroso. Le persone che si rivolgono alla mediazione sono in realtà *prigioniere* delle loro emozioni, e quello che chiedono è la possibilità di andare oltre queste. Non è tutto. Molto spesso le emozioni che imprigionano non sono neppure le proprie. Come acutamente sottolinea il filosofo Mario Perniola, oggi neppure il *sentire* è proprio del soggetto.

L'emozione viene riprodotta, ricalcata a partire da una dimensione impersonale e anonima. Il sentire è appaltato dal soggetto ad agenzie esterne ¹¹.

Non si tratta neppure di *maîtres à sentir* ¹², non vi è alcun apprendimento o imitazione: quel che accade è una pura *copia* emotiva. I passaggi sono quindi due: dal livello in cui si sente il *già sentito* al livello in cui si sentono le *proprie* emozioni; e poi: da questo livello a quello in cui il sentire è applicato ai *valori*.

Questo ultimo passaggio mi sembra particolarmente delicato e significativo. Perché il mediatore possa aiutare le persone in conflitto a compier-

8 Coppola De Vanna A., LA MEDIAZIONE MEDITERRANEA in *Mediases*, 2003.

9 Per tutti si veda Ayer A. J., LINGUAGGIO, VERITÀ E LOGICA, tr. it. Feltrinelli, Milano 1975.

10 De Monticelli fa riferimento all'opera giovanile *cechoviana* Ivanov, il cui protagonista "è un bell'esempio di emotività al limite dell'isterico, tanto più sfrenata e autocompiaciuta quanto più, al fondo, arido e indifferente è il suo cuore" (De Monticelli R., L'ORDINE DEL CUORE. ETICA E TEORIA DEL SENTIRE, Garzanti, Milano 2003, p. 75).

11 "Ai nostri nonni gli oggetti, le persone, gli avvenimenti si presentavano ancora come qualcosa da sentire, di cui avevano un'esperienza interiore, di cui si rallegravano o si dolevano, a cui partecipavano sensorialmente, emotivamente, spiritualmente, oppure al contrario che nemmeno avvertivano, o che si rifiutavano di avvertire. A noi invece gli oggetti, le persone, gli avvenimenti si presentano come qualcosa di già sentito, che viene ad occuparci con una tonalità sensoriale, emotiva, spirituale già determinata. Il discrimine non sta affatto tra la partecipazione emotiva e l'indifferenza, bensì tra ciò che è da sentire e ciò che è già sentito" (Perniola M., DEL SENTIRE, Einaudi, Torino 1991, p. 4).

12 Perniola op. cit., p.15.

lo, è necessario che egli stesso sia allenato a un sentire ¹³ di buona qualità, un sentire- si potrebbe dire- *ad alta definizione* rispetto alla dimensione dell'ampiezza e della profondità.

Soprattutto il sentire del mediatore dovrà essere aperto alla realtà dei valori.

De Monticelli definisce il sentire essenzialmente la "percezione di qualità di valore, positive o negative, delle cose".

Quindi il sentire è inteso come strutturalmente aperto alla dimensione assiologica.


Continua De Monticelli: "(...) il sentire è una modalità della nostra esperienza del reale, e per nulla affatto un regno dell'arbitrarietà soggettiva (...). Infatti se è vero che questo volto è bello, che questa azione è orribile, allora l'evidenza con cui lo sentiamo è un'evidenza in senso epistemologico, cioè una prova di verità (fino a prova contraria) e un accesso alla realtà (fino a eventuale smentita)" ¹⁴.

Solo se il sentire del mediatore si configura come un *sentire il valore*, quel sentire è sottratto all'arbitrio del sogget-

tivismo e del relativismo, e può fronteggiare, pur da un altro versante rispetto alla dimensione della comprensione fattuale e giuridica, le esigenze di verità e di fedeltà al reale necessarie al realizzarsi di una autentica giustizia.

Sempre, evidentemente, che si ritenga essere la mediazione qualcosa che con la giustizia abbia a che fare, qualcosa quindi che possa cooperare al pieno compiersi di essa.

Salva la chiara importanza di dare la possibilità ai mediatori di esprimere adeguatamente e interamente le loro emozioni connesse al conflitto ¹⁵, non si porrà mai sufficientemente l'accento sull'esigenza imprescindibile di *andare oltre* il livello psicologico in mediazione. Si tratta, precisamente, di andare oltre la psicologia, non di andare oltre restando nell'ambito della psicologia. Così facendo, infatti, il mediatore si troverebbe in presenza di dinamiche e meccanismi affrontabili soltanto con alcuni metodi sperimentati, sui quali il mediatore ordinariamente non ha competenza. Non



13 Nel modello di mediazione proposto da Jacqueline Morineau, diffuso anche in Italia, i mediatori intervengono con le parti non al livello della comprensione intellettuale o strategica della loro situazione, ma al livello del sentito. Ciò consente di evitare il giudizio e la direttività, e contemporaneamente apre una porta verso dimensioni più profonde. Scrive Morineau: "Nel loro modo di esprimersi i mediatori imparano a dire 'sentito' e a interrogare gli altri sul loro sentire. È qualcosa che può sembrare del tutto elementare ma che, in realtà, ha a che fare con una vera e propria educazione che non abbiamo ricevuto nel corso della nostra vita e dei nostri studi" (Morineau J., *LO SPIRITO DELLA MEDIAZIONE*, tr. it., Franco Angeli, Milano 2000, p. 75)

14 De Monticelli *op. cit.*, p. 71.

15 "In un'epoca, la nostra, in cui tutto viene pubblicizzato come spiegabile, in cui la ragione ha cancellato il mistero, il disordine legato al mondo delle emozioni non ha alcun posto ragionevole e degno di rispetto. Lo spirito delle pratiche di mediazione va difatti individuato nel fatto che a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato." (Ceretti A., *VITA OFFESA, LOTTA PER IL RICONOSCIMENTO E MEDIAZIONE*, in Scaparro F. (a cura di), *IL CORAGGIO DI MEDIARE. CONTESTI, TEORIE E PRATICHE DI RISOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE*, Guerini e Associati, Milano 2001.

avendo a disposizione una metodologia adeguata, il mediatore correrebbe il rischio di affidarsi al proprio buonsenso o a esperienze acquisite in altri contesti: e non è tollerabile un'approssimazione laddove si agisce al cospetto di vere vite e di veri dolori.

Quando l'*andare oltre* implica questo passaggio di livello, e quando l'importanza di questo passaggio è chiara nei mediatori e nei medianti (anche se, in questi ultimi, può certamente non essere intellettualmente tematizzata, ma ugualmente ben nitida nella *qualità* dell'esperienza che stanno facendo) allora tale *andare oltre* non correrà il rischio di essere *oltraggioso* ¹⁶, ma interamente rispettoso: i valori evocati- infatti- trascendono completamente reo, vittima e mediatori. Si può stare soltanto alla loro presenza, senza avere la possibilità di possederli o di rivenderli.

È da notare che questo passaggio, dallo *psicologico* all'*assiologico-ontologico*, è quello a cui conducono tanto la via proposta da Jacqueline Morineau (molto diffusa e praticata in Italia) tanto quella, al momento esclusivamente ideale, proposta da Luigi Lombardi Vallauri.

Morineau recupera dall'antica Grecia non solo il modello della *tragedia* (al fine di chiarificare il senso e la scansione del percorso della mediazione) ma anche una visione antropologica che precede il consolidarsi del

dualismo: una visione tricotomica, in cui l'essere umano consiste in tre fondamentali dimensioni: la *somatica*, la *psichica* e la *noetica*. Le persone che giungono in mediazione si trovano frequentemente prigioniere della sfera psichica, e il mediatore è chiamato ad offrire loro la possibilità di uno spalancamento sulla dimensione noetica. "Al limite della Psyche e della Noûs, l'uomo superava il proprio io umano per incontrare un io superiore, quello dello spirito. Solo quando era in grado di vivere tali passaggi da un livello all'altro l'uomo poteva incamminarsi verso la realizzazione della propria totalità" ¹⁷.

Questa apertura consisterà in un primo momento nell'assunzione nella sfera della propria consapevolezza esistenziale del fatto che il conflitto- anche quello più banale- ha a questa profondità le sue ultime radici.

All'origine c'è una separazione primordiale ¹⁸, per cui io sono separato dall'altro uomo, dal mondo, dal cosmo.

Spesso sono le lacrime che in mediazione esprimono fisicamente il passaggio dall'imprigionamento emotivo all'apertura sull'esistenzialmente profondo e significativo. In alcuni momenti privilegiati- e, occorre dirlo, niente affatto comuni nella quotidiana esperienza di mediazione- può darsi che su quella soglia si intraveda la possibilità di una riconciliazione anche del-

16 Per quanto i contesti siano interamente differenti, devo le riflessioni sui termini di *oltre* e di *oltraggio* a una lettera del monaco e teologo Paolo Giannoni.

17 Morineau, *op. cit.*, p. 52.

18 "(...) Ogni vissuto di separazione riattualizza il vissuto della separazione originaria. Allorché si ripete, l'esperienza è soltanto più sopportabile. Può diventare una questione di vita o di morte: di vita nel caso il legame si ritessa, di morte nel caso esso sia definitivamente spezzato." (Morineau, *op. cit.*, p. 21).

la separazione originaria: stiamo comunque parlando di ciò di cui non è possibile parlare senza incorrere in penosi fraintendimenti. È giusto quindi fermarci sul margine di questa frontiera.

Nella visione di Luigi Lombardi Vallauri ¹⁹ il passaggio al livello ontologico si realizza col diventare consapevoli, attraverso- per esempio- una pratica di meditazione e di *realizzazione* ²⁰, della meraviglia ontologica che ciascun essere umano è, come intersezione fra la coscienza spirituale e la architettura cosmica del corpo.

Non solo ciascun essere umano, ma *io stesso* sono una meraviglia ontologica. Non solo io stesso, ma anche *l'altro*- con il quale *stranamente* sono in situazione di conflitto- è una meraviglia ontologica.

Nel momento in cui, grazie alla pratica meditativa, riesco insieme all'altro- a realizzare tutto ciò e ad avvertire la chiamata a far sì che la nostra vita *accresca la bellezza dell'unica storia dell'Essere*, cadono come foglie secche i

piccoli pensieri-spazzatura che alimentavano il conflitto.

Insieme, ci *congediamo sorridendo da questa cosa che ci ha fatto tanto feroci*. In questa prospettiva è ancora più chiaro come la pacificazione avvenga abbandonando il livello psicologico ed emotivo.

* * *

All'interno di quel cerchio di uomini, di quegli sguardi che si incontrano, all'interno di quelle che oggi sono le stanze in cui si fa mediazione, accade qualcosa che non appartiene all'arbitrarietà irrazionale dell'emozione, ma che ha intimamente a che fare con la verità ²¹, e quindi con l'etica e la giustizia.

È compito dei mediatori quello di favorire il contatto con tali dimensioni originarie e fondanti, solo frequentando le quali sarà possibile una strada sicura verso la riparazione e la riconciliazione.

19 Come si è detto, non esistono al momento delle esperienze di mediazione la cui pratica si ispiri a questo modello di pacificazione. Si tratta però di una prospettiva talmente significativa e interessante che merita certamente una sua applicazione e sperimentazione concreta.

20 Intendendo, con Lombardi Vallauri, *realizzazione nel senso dell'inglese* to realize: *rendersi conto intensivo e non nozionale della realtà di qualcosa*. È possibile trovare un'ampia intervista a Luigi Lombardi Vallauri nel n. 3 di questa rivista.

21 Si è detto all'inizio che la giustizia del processo ha inevitabilmente a che fare con la verità. Bisogna qui osservare come, nella pratica, il gioco delle parti del processo- e l'incombere sul reo della pena- implichi che il giudice inseguia una verità che l'imputato tenta continuamente di occultare o nascondere. Scrive Mazzucato: "(...) laddove è stata compiuta un'azione illecita, la verità fattuale, unita alla responsabilità, diventa- attraverso la pena- sinonimo di coercizione e di sofferenza: l'autore di simile azione farà pertanto di tutto per sottrarsi sia alla prima che alla seconda e facilmente, umamente, tenterà di negare, nascondere o tacere la verità, allontanare o mascherare la responsabilità. Se evangelicamente la verità rende liberi, occorre ammettere che nel processo penale avviene l'opposto: la verità rende puniti e reclusi." [Mazzucato C., *OLTRE LA BILANCIA E LA SPADA. LA RICERCA DI UNA GIUSTIZIA DELLA RELIANCE*, in Studi interdisciplinari sulla famiglia, 20 (2004 -in corso di pubblicazione)].



VOLONTARI *come*

Educazione, Colpa e Riscatto

**Note da
un lavoro
formativo
nel carcere
di Bergamo
con
studentesse
e studenti
universitari**

Ivo
Lizzola

PRATICHE DI VICINANZA

L'incontro personale con la realtà dell'ingiustizia, un incontro che la faccia sentire con forza e direttamente, dentro sé, quasi subito personalmente anche quando vissuta da altri, è una delle esperienze nelle quali siamo interamente in gioco, in cui avvertiamo che ne va di noi. Nei percorsi di formazione di ragazze e ragazzi, essa è costitutiva di quella speranza di giustizia che dà tensione, orientamento, spessore storico e radicamento alla libertà personale di ognuno di loro.

Provare direttamente un'ingiustizia e il dolore che ne deriva; scoprire la forza provocante delle realtà di oppressione e violenza nel mondo; incontrare lo svuotamento e il dolore sordo nelle vite di giovani e di adulti vittime del nichilismo, dello stordimento morale, dello sfinimento dei legami di convivenza, rappresenta spesso una svolta nella storia delle persone. Specie se questa storia sta cercando, sta provando orientamenti nel mondo. "A cosa posso orientare, finalizzare la mia libertà?"¹

Quando, grazie all'incontro, si sviluppa attenzione per queste realtà, non solo si vivono moti interiori di ansia, di vero dolore, ma spesso si cercano pratiche di vicinanza, di prossimità a chi vive nella sofferenza e nell'ingiustizia, a chi è colpito dalla violenza. Pratiche da fare, subito, perché giuste e belle, perché segni di fiducia che mettono una caparra di giustizia e d'amore, pur nella difficoltà d'uno sguardo progettuale e nella diffidenza verso le forme, i linguaggi, la pazienza della politica.



¹ Gustavo Zagrebelsky, L'IDEA DI GIUSTIZIA E L'ESPERIENZA DELL'INGIUSTIZIA, in La domanda di giustizia, Einaudi, Milano, pp. 15-16; vedi anche: Mario Pollo, I LABIRINTI DEL TEMPO, Franco Angeli, Milano 2000; Raffaele Mantegazza, COME UN RAGAZZO SEGUE L'AQUILONE, Unicopli, Milano, 2000; PEDAGOGIA DELLA RESISTENZA, Città Aperta, Enna 2003; Ivo Lizzola, AVER CURA DELLA VITA. LA SOFFERENZA, IL CONGEDO, IL NUOVO INIZIO, Città Aperta, Troina 2002; Silvia Brena (a cura di), STORIE DI VITA DENTRO LA CITTÀ, Edizioni Sestante, Bergamo 1998.

Il disincanto vissuto da tanti giovani, circa il futuro della società, anzi del pianeta e della specie umana, registra come concretissima controtendenza la diffusa disponibilità a segnare tante presenze in progetti di volontariato, di cooperazione internazionale; in appelli contro la pena di morte, contro la tortura e il lavoro dei bambini; in gesti di consumo e di scambio equo.

Ebbene, la speranza di giustizia che si costituisce in ogni ragazza e ragazzo nell'incontro con l'ingiustizia, così importante per definire quell'orizzonte di giustizia da perseguire, viene provata da una torsione tutta particolare se vive un attraversamento non episodico e un incontro diretto con l'esperienza carceraria. Non deve essere un incontro episodico, perché non resti solo l'impatto emotivo, e con solo alcune delle dimensioni della giustizia e dell'ingiustizia, della violenza, della sofferenza, dei diritti sospesi e dei diritti diseguali che impastano l'esperienza umana nel carcere. È in questo non occasionale contatto con il carcere che si fa esperienza dell'ingiustizia (o del dolore che ne deriva) dall'altra parte: dalla parte di chi è stato attore di ingiustizia, protagonista di comportamenti illegali. Di chi agendo con la violenza ha procurato sofferenza ad altri; spesso alle persone più vicine e senza colpa: e a sé, sempre.

L'elaborazione di questa sofferenza nella colpa, fa maturare processi di identificazione e di distanziamento diversi, in grado di cogliere le parti distruttive e aggressive di ognuno, capaci di mutarci in attori di ingiustizia e causa di sofferenza. Come ricostruire, allora, capacità e fiducia d'essere di nuovo donne e uomini buoni e giusti, affidabili, nonostante l'evidenza della prova contraria?

È possibile il riscatto di chi ha compiuto il male? È giusto lavorare da un lato sulla ricomposizione e pacificazione dopo il delitto, dall'altro sulla evoluzione e sul ridisegno delle biografie di chi ha sbagliato, ha tradito, ha approfittato, ha violato? È possibile ricostruire una almeno minima fiducia reciproca? E una fiducia in un sé rinnovato? E confidare su parti di sé che dovranno confrontarsi ancora con quanto di negativo, e fragile e malvagio, si è già manifestato? Fare i conti con la propria ombra, e tornare a credere ².

Percorsi di formazione su competenze, saperi, professionalità educative e sociali, sviluppati mentre si va definendo l'identità di giovani donne e giovani uomini vengono provati da queste torsioni, rese più acute dal trovarsi in un contesto, l'istituto di detenzione, in cui il richiamo alla giustizia può ridursi facilmente a una semplice richiesta di conformità alla legge.

LA COLPA E LA PENA

La riduzione della sfera della giustizia alla sfera del diritto ha una lunga storia e una matrice culturale, quella del positivismo giuridico, ancora forte e resistente.

Inoltre un carcere è lo spazio sul quale si proiettano molte rappresentazioni sociali e molte attese di giustizia segnate dalla logica del contrappasso: al delitto si risponde con la pena, con la punizione, con la sanzione che restituendo il male da cui le relazioni sono sbilanciate, dovrebbe riequilibrare, almeno simbolicamente, il rapporto delle forze. Una cultura della retribuzione penale che può alimentare vendetta e ritorsione: a questa cultura tenta di rispondere una concezione della giustizia come "risposta al male secondo l'intelligenza di una elaborazione conforme al bene" ³.



² Cfr. Ivo Lizzola, *op. cit.*, pp. 140-144, pp. 167-170

³ Così si esprime Luciano Eusebi nell'introduzione alla raccolta di interventi del Cardinale Carlo Maria Martini sui temi della pena e della colpa *NON È GIUSTIZIA*, Mondadori, Milano 2003, p. XIX.

Una restorative justice, una giustizia ricostitutiva o riconciliativa che tende a riallacciare legami, a "trasformare la colpa in responsabilità attraverso la pena" ⁴.

Ricostituire il tessuto lacerato chiede passaggi obbligati: quello della riparazione, e prima ancora quello della maturazione dell'ammissione di colpa, del riconoscimento del torto compiuto. Doloroso riconoscimento. Ma il dolore di chi ha recato offesa e violenza non vale come risarcimento, non è il ripianamento del torto, non serve a "pareggiare il conto" con la società. Vale piuttosto come energia, come forza per un percorso di nuovo inizio. Di riscatto.

È l'umanità di chi si è reso colpevole di un delitto, di chi è divenuto pericolo per i rapporti fraterni e ordinati, è quell'umanità che si vuol toccare, che sta a cuore. Con intelligenza e forte senso della realtà della natura umana, delle relazioni, del contesto sociale, prendendosi cura della dignità umana così incerta, sfigurata, proprio per questo quasi del tutto affidata in mano ad altri.

Lavorando con attenzione formativa in carcere si può sentire la possibile comunanza di donne e uomini nell'apertura al senso della giustizia: la fame e sete di giustizia di cui parla il discorso della montagna. E nell'esperienza dell'ingiustizia- arrecata, praticata, sentita come colpa, subita, sofferta- si può intuire il possibile cammino per ristabilire un riconoscimento reciproco e una dignità umana, una nuova possibilità di convivenza e di riconciliazione.

A porre la questione della dignità umana nelle esperienze in carcere sono, in primo luogo, le condizioni di vita (ambientali, organizzative, psicologiche) di chi vive in carcere. Condizioni indegne? Oppure- seguendo un senso comune diffuso- condizioni degne di chi ha commesso delitti?

In carcere si incontrano molti uomini e molte donne che non hanno avuto rispetto della dignità umana: Hanno quindi irreparabilmente compromesso la loro dignità? Al punto da legittimare nei loro confronti l'esercizio della forza coercitiva a sanzione dei loro comportamenti, a espiazione del male fatto?

La dignità umana, così come è pensata da filoni forti del pensiero occidentale, si esprime ed è riconoscibile nella libertà, nella autenticità, nell'autonomia, nella razionalità ⁵. Così intesa non può certo rispecchiarsi nella figura di donne e uomini mossi da un basso istinto o da gregarismo, inaffidabili nelle relazioni, incapaci di buon uso della ragione, di buon governo di sé, portatori di disturbi psichici e distorsioni nel comportamento, che hanno compiuto delitti, violando diritti, proprietà, la vita stessa.

Donne e uomini indegni, dunque.

Se però ascoltiamo le grandi tradizioni sapienziali e morali conservate nei testi e nei miti antichi della nostra cultura- sono preziose le indicazioni di Paul Valadier- sentiamo richiamare una dignità degli uomini e delle donne che va rispettata e riconosciuta non tanto là dove questi presentano le qualità e i tratti più elevati e nobili (lì già rifulge, e orienta). La sapienza antica chiede invece di serbarla, di ricercarla, di richiamarla con forza proprio là dove donne e uomini perdono la loro altezza, la forma umana; dove sono deturpati dalla miseria o dallo smarrimento esistenziale, dove sono prostrati dalla malattia o resi vulnerabili e incapa-

⁴ AA.VV., LA COLPA E LA PENA- Atti del Convegno, Conferenza Episcopale Lombarda, Bergamo 2000.

⁵ Paul Valadier, LA PERSONA NELLA SUA INDEGNITÀ, in Il dibattito sulla dignità umana, CONCILIUM n. 2, Brescia 2003, pp. 78 e sgg; Regina Ammicht Quinn, LA DIGNITÀ DI CHI È INVIOLABILE?, ibidem, pp. 45 e sgg; vedi anche Paul Valadier, INEVITABILE MORALE, Morcelliana, Brescia 1998.

ci dalla invalidità. Lì non c'è autonomia e autosufficienza, non c'è abilità dei gesti o capacità della mente che manifesti la dignità umana. Né c'è un pallido richiamo ad essa nel vizio, nell'istinto di rapina e di appropriazione, nella dissipazione, nella cecità della violenza scatenata. Lì prevale, nella cinica freddezza e nello scatenamento, il fondo oscuro che ognuno (ognuno di noi) porta in sé.

Quando si sfigura, la forma umana è del tutto affidata: alla sollecitudine di altri uomini e altre donne, e alle istituzioni di convivenza che essi si danno per la cura e per la giustizia.

L'Edipo di Sofocle afferma alla fine della sua parabola che "è proprio quando io non sono niente che divento veramente un uomo": questa l'indicazione anche del servo sofferente di Isaia. È la nostra comune indegnità, la debolezza e il degrado che sono nelle nostre possibilità e (in momenti e con intensità diverse) nella nostra realtà: è questo che ci può fare incontrare in una relazione che riconosce, manifesta e dà dignità. La dignità è una relazione ⁶.

Dalla parabola del samaritano (Luca, 10) ci viene anche un'altra indicazione: chi incontra lo sconosciuto senza qualità e ne ha cura in nome dell'umanità vinta e sfigurata, diventa portatore e dà prova di dignità. Noi ci onoriamo riconoscendo un uomo, una donna, in chi è sofferente e sfigurato nel corpo e nella psiche, senza ridurlo alla sua sofferenza, in chi è nella miseria fisica, psicologica, morale senza ridurlo alla sua condizione, alla sua deficienza. O riconoscendo un uomo, una donna nel criminale, in chi ha fallito, senza inchiodarlo alla sua colpa, al suo delitto ⁷.

La dignità umana è da vedere e sostenere in (e tra) donne e uomini non perfetti, non puri nei gesti, non del tutto limpidi nelle intenzioni. Vulnerabili. Occorre vederla e sostenerla, richiamarla operosamente, in responsabilità, da vulnerabili. In ciò onoriamo noi stessi serbandoci memoria e fedeltà a quanto dobbiamo ad altri d'esser formati in identità, sapere e dignità.

Nati figli tutti e capaci di nascere di nuovo, di riscattarci, di onorarci nell'incontro fraterno.

CONSEGNA E NUOVO INIZIO

Un carcere può essere un luogo significativo per la formazione di educatori e operatori sociali, nel quale sostare per cogliere dinamiche e processi, per osservare progetti e strategie formative e trattamentali? Osservare e calarsi in questa realtà di enorme complessità antropologica, quale significatività può avere per orientare saperi e pratiche sociali e educativi? Non è troppo forte il peso di sofferenze e lacerazioni nelle biografie di chi è recluso? Non è troppo duro il confronto con la frustrazione, l'insuccesso, la colpa; e l'atrofia della speranza, del futuro? Non è ridotta a poco o nulla l'efficacia di un'azione formativa?

Oppure: non è segnata da una specificità tale da renderla poco significativa?

Le dimensioni della libertà, dell'autonomia, e gli esercizi della co-responsabilità, e i moventi della fiducia scambiata non sono pre-condizioni, addirittura forze decisive, nello sviluppo di una prospettiva di formazione nella quale consegne e nuovi inizi si richiamano necessariamente? Non sono dimensioni, queste, che nella realtà istituzionale e umana del carcere e della pena trovano un terreno arido e inospitale, quasi refrattario? La pressione della passivizzazione e del controllo sul tempo di ogni donna e uomo in situazione di detenzione è fortissima. A questa pressione si aggiunge il peso delle culture di dipendenza (dalla droga, dal

⁶ Paul Valadier, DIGNITÀ DELLA PERSONA E DIRITTI DELL'UOMO in Antonio Pavan (a cura di), DIRE PERSONA, Il Mulino, Bologna 2003, p. 409

⁷ Pierangelo Sequeri, L'UMANO ALLA PROVA, VITA E PENSIERO, Milano 2002, pp. 154-155.

denaro, dalle organizzazioni criminali, dai problemi psichici, ...) che segnano le loro biografie. L'intreccio produce più spesso rinforzi, ritorni in circuiti chiusi, conferme delle proprie categorie di riferimento, del proprio ruolo e status, di quanto favorisca rielaborazioni e affrancamenti ⁸.

C'è una refrattarietà che si può cogliere inoltre nella limitatezza degli investimenti che la società è disposta a fare sul futuro di persone che hanno provocato sofferenza, lacerando trame e norme del patto sociale. Anche questo impedisce l'attesa di futuro, il pensiero di una nuova ospitalità, di una nuova prova nelle relazioni.

È nella trama degli incontri reali, nelle pratiche dell'organizzazione carceraria e negli spazi di progetto e di formazione, nella trasformazione delle prefigurazioni e delle rappresentazioni, che si possono aprire (o negare) spazi per alleggerire i riferimenti esclusivi e verticali, verso le categorie forti di riferimento, promovendo, tra gli attori coinvolti, processi di riconoscimento e di attenzione, legami più simmetrici e reciproche, parziali identificazioni. Il lavoro su questo terreno, con i suoi elementi deboli, fragili, ma fondativi, può avviare "movimenti di composizione, di cooperazione, aperti ad una fertile produttività, non confusivi né collusivi, così da non ingenerare dolorose sensazioni di perdita delle identità. Un progressivo accedere alla fiducia" ⁹. Un accedere alla fiducia che tiene sempre sullo sfondo la lacerazione, la frattura con il carico delle ingiustizie, delle sofferenze, la consapevolezza dell'esposizione della convivenza (del suo patto, dei suoi valori) alla violenza e alle ingiustizie.

Su questo sfondo, gesti, parole, adempimenti, restano sospesi - lo si coglie con nettezza in carcere - tra strumentalità funzionale (tesa alla sicurezza e al controllo da una parte; ad ottenere condizioni migliori e riduzioni di pena dall'altra) e istituzione di nuovo legame sociale, di nuova reciprocità e relazione interumana, in dignità e rispetto.

Nel corso di esperienze formative, attorno all'apprendimento di contenuti, a una competenza professionale, a un ruolo lavorativo, a un'abilità espressiva e comunicativa, in carcere abbiamo visto sviluppare un pensiero riflessivo e comprensivo, sempre capace di simbolizzare un'immagine di sé non solo rispetto al lavoro e alla professione, ma anche rispetto alla convivenza, al futuro, alle relazioni. Pensare, parlare, produrre attorno a oggetti, attorno e su di sé, ricercando risorse personali, addestrando abilità, collegando esperienze e conoscenze: è (può essere) focalizzare, e successivamente investire, aspetti riparatori e ricostruttivi rispetto a quelle esperienze precedenti per le quali si è nella colpa e si sconta la pena.

Nella condizione segregativa del carcere, il continuo scontro con le strette limitazioni alle possibilità di scelta e di espressione di sé, le esperienze della dipendenza da altri, sono una



⁸ Cfr Pietro Buffa, LA SOLITUDINE DEL CARCERATO - Incontri tra volti e storia, intervento al Convegno di Bergamo- settembre 2003- pro manuscripto. Inoltre: Vincenzo Bonandrini, I MONITORI TRA VISSUTI PERSONALI E RUOLI OPERATIVI, in I giorni e l'evento, Cens, Cernusco (Milano) 1998, pp. 231-250. Il saggio si riferisce a un'intensa esperienza di formazione tra il 1986 e il 1989 con un gruppo di detenuti appartenenti all'area della dissociazione dalla lotta armata. Vi sono messe a fuoco le complesse dimensioni su cui il progetto e i formatori con funzioni di tutoring hanno operato. Funzioni che sono state di ordine simbolico e culturale oltre che operativo, intervenendo sulla tutela di più fronti: il patto sociale tra istituzioni e soggetti; la capacità di promuovere il mettersi nei panni degli altri; la creazione di tessuti connettivi finalizzati all'unire e integrare dimensioni soggettive e istituzionali; la promozione di nuove identità nel progetto- i diversi soggetti e istituzioni- e nella professione- i formandi. La ricerca è quella del cambiamento possibile, che nasce dalla sperimentazione e dalla costruzione di una trama di nuovi rapporti dove ricerca e intervento continuamente si intrecciano.

⁹ Vincenzo Bonandrini, RIPENSARE IL CARCERE- DALLA DISSOCIAZIONE ALL'INSERIMENTO SOCIALE, Quaderni di risorse, n. 3 - 1991, Assessorato ai Servizi Sociali, Provincia di Bergamo, pp. 45- 46.

costante in una quotidianità che può assumere i caratteri dell'abulia e dello svuotamento, del deserto e del labirinto. Da questa condizione, senza provare a negare o credere di poter abolire il patire, può maturare un'esperienza di avvicinamento a condizioni di bisogno e di limitazione, di dipendenza e non autosufficienza, di vulnerabilità: da qui la possibilità di ripensare sé, la propria storia, la propria immagine, le proprie risorse, la loro possibile ridestinazione. Per altri. È l'accostamento all'umanità che si manifesta a noi, ciò che ci rivela a noi stessi; la preziosa occasione per una prova di sé, di nuovo inizio, di scoperta di risorse non ancora possedute e d'una inedita e non ancora provata dimensione d'esperienza responsabile e dedicata. Da dedicare, da destinare di nuovo. Nuova possibilità e obbligo di fare la giustizia, di farsi prossimi anche di altri, che non mi guardano ma mi riguardano, che non conoscerò mai ma che possono essere resi qui di fronte a me, attraverso istituzioni giuste ¹⁰.

Esperienza al cuore di se stessi, quella della convivenza tra noi, della presenza d'altri la cui fragilità mi riguarda: si impara la socialità della molteplicità, della politica, della giustizia. L'amore precede la giustizia, ma non la sostituisce, né la evita o la relativizza. Esperienza dell'alterità, che mi porta a cogliere: "io sono: eccomi!", nell'abnegazione dell'essere-per-l'altro. E significazione delle istituzioni, del diritto, del Codice come forme necessarie della cura responsabile dell'altro tra noi (del terzo come dice Lévinas): una è condizione dell'altra.

A salvaguardia e a riconoscimento dell'altro che è tra noi occorre costruire l'ordine della giustizia, la società politica, il sapere. Occorre confrontare, giudicare, essere equi; anche condannare: è la giustizia, inevitabile, che la stessa carità esige. "La giustizia rimane giustizia solo in una società in cui non c'è distinzione tra vicini e lontani, ma in cui rimane anche l'impossibilità di passare a fianco del più vicino; dove l'uguaglianza di tutti è portata dalla mia disuguaglianza, dal surplus dei miei doveri sui miei diritti. L'oblio di sé muove la giustizia" ¹¹.

Se, dunque, occorre educare al sostenere associandosi (al)la debolezza e finitezza d'altri, sacrificando interesse, compiacenza ed essere, occorre anche assumere quella sorta di anonimato del codice applicato a tutti, proprio della realtà sociale e istituzionale. È una limitazione della carità che impedisce di mancare nei confronti di chi è terzo, non immediatamente prossimo. Ricordando però che lo Stato in cui la giustizia si connette alla misericordia è quello in cui dopo la condanna, dopo il giudizio, "c'è spazio per la manifestazione di un pensiero a favore del condannato". L'eccedenza della carità rispetto alla giustizia è in questo "girarsi verso il volto del condannato!" ¹²: questo l'ethos cui vanno educati le piccole e i piccoli dell'uomo.

UN'ETICA DELLA PUNIZIONE

Da qui possiamo partire per tratteggiare un'etica della punizione. Essa ci chiede di reagire al male, personalmente e come società, di non essere acquiescenti sapendo neutralizzare anche con la forza chi può fare- e fa- del male. Una reazione al male, però, che dal male stacchi, non usandone e producendone altro, non usando o producendo altra violenza. Segnalando e costruendo l'attesa di vita rinnovata: non fare morire la speranza in chi è nella colpa, è una attenzione da curare nel dare forma alla pena.

Se nella tradizione carceraria secolare, e spesso nel senso comune, la pena comporta la totale passività e la completa soggezione del detenuto, i recenti ordinamenti configurano una

¹⁰ Cfr. Paul Ricoeur, *LA PERSONA*, Morcelliana, Brescia 1997, pp. 43-44; vedi anche il capitolo SANZIONE, RIABILITAZIONE. PERDONO in *Il giusto*, S.E.I., Torino 1998, pp. 167-180.

¹¹ E. Lévinas, *ALTRIMENTI CHE ESSERE*, Jaca Book, Milano 1983, p. 199.

¹² E. Lévinas, *DALL'ALTRO ALL'IO*, Melteni, Roma 2002, p. 152.

esperienza della detenzione e pene alternative che siano attraversate da opportunità e da possibili responsabilità assunte dal detenuto verso di sé, verso gli altri. Dentro e fuori il carcere.

Ci può essere spazio per la promozione di attitudini riparatorie, per impegni ricostruttivi di tessuti di convivenza lacerati dal delitto; per tornare a scegliere il bene, a giocare la libertà in responsabilità. Ci vuole, a fondamento di questo, una visione della giustizia non solo commutativa, e una pratica conseguente di amministrazione della giustizia penale.

La carcerazione, che è solo una delle forme della pena, quella estrema, d'emergenza, inevitabile quando c'è necessità di controllare la violenza impazzita che senza argini interni ed esterni può farsi disumana e distruttiva, è forma di responsabilità verso la convivenza, verso quanti sarebbero a rischio. Anche in questo caso però, la punizione deve mirare, faticosamente e in condizioni difficili, al recupero della ragione e della capacità di relazioni buone. Una punizione è etica se non rinuncia alla sua "funzione pedagogica-medicinale" ¹³. Una funzione che implica un passaggio delicato di confronto e di assunzione del dolore e della sofferenza arrecata ad altri; del dolore e della sofferenza per sé e per il proprio essere sfigurato.

È applicazione morale della pena quella che crea condizioni per la trasformazione, per la riabilitazione d'una figura umana, per la ricostruzione di trame di relazioni sociali: ne è condizione la capacità di non fissare il colpevole nella colpa, non identificarlo in essa.

Trasformare la colpa in responsabilità attraverso la pena, è la direzione per ricostituire la dignità umana nella lacerazione: ed è opera di uomini ben formati, di educatori e operatori maturi e capaci, di istituti legislativi, di volontà di soggetti sociali, economici, istituzionali che a questa prospettiva sappiano aprirsi. Le violenze, le illegalità, le omissioni colpevoli, il peso dell'ingiustizia sociale e dell'iniquità che fanno sistema, che pesano sulle vite più deboli e indifese, pongono questioni cruciali: delle corresponsabilità, della tutela della società e delle debolezze, della promozione d'una diffusa coscienza di resistenza al male e all'ingiustizia che sostenga gesti di condanna, di indignazione di fronte al crimine, in ogni sua forma; e di iniziativa sociale e politica di presa in carico delle vittime.

Il carcere- questa la cultura che è necessario far maturare- è spazio della città, non esterno ad essa: ne rappresenta un punto di contraddizione e un luogo di rigenerazione e rivalorizzazione del vincolo sociale, del tessuto di valori, della storia e del desiderio di futuro che consentono di abitarla. Se la città nascondesse l'ombra che porta dentro, vedrebbe scemare la sua capacità d'essere abitabile. Non uno solo, qualunque la sua colpa, possa dire in essa: io non esisto più per nessuno: non una sola famiglia sia abbandonata a sé, a reggere il peso - spesso insostenibile - della carcerazione di un suo componente.

Entrare in un carcere (a lavorare, ricercare, studiare progetti) è esperienza che invita anzitutto a un atteggiamento pensoso: a un buon uso della ragione, alla cura delle dimensioni e delle condizioni della dignità umana, a una progettazione meditata della riapertura di storie e di rapporti, nel tempo.

Con attenzione e premura: è uno dei luoghi sociali in cui ciò che si gioca, si gioca una volta per tutte, in cui gesti e scelte assumono densità. Lì si ha la forte percezione che ne va della vita, come davanti al nascere, al morire. Al darsi in pegno, reciprocamente, la vita. Come quando ci leghiamo, ci congediamo, quando consegniamo o attendiamo la vita.



==

MIGRANTI *ristretti*

≠

LA CRIMINALITÀ STRANIERA IN ITALIA: POCHE CERTEZZE, MOLTE DOMANDE

"L'immigrazione straniera ha portato a un vistoso aumento del tasso di criminalità nel nostro paese"; "gli immigrati che vivono al di fuori della legalità sono troppi"; "la massiccia presenza di stranieri costituisce un problema per la sicurezza delle nostre città"; "gli elevati tassi di criminalità di alcune comunità immigrate si spiegano in base a fattori di tipo culturale, etnico-nazionale o religioso che aumentano la propensione a delinquere dei loro appartenenti"... Purtroppo non è raro ascoltare, anche nel dibattito *scientifico* sul tema dell'immigrazione, affermazioni come queste, che in realtà non sono altro che il frutto di un'ipocrita mescolanza tra presunti dati oggettivi e prese di posizione di parte quasi mai esplicitate in quanto tali. Viceversa, parlando del rapporto tra immigrazione straniera e criminalità sarebbe sempre opportuno mantenere un atteggiamento di maggior cautela e riflessione.

La prima cautela riguarda proprio il modo di leggere e interpretare i dati *oggettivi* o presunti tali: è vero che possiamo disporre di alcuni dati certi, come quelli sulle denunce o sulle presenze in carcere, ma spesso si compie l'errore di tradurre questi dati, con un eccesso di semplificazione, in indicazioni più generali sull'andamento dei fenomeni criminali nel nostro paese. Gli *addetti ai lavori* sanno bene che dati statistici come quelli relativi alle presenze in carcere o ai crimini denunciati non possono essere considerati indicatori diretti della quantità e dell'andamento dei reati effettivamente commessi: dipendono infatti troppo da fattori esterni, quali l'attenzione dell'opinione pubblica verso taluni comportamenti, l'efficacia delle forze dell'ordine nel perseguire determinati crimini, l'interesse nel denunciare i reati subiti (per esempio per ottenere risarcimenti assicurativi), eccetera. C'è sempre una netta divaricazione tra i comportamenti criminali effettivamente messi in atto e quelli perseguiti, ma non si tratta di una forbice sempre uguale: il

Immigrati Stranieri, Sistema Penale e Carcere

Alessandra
Naldi

cosiddetto *numero oscuro* non è distribuito casualmente tra i vari tipi di reato, così come le persone non sono tutte ugualmente soggette a forme di controllo tali da far venire alla luce eventuali comportamenti illeciti.

Sono proprio le forme di controllo esercitate nei confronti dei cittadini stranieri che vivono nel nostro paese, ma anche altri fattori legati allo status e alle condizioni di vita degli immigrati in Italia e dei crimini da loro più frequentemente commessi, a rendere più facilmente identificabili e perseguibili gli stranieri che compiono reati. Di conseguenza, è realistico ipotizzare che nel caso degli stranieri la forbice tra il dato sulle persone denunciate o detenute e quello- presumibile ma ignoto- dei reati effettivamente commessi sia minore che per gli italiani.

In altre parole non è possibile, per esempio, dare per scontata una correlazione diretta tra i dati disponibili sulle denunce a carico di cittadini immigrati o sulle presenze in carcere di detenuti stranieri e il reale andamento del fenomeno della criminalità straniera nel nostro paese né, a partire da questi soli dati, fare considerazioni sul tasso di devianza degli immigrati, come accade costantemente nel dibattito politico sul tema dell'immigrazione e come purtroppo è capitato anche a livello di studi e di ricerche in materia.

È invece fondamentale interrogarsi sempre sull'attendibilità e l'effettiva rappresentatività dei dati disponibili riguardo alla criminalità straniera, ma anche- modificando il punto di vista, da una prospettiva puramente descrittiva a un approccio esplicativo - porsi delle domande sulle motivazioni e le cause che possono essere all'origine dei comportamenti criminali messi in atto dai cittadini stranieri che vivono nel nostro paese.

LO STATUS DI IMMIGRATO COME FATTORE CRIMINOGENO

Come affermato nell'ultimo Rapporto Caritas sull'Immigrazione proprio a partire dall'analisi dei dati sulle persone denunciate, "fattori ambientali legati alle specificità delle regioni di inserimento, e in generale un buon grado di integrazione nella società influenzano notevolmente l'incidenza nelle statistiche giudiziarie delle varie comunità presenti sul territorio" ¹; vale a dire, alcune caratteristiche delle modalità di inserimento degli immigrati sarebbero determinanti nell'avvio di *carriere criminali* o, quanto meno, renderebbero più probabile il ricorso a comportamenti illeciti da parte di alcuni degli stranieri che vivono nel nostro paese.

Guardando concretamente alle condizioni di vita degli immigrati stranieri in Italia, il primo fattore che appare determinante per spiegare l'avvio di *carriere criminali* da parte di alcuni di loro appare proprio lo status di immigrato, e in particolare di immigrato irregolare o clandestino. Come è ben noto, a fronte di una cospicua domanda di migrare- e di accogliere gli immigrati nel nostro mercato del lavoro- la nostra normativa pone enormi difficoltà e ostacoli negli ingressi e nella concessione della possibilità di soggiorno ai cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea.



1 Caritas/Migrantes, IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2003, pp. 227- 228.

Questo aumenta di fatto il ricorso all'immigrazione clandestina o a percorsi di irregolarità di varie forme ²; d'altronde anche la grande maggioranza di coloro che si trovano oggi in Italia in situazione di regolarità, avendo acquisito il permesso di soggiorno attraverso una delle periodiche *sanatorie* adottate per controbilanciare l'assenza di una vera politica migratoria nel nostro paese, hanno probabilmente alle loro spalle un periodo di precarietà e di irregolarità.

Ma è proprio in questa fase precaria, e per molti temporanea, di presenza clandestina o irregolare che più frequentemente gli immigrati stranieri rischiano di avere problemi con le forze dell'ordine e col sistema penale italiano; viceversa l'acquisizione di uno status di regolarità allontana l'immigrato dalla possibilità o necessità di commettere crimini: lo dimostra indirettamente il fatto che il tasso di denunce a carico di stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno è decisamente più basso, addirittura inferiore a quello registrato tra gli italiani.

Questo accade per due ordini di motivi. Innanzitutto perché la condizione di irregolarità o clandestinità è in sé un problema e, in un clima politico come quello attuale, è frequentemente oggetto dell'intervento delle forze dell'ordine: in sostanza lo straniero viene perseguito non perché commetta particolari crimini, ma solo per la sua condizione di immigrato non regolarizzato; e, tra l'altro, la frequenza dei controlli aumenta la possibilità di incappare in un alcune fattispecie di reato, come ad esempio quello di resistenza a pubblico ufficiale, molto frequenti tra le denunce a carico di cittadini stranieri. Il secondo ordine di motivazioni attiene invece al fatto che la condizione di irregolarità o clandestinità aumenta la possibilità di commettere reati.

Lo status di immigrato clandestino o irregolare facilita infatti il contatto con il mondo della criminalità o della devianza, a partire dal fatto che spesso costringe lo straniero a fare ricorso a quelle reti illegali che organizzano l'ingresso o il soggiorno degli immigrati stranieri in Italia. Inoltre, è una condizione che impedisce l'accesso a forme di lavoro regolare e quindi lascia come uniche possibilità di sussistenza quelle del lavoro nero o della devianza; per dirla con le parole del Procuratore Generale di Genova, riportate nel già citato Rapporto Caritas di quest'anno, la criminalità straniera riguarda soprattutto persone "non integrate nel tessuto economico e costrette a vivere e a sopravvivere di espedienti" ³.

2 L'immigrato "irregolare", a differenza di quello comunemente definito "clandestino", è colui che è entrato regolarmente sul territorio nazionale e/o ha ottenuto un permesso di soggiorno regolare, salvo poi perdere questo status di regolarità nel corso del suo percorso migratorio: rientrano in questa categoria coloro che sono entrati in Italia con un visto per motivi turistici o di studio poi scaduto e coloro che, avendo conseguito un permesso di soggiorno, non ne hanno ottenuto il rinnovo.

3 Caritas/Migrantes, *op. cit.*, p. 228.

A fianco di queste motivazioni più concrete si possono poi richiamare spiegazioni di ordine più generale: l'esistenza dei migranti che vivono in condizioni di irregolarità o clandestinità- quelli che Dal Lago ha efficacemente racchiuso sotto l'etichetta di "non-persone" ⁴- è segnata infatti da una condizione di anomia che ovviamente non facilita quel processo di conoscenza e integrazione nel nuovo sistema di valori e di norme che il migrante deve affrontare per inserirsi con successo nella società ospitante.

Il ricorso alla microcriminalità e alla devianza appare più frequente in quelle comunità in cui la rete etnica non è in grado di garantire quel reticolo di relazioni e rapporti interpersonali così importanti per supportare il singolo migrante nella fase di arrivo nel nuovo mondo e di offrirgli un sostegno per far fronte alle molteplici difficoltà della vita quotidiana. Una migrazione di tipo individuale e non familiare o di gruppo, una rete comunitaria inesistente o troppo fragile, l'assenza di legami sociali capaci di trasformarsi all'occorrenza in vincoli anche di tipo normativo: sono quindi tutti fattori che sembrano giocare un ruolo importante nello spiegare le differenze tra le varie comunità nell'avvio di percorsi criminali; ad esse vanno aggiunte le forme di pregiudizio sviluppatesi tra la popolazione italiana nei confronti di alcune comunità, che sicuramente ostacolano l'inserimento sociale e lavorativo dei singoli migranti.

GLI IMMIGRATI STRANIERI NEL SISTEMA PENALE ITALIANO: IL 'DOPPIO BINARIO'

Con le attenzioni sopra esposte nella lettura dei dati e nella ricerca di spiegazioni possibili, il fenomeno della criminalità straniera risulta ridimensionato sia nella sua entità statistica che nella sua gravità. Resta comunque il fatto che la quantità di cittadini stranieri coinvolti in percorsi penali e detentivi nel nostro paese è aumentata in maniera esponenziale negli ultimi dieci/quindici anni fino a costituire ormai una quota rilevante della popolazione che ha problemi di giustizia e ancor più di quella detenuta.

Molti autori hanno ipotizzato, analizzando la presenza straniera nelle carceri italiane, l'esistenza di una sorta di *doppio binario*: espressione che sintetizza l'idea che agli stranieri con problemi di giustizia si prospettino percorsi penali differenziati, con più facilità nell'entrare in carcere e molte più difficoltà nell'uscirne. Questa immagine del *doppio binario* può essere applicata a ogni passaggio dell'iter giudiziario e penale di una persona che incappa nella giustizia italiana; a ogni livello infatti sono identificabili meccanismi di attuazione delle norme che si traducono- quasi sempre in maniera indipendente dalla volontà degli operatori che le applicano- in forme di discriminazione di fatto dei cittadini stranieri rispetto agli italiani. Un primo livello di discriminazione, a cui si è fatto già parzialmente cenno, riguarda le politiche di repressione e di controllo. L'analisi delle statistiche relative sia alle denunce che ai reati ascritti alla popolazione detenuta mostra come gli stranieri siano accusati di reati mediamente meno gravi rispetto agli italiani ⁵, ma si

⁴ A. Dal Lago, *NON-PERSONE. L'ESCLUSIONE DEI MIGRANTI IN UNA SOCIETÀ GLOBALE*, Feltrinelli 1999.

⁵ Cfr. Caritas/Migrantes, *op. cit.*, pp. 229- 231 e 236- 238 e, per un approfondimento sui reati ascritti ai detenuti stranieri, Associazione Antigone, *INCHIESTA SULLE CARCERI ITALIANE*, Carocci, Roma 2002, pp. 36- 39.

tratta proprio di quei reati su cui maggiormente si concentra l'operato repressivo delle forze dell'ordine: furti, scippi, spaccio di droga e in generale reati di strada. Più in generale, l'attenzione politica e mediatica verso il fenomeno dell'immigrazione e il modo in cui esso viene associato al tema della sicurezza (nella declinazione che questo termine ha assunto nell'agenda pubblica del nostro paese ⁶) indirizzano l'operato delle forze dell'ordine verso forme di controllo del territorio che pongono alcune categorie sociali- *in primis* proprio quella degli immigrati stranieri- al centro dell'attenzione. D'altronde, a dimostrare come le modalità di perseguire gli autori identificati dei crimini non siano sempre le stesse si può richiamare ancora la discrepanza tra il dato relativo alle denunce a carico di cittadini stranieri, che nel 2001 ammontavano al 17,4% delle persone complessivamente denunciate ⁷, e quello delle persone straniere incarcerate, che nello stesso anno hanno costituito il 35,8% degli ingressi in carcere.

Un secondo livello di discriminazione di fatto si ha dopo la denuncia e l'eventuale arresto, nell'espletazione delle varie fasi dell'azione giudiziaria. È noto come per la maggioranza dei cittadini stranieri le garanzie di difesa dell'imputato esistano solo sulla carta: non hanno la disponibilità economica per assicurarsi un difensore di fiducia, non riescono ad accedere al gratuito patrocinio, usufruiscono di una difesa d'ufficio spesso eccessivamente sbrigativa (come dimostrano, indirettamente, i dati sul ricorso al patteggiamento da parte degli imputati non italiani), incontrano enormi difficoltà di comunicazione anche per effetto della carenza di interpreti in lingua (previsti solo in sede di dibattimento), faticano a districarsi in un sistema normativo come quello italiano di cui normalmente hanno una conoscenza al più superficiale.

C'è poi l'ultimo livello di discriminazione, quello a cui si fa riferimento più spesso con l'espressione di *doppio binario*: la carcerazione. È ormai ben noto come per gli stranieri si faccia ricorso molto più frequentemente che per gli italiani alla carcerazione preventiva, normalmente giustificata dalla difficoltà di certificare un domicilio soprattutto per coloro che non dispongono di regolari documenti di soggiorno nel nostro paese, ma anche da un presunto, maggiore pericolo di fuga degli imputati non italiani. Un analogo discorso vale per la rarissima concessione delle misure alternative alla detenzione ai detenuti stranieri: l'impossibilità di certificare un domicilio certo, ma anche l'assenza di una rete

⁶ Sulla costruzione della 'questione sicurezza' e delle relative politiche si rimanda a E. Milanese, A. Naldi (a cura di), CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA. INSICUREZZA E SICUREZZA URBANA, Franco Angeli, Milano 2001.

⁷ Dati Istat relativi ai reati denunciati per i quali è iniziata l'azione penale. Per un'analisi dettagliata delle denunce a carico di cittadini stranieri in base alla tipologia di reato e della distribuzione di tali denunce tra le varie componenti della popolazione immigrata in Italia si rimanda all'ultimo RAPPORTO CARITAS IMMIGRAZIONE. DOSSIER STATISTICO 2003, pp. 227 e sgg.

familiare/affettiva che accolga il condannato nell'eventuale fase di esecuzione esterna della pena, sono le principali motivazioni addotte per spiegare la scarsità di casi di detenuti stranieri a cui viene concesso di finire di scontare la pena fuori dal carcere.

ALCUNI DATI SUGLI STRANIERI IN CARCERE

Al 30 giugno 2003- ultimo dato reso disponibile dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria- i detenuti stranieri nelle carceri italiane erano complessivamente 16.636, pari al 29,5% dell'intera popolazione detenuta; in questa quota rientrano anche 450 cittadini stranieri di paesi dell'Unione europea che, se scorporati, abbassano la percentuale di detenuti extracomunitari al 28,7%. Ben più elevata è la quota di donne straniere, che costituiscono infatti il 39,8% delle donne detenute e il 37,9% se si considerano solo le donne con cittadinanza di un paese non appartenente all'Unione europea. Si tratta di quote rimaste sostanzialmente invariate negli ultimissimi anni: infatti, dopo il periodo di crescita esponenziale iniziato negli anni '80 e che ha caratterizzato tutti gli anni '90- e che d'altronde ha coinciso con l'affermarsi del fenomeno dell'immigrazione di massa nel nostro paese- con l'inizio del 2000 la percentuale di stranieri rispetto al complesso della popolazione detenuta si è assestata attorno al 30% per gli uomini e al 40% per le donne.

Come spesso accade, però, i valori percentuali nascondono variazioni interessanti nei dati presi in valore assoluto; così, nel nostro caso, è utile approfondire questi aspetti quantitativi per evidenziare alcuni elementi nuovi e importanti dell'andamento del numero effettivo di cittadini stranieri che incappano nel sistema penitenziario italiano.

Un primo approfondimento riguarda le presenze in carcere di detenuti stranieri. Durante tutto lo scorso decennio, quando l'aumento di detenuti stranieri ha raggiunto le sue punte massime, questo ha anche coinciso con una certa stabilità (addirittura un decremento nei primi anni Novanta) del numero di detenuti italiani, il che ha portato a raddoppiare la quota di cittadini stranieri tra la popolazione detenuta, arrivata infatti al 27,1% del 31 dicembre 1999. Poi, a partire dai primi mesi del 2000, è ricominciata a crescere in maniera vistosa anche la presenza di detenuti italiani; così negli ultimi mesi il numero assoluto di presenze in carcere di stranieri è cresciuto di pari passo con l'incremento complessivo della popolazione detenuta in Italia, passata da 51.814 persone detenute al 31 dicembre 1999 alle 56.403 dell'ultima rilevazione.

Quindi, il fatto che i detenuti stranieri siano continuati ad aumentare nei primi anni del 2000 (erano 14.057 il 31 dicembre 1999) si è tradotto in un incremento meno vistoso della percentuale di stranieri sul complesso della popolazione detenuta.

Oggi una prima lettura dei dati potrebbe far ipotizzare un'inversione di tendenza. Per la prima volta dopo tanti anni, negli ultimi dodici mesi abbiamo potuto registrare un calo nel numero di detenuti stranieri presenti nelle carceri italiane, passati infatti dai

17.049 di fine giugno 2002 ai già citati 16.636 dell'ultima rilevazione. Si tratta però di un dato relativo a un periodo di tempo troppo limitato per poter dare vita a considerazioni definitive, anche perché può essere letto come una conseguenza- magari provvisoria- di cambiamenti politici e legislativi nell'attuazione dei provvedimenti di espulsione, anche a carico dei cittadini stranieri detenuti in carcere; e, in effetti, nel primo anno di applicazione della legge "Bossi-Fini" sono stati espulsi più di mille detenuti stranieri ⁸. Letto in altro modo, questo dato mostra come il numero di espulsioni effettuate dall'entrata in vigore della nuova normativa non solo ha compensato, ma addirittura ha oltrepassato il calo del numero di presenze in carcere di detenuti stranieri: come a dire che senza la "Bossi-Fini" e le nuove procedure in materia di espulsione, il numero di detenuti stranieri sarebbe continuato a crescere a un ritmo simile a quello degli anni precedenti.

L'altro dato che merita un approfondimento è quello relativo ai flussi di ingresso, vale a dire al numero di persone che entrano in carcere in un dato periodo di tempo. In questo caso la quota di stranieri sul totale è ancora più elevata di quella delle presenze in carcere, e la forbice tra italiani e stranieri continua ad allargarsi. Secondo gli ultimi dati, relativi al primo semestre 2003, erano straniera il 37,8% delle persone che hanno fatto ingresso in carcere: dieci anni fa questa quota superava di poco il 20% e fino a quindici anni fa non arrivava al 10- 15% ⁹. Il fatto che il dato sugli ingressi in carcere sia così più alto di quello delle presenze e che la forbice tra italiani e stranieri, anziché diminuire come il recentissimo aumento di presenze di cittadini italiani detenuti farebbe presupporre, continui ad aumentare, non costituisce altro che un'ulteriore conferma del fatto che, mentre per gli italiani la detenzione è un'opzione praticata solo nel caso di reati più gravi e di pene più lunghe, per gli stranieri il carcere risulta sempre più una risposta a istanze di controllo anche della devianza e della microcriminalità di minore gravità; così gli stranieri entrano in carcere per periodi detentivi anche molto brevi e il turnover tra i detenuti stranieri risulta molto più elevato di quanto i dati sulle presenze non facciano trasparire.

GLI EFFETTI DELLE NUOVE NORMATIVE SUL RAPPORTO TRA IMMIGRATI STRANIERI E SISTEMA PENALE ITALIANO

Concludiamo con alcune brevi riflessioni sugli effetti che le nuove normative e in generale le politiche adottate nel nostro paese in materia sia migratoria che penale e penitenziaria producono nel rapporto tra gli immigrati stranieri e il sistema penale italiano. La prima considerazione riguarda il fatto che, relativamente agli stranieri detenuti, la situazione italiana sia sempre caratterizzata da una pesante contraddizione di principio tra la normativa in materia di immigrazione e l'Ordinamento penitenziario, e questo ancor prima dell'emanazione della nuova legge: c'è infatti un'incompatibilità di fondo tra l'idea della finalità rieducativa o risocializzatrice della pena detentiva, prevista già dalla

⁸ Un quadro dettagliato dei detenuti stranieri espulsi prima e dopo l'entrata in vigore della legge "Bossi-Fini" è reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it, alla pagina Pianeta carcere- Statistiche sull'esecuzione negli istituti penitenziari sotto la voce Studi e analisi.

⁹ Cfr. Associazione Antigone, *op. cit.*, pp. 33 e sgg.

Costituzione, ribadita con l'Ordinamento penitenziario e con le successive normative in materia di esecuzione della pena e di misure alternative alla detenzione, e l'impostazione delle varie leggi in materia di immigrazione emanate dagli anni Ottanta ad oggi che hanno limitato le possibilità di ingresso e di soggiorno per gli stranieri nel nostro paese introducendo, seppur con forme e modalità attuative diverse, la prospettiva dell'allontanamento dal territorio nazionale per coloro che non rientravano nelle possibilità di regolarizzazione previste dalla normativa.


Si tratta di una contraddizione che in passato si è anche tradotta nel paradosso per cui la commissione di un reato e l'eventuale arresto poteva trasformarsi in un'occasione di regolarizzazione della propria posizione in Italia. La detenzione, nei casi (peraltro molto pochi) in cui sia stato avviato quel percorso trattamentale previsto per legge ma spesso inattuato per le difficoltà del nostro sistema penale e penitenziario, si poteva trasformare per lo straniero clandestino o irregolare in un'occasione di inserimento lavorativo e quindi in una possibilità di aspirare alla concessione di un regolare permesso di soggiorno.

Con gli anni queste possibilità si sono via via ridotte, fino all'emanazione della normativa- la legge "Bossi-Fini"- che prevede esplicitamente l'espulsione come unica prospettiva alla fine della pena o addirittura come alternativa alla permanenza in carcere in caso di pena detentiva inferiore a due anni.

Vista dal punto di vista del carcere, questa norma crea ulteriori problemi di gestione di una presenza come quella degli stranieri detenuti che, già spesso in condizioni di estrema difficoltà anche a causa dei problemi linguistici e comunicativi, della non condivisione del nostro sistema valoriale e della carenza di reti affettivo-relazionali dentro e fuori il carcere, finisce anche con il non avere alcun interesse nel rispettare le norme e nel mantenere un comportamento non conflittuale all'interno dell'istituzione carceraria.


Più in generale, la nuova normativa si traduce nella vanificazione di fatto di qualsiasi attività trattamentale rivolta ai detenuti stranieri. Indipendentemente infatti dalla discussione sulla possibilità tuttora esistente di concedere benefici di legge e misure alternative alla detenzione anche ai detenuti stranieri destinati all'espulsione a fine pena ¹⁰, quello che risulta dalla nuova normativa è lo svuotamento di significato complessivo della pena, con la sua finalità risocializzatrice, e del trattamento penitenziario (quindi, di conseguenza, anche delle misure alternative alla detenzione).

Perde qualsiasi senso avviare percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo e sociale per persone destinate all'allontanamento forzato dal nostro paese, perdono senso le iniziative avviate dall'Amministrazione e dal volontariato penitenziario finalizzate all'orientamento dei detenuti stranieri, vengono in generale svuotate di significato tutte le iniziative fin qui intraprese a favore della popolazione straniera detenuta che non si limitino a rendere meno difficile la sopravvivenza quotidiana di chi non solo è detenuto ma è distante dal proprio paese e vive in un mondo di cui spesso non condivide lingua, cultura, affetti.



10 *Le misure alternative alla detenzione, essendo forme di espiazione della pena, devono poter essere concesse a tutti i detenuti, indipendentemente da quello che sarà il loro destino a conclusione del periodo detentivo.*

PAROLE DI GIUSTIZIA



**Denuncia
della Violenza
e Richiamo
alla
Responsabilità:
Gli oracoli
Del profeta
Amos**

Piero
Stefani

Il libro biblico di Amos, il più antico profeta scrittore, si apre con una sezione costituita da otto oracoli di condanna, ciascuno dei quali rivolto a un determinato popolo. Non occorre essere esperti di critica letteraria per individuare la palese struttura simmetrica (Am 1,3- 2,15). Essa è in primo luogo evidente nel fatto che ogni oracolo è introdotto dalla stessa clausola: "Così dice il Signore". Precisione fondamentale: il profeta non ha alcuna autorità in proprio.

Nessun individuo in quanto tale può emettere giudizi sulle collettività umane. In secondo luogo vi è l'immagine stereotipata e reiterata di un eccesso di colpa ormai giunto al colmo, ripetuta anch'essa ogni volta: "Per tre delitti... anzi quattro, non recederò [alla lettera "non ritornerò"] dal mio decreto". La formula è espressa attraverso la negazione del verbo penitenziale per eccellenza (*shuv*, "ritornare"); in essa viene perciò in tal modo dichiarata l'impossibilità per l'uomo e per Dio di tornare sui propri passi e di mutare direzione (cfr. ad es. Gn 2,10). Segue in tutti i casi il motivo per cui si è meritata la punizione. Infine il castigo si abbatte sempre, simbolicamente, sulla capitale.

Questi otto oracoli cominciano a parlare delle colpe di popoli stranieri, alla fine però convergono su Giuda (il regno del sud) e Israele (il regno del nord, dove operò Amos): si parte dagli altri e si termina con se stessi. Si assiste quasi a un

movimento centripeto che passa da nord a sud, da est ad ovest, per terminare con il popolo ebraico: Damasco, Gaza (Filistei), Tiro (Fenicia), Edom, Ammon, Moab, Giuda, Israele. Gli uni e gli altri devono scontare le proprie iniquità. Da questo punto di vista tutti sono uguagliati, tutti hanno le loro colpe. Tutti hanno peccato.

Come tanto tempo dopo avrebbe detto Paolo nella lettera ai Romani (cfr. Rm 1,18-3,20), ciò non significa che però tutti lo hanno fatto allo stesso modo. Hanno colpe coloro che sono senza legge (i gentili) quanto coloro che hanno la legge (gli ebrei), tuttavia la loro responsabilità è diversa.

Un esempio particolarmente significativo ci viene dall'oracolo contro Edom, vale a dire i discendenti di Esaù. La sua colpa è di aver inseguito con la spada il proprio fratello, di aver soffocato la misericordia nei suoi confronti e di non aver posto tregua all'ira; per questo Dio, darà fuoco alla sua capitale (Am 1,11).

La parola "Edom" allude al colore rosso legato all'episodio in cui si narra la perdita della primogenitura da parte del fratello di Giacobbe (cfr. Gen 25,19-30). È termine evocativo di un problematico rapporto tra i figli dello stesso ventre: Edom ha inseguito con la spada suo fratello.

La colpa avviene all'interno di una relazione fraterna. Si riconosce l'esistenza di un vincolo particolare che costituisce la condizione di fratello. Esso resta ma ora si presenta come un'aggravante. È così fin dall'inizio. Caino rimane fratello di Abele, tuttavia proprio ciò aumenta la sua responsabilità. Quanto rende fratelli non è una qualità posseduta in proprio, non è un privilegio: è una relazione. L'accusa potrebbe essere trascritta in questo modo: hai usato violenza contro tuo fratello e non hai avuto pietà di lui. La parola ebraica scelta dal testo è particolarmente impegnativa.

Non si ricorre al termine *chesed* (pietà) che può essere usato per indicare sia le relazioni interumane sia quelle tra il Creatore e le sue creature e viceversa. Amos impiega invece la radice semitica *rçhm*; di norma vi si fa ricorso per qualificare la relazione del Signore con le proprie creature. Essa non esprime mai il rapporto dell'uomo con Dio. A differenza di quella fraterna, la relazione materna non è simmetrica. Per questo *rachamim* indica la pietà di Dio verso le proprie creature senza che possa esservi contraccambio (in questa stessa luce va letta la basmala musulmana che tutto consacra dicendo: "Bismi 'Llahi 'r-Rachmani 'r-Rachimi", "Nel Nome di Dio, Misericordioso e Compassionevole"). In Amos però la radice è impiegata per esprimere un rapporto interumano. Si potrebbe parafrasare il tutto in questi termini: Edom, pur avendo condiviso lo stesso utero con suo fratello, ora non ha pietà di lui.

La strettissima, vitale relazione iniziale che esiste tra i due gemelli (Esaù e Giacobbe) rende molto grave ogni forma di violenza reciproca. Si è frutto delle stesse viscere (radice *rçhm*), eppure non si ha avuto misericordia (radice *rçhm*) del proprio fratello (cfr. Gb 31,15). In effetti, anche in altri punti della Bibbia questa radice ha risonanze legate alle relazioni interumane. È significativo però che essa venga impiegata soprattutto per sperare che Dio

instilli misericordia nel cuore dei vincitori, vale a dire trasformi una superiorità dominata dalla violenza in una condizione che, per quanto asimmetrica, non sia estranea alla pietà (cfr. ad I Re 8,50; Is 13,8; Ger 42, 12).

La colpa dei popoli sta innanzitutto nell'esercizio della violenza reciproca: Damasco ha annientato i vinti, Gaza e Tiro hanno deportato intere popolazioni, gli Ammoniti hanno sventrato donne incinte per allargare i propri confini. La violenza non ha giustificazione, né è prospettata come punizione legittima del violento. Edom è colpevole, ma non lo è meno Moab che ha bruciato e calcinato le ossa del re di quella prima popolazione. Nessun popolo è giustificato a usare violenza né contro i vivi né contro i morti. Per nessuno è legittimo prendersela con i potenti deposti, siano essi defunti o anche solo umiliati (e qui il pensiero va ai membri della famiglia Hussein, prima ai due figli uccisi e sfigurati, Hudaï e Qusai, poi al vivo Saddam). Nessun agente storico può sostituirsi a Dio nel punire. Non c'è alcuna provvidenzialità in base alla quale qualcuno possa arrogarsi nel tempo il diritto di attuare la giustizia di Dio. Edom è colpevole, ma Moab lo è a sua volta quando lo colpisce. Il fatto che Amos proponga immagini violente di Dio che incendia capitali e devasta palazzi non deve trarre in inganno: esse stanno a indicare che nessuno a parte il Signore può attuare quella punizione. Vi è un solo Giudice e questi non è umano, e nessun altro può prenderne il posto. Quelle devastazioni proibiscono alle creature umane di devastare.

Un passo della tradizione giudaica afferma che un rabbi, vedendo un teschio che galleggiava sull'acqua, gli disse: "Siccome annegasti altri, ti hanno annegato, e la fine di quanti ti annegarono sarà di essere annegati" (*Pirqè Avot* [Capitoli dei Padri] 2,7). A questo detto si potrebbe accostare la frase evangelica: "tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada" (Mt 26,52). I commenti tradizionali sottolineano il fatto che le cattive azioni si ritorcono contro chi le ha compiute, che "l'empio è preda delle sue iniquità" (Pr 5,22), che chi scava una fossa cade nella buca da lui fatta (Sal 7,16) e che si sarà misurati con il metro con cui si misura infatti "chiunque opera e introduce nuovi generi di violenza e di corruzione, è egli stesso vittima del danno causato da quei mali che ha introdotto" (Mosè Maimonide). Va però sottolineata anche l'importanza cruciale dell'ultima notazione la quale stabilisce senza possibilità di equivoci che far scontare simmetricamente la colpa al reo è un modo per attirare su di sé la stessa colpa: "la fine di quanti ti annegarono è di essere annegati". Edom è colpevole, ma Moab lo è altrettanto. Attraverso la voce del suo profeta il Signore rende pubbliche le colpe delle genti, ma non autorizza nessuno a compiere la punizione.

Quando gli oracoli giungono a parlare di Giuda il tono, per alcuni aspetti, muta. Il primo rilievo mosso nei suoi confronti è di aver disprezzato la legge del Signore, di non averne osservato i decreti e di essersi lasciato traviare dagli idoli (Am 2,4). Qui entra in campo una relazione particolare con Dio, che aumenta la responsabilità dei discendenti di Abramo. Proprio come avviene

nel caso dei fratelli, tanto più intensi sono i rapporti, tanto maggiore si fa la responsabilità. Qui non si denuncia solo la violenza interumana, si parla anche del rapporto "verticale" con Dio.

L'idolatria è infedeltà a quel legame specialissimo e, per certi aspetti, esclusivo. Quando due persone si stringono in un vincolo coniugale, esse non negano l'esistenza di altri uomini e donne, ma precludono che quel legame particolare possa estendersi ad altri uomini e donne. Questo avviene anche nella relazione sponsale tra il Signore e il suo popolo. Le genti sono colpevoli innanzitutto verso gli esseri umani, mentre Giuda e Israele lo sono in prima istanza verso il loro Dio.

Questo non vuol dire che per loro cessi la responsabilità nei confronti degli altri esseri umani. Nell'orizzonte biblico il nesso verticale con il Creatore fonda il legame orizzontale tra le creature. Il comando dell'amore per il prossimo termina con un "Io sono il Signore" (cfr. Lv 19,18). Il riconoscimento di Dio si rifrange nelle relazioni tra gli uomini. Quando il profeta Osea volle esemplificare la mancanza tra il popolo della conoscenza di Dio, disse che nel paese "si uccide, si commette adulterio e si versa sangue su sangue" (cfr. Os 4,1-6). Questo stesso accostamento è ben presente nell'oracolo contro Israele proposto da Amos (il profeta della giustizia sociale): "perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali; essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, figlio e padre vanno con la stessa ragazza, profanando così il mio santo nome" (Am 2,6-7). Il comportamento interumano è un modo per profanare (o all'opposto per santificare) il nome stesso del Signore. La responsabilità verso Dio potenzia quella nei riguardi del prossimo. La santificazione o la profanazione del nome del Creatore, dipende dal rapporto con l'altra creatura

La sezione degli oracoli è sigillata dall'inizio di quella successiva (strutturata attorno all'espressione "Ascoltate"). Vi si legge: "Solo voi ho conosciuto (verbo *jada'*) tra le famiglie del suolo per questo interverrò contro tutte le vostre iniquità" (Am 3,2). In ebraico il verbo "conoscere" indica un legame intenso e primordiale. Per esempio, nel caso della chiamata di Geremia, il Signore dichiara di averlo conosciuto ancor prima che il profeta fosse concepito nel ventre della madre (Ger 1,5). *Jada'* è anche il verbo usato per esprimere la relazione sessuale. Ciò attesta dunque la presenza di una scelta e l'instaurazione di un vincolo. Per questo la responsabilità di Giuda e d'Israele è maggiore. A loro è imputabile anche il sopruso contro il povero e non già solo la brutale violenza devastatrice.

"Solo voi ho conosciuto tra le famiglie del suolo (*mishpachot ha-adamà*)". Ci si trova davanti a un ingiustificato privilegio?

La resa letterale del passo è appunto "famiglie del suolo" (più che "popoli della terra"). Non è espressione scelta a caso; essa allude ad Abramo. Quando il Signore lo chiamò gli promise che in lui sarebbero state benedette tutte le famiglie del suolo (Gen 12,3). Come avvenne per il "nostro padre della fede", anche per i figli d'Israele si ha la costituzione di un legame particolare,

non quella di un privilegio escludente. Il popolo ebraico non è il preferito a cui tutto si condona. Non si è di fronte a nessuna tutela gratificante; al contrario, Israele sconta le proprie iniquità e subisce violenza. Lo fa perché non è giunta ancora a compimento la promessa rivolta ad Abramo e alla sua discendenza.

Grammatica e tradizione concordano nel sostenere che quel "in te saranno benedette" possa venir reso anche come "in te si benediranno". L'espressione può essere intesa anche in senso riflessivo: nel nome di Abramo le genti della terra si benediranno l'un l'altra. Ma come hanno attestato gli oracoli con cui si apre il libro di Amos, esse, lungi dal far ciò, agiscono l'una contro l'altra con violenza. Israele, discendente diretto di Abramo, non ha alcuno spazio privilegiato e rassicurante entro cui rinchiudersi; la violenza che scoppia tra le genti e le proprie stesse ingiustizie lo coinvolgono in modo diretto e specialissimo. Tutto ciò lo rende testimone particolare della mancanza dello *shalom* tra i popoli.

Anche rispetto a questo mancato esito la sua responsabilità è maggiore.

La conoscenza di Dio rende più esigenti le richieste. Ad aver posto i figli di Israele nella sfera dell'elezione non è l'esodo in quanto tale ma l'accettazione della *Torà* (Legge) rivelata sul Sinai.

Rispetto all'esodo non si può parlare di nuovo di alcun privilegio.

Amos lo mette in luce in modo inequivocabile: "«Non siete forse per me come gli Etiopi, figli d'Israele?». Parola del Signore. «Non ho forse fatto salire Israele dalla terra d'Egitto e i Filistei da Caftòr e gli Aramei da Kir?»" (Am 9,7). L'azione di Dio è rivolta anche verso altri popoli. Una studiosa ebrea contemporanea, Rivkah Schärf Kluger ha giustamente osservato che: "l'esodo, da solo, non è affatto una garanzia per credere di essere eletti: è qualcosa che Israele condivide con altri popoli. Soltanto tramite l'accettazione della servitù a Dio viene accordata l'elezione. L'idea del "Servo di Dio" si presenta perciò come sinonimo di "eletto" per esempio in Isaia 42,1: «Ecco il mio servo (*'eved*) che lo sostengo, il mio eletto (*bachir*) di cui l'anima mia si delizia»¹.

Il patto sinaitico liberamente accettato dai figli d'Israele rende più forte la loro responsabilità, più preziosa la loro opera, più esigente la misura nei loro confronti, ma non legittima né loro, né alcun altro a ritenersi strumenti di cui Dio si servirebbe per punire le iniquità delle genti.





**Nella
Colpa
c'è già
la Pena.**

**Dal Magistero
del Cardinale
Carlo Maria
Martini
per i
carcerati¹**

CARCERE E CARCERATI NELLA BIBBIA

Nella storia biblica, a dire il vero, il «carcere», la prigionia, la detenzione, è uno dei simboli chiave per capire la nostra vita e la nostra esperienza; il simbolo opposto a questo è la libertà e la grazia.

Possiamo leggere il testo sacro come una raccolta di parole e di fatti che rivelano il grande progetto di Dio Padre per liberare l'intera umanità da quella prigionia di cui tutte le altre sono emanazione o prolungamento, quella prigionia in cui ciascuno di noi è rinchiuso con la sua disubbidienza e ribellione.


La Bibbia allora ci aiuta a riconoscere la nostra esperienza di carcerati, a sentire e a soffrire che cosa avviene dentro, a capire che cosa si desidera e si vuole, di che cosa ha bisogno chi è in prigione. Questo pensiero mi ha così colpito da determinarmi a dare a un piccolo libro che sto scrivendo e che vuol essere un catechismo per adulti, il titolo di: **DIALOGHI TRA CARCERATI**. Intendendo esprimere che noi tutti siamo gente che vuole un momento di libertà, che cerca un'ora di aria, che ha bisogno di senso per la sua vita e che quindi ricerca ardentemente questo senso.

Lasciamoci dunque aiutare anzitutto dalla Bibbia a entrare dentro di noi e a entrare nel mondo del carcere.

La Bibbia racconta di alcune persone che hanno provato il carcere materiale, costruito dai loro fratelli.

Richiamo i principali personaggi biblici che hanno subito il carcere:

- Giuseppe l'ebreo, calunniato, arrestato e messo in prigione;
- Sansone che perde la forza, viene legato dai nemici è costretto a girare la macina della prigione;
- Geremia, arrestato, percosso, gettato nella cisterna più profonda, sprofondato nel fango;
- Ezechiele e Daniele, deportati nei campi di concentramento in Babilonia;
- Giovanni Battista, arrestato e imprigionato perché diceva la verità, decapitato in carcere;
- Gesù, prigioniero per la nostra libertà;



1 Il primo impegno pastorale di Carlo Maria Martini appena nominato vescovo di Milano, nel 1980, fu la visita ai detenuti di San Vittore: la condizione di chi vive l'esperienza della carcerazione, è stata sempre al centro di un magistero che per oltre due decenni se ne è fatto ininterrottamente carico con passione e sapienza. I testi che proponiamo risalgono al 1985 il primo (Relazione al Convegno di Animazione Vincenziana del 30 agosto) e al 1995 il secondo (Relazione al corso di formazione della Caritas sul carcere, del 18 marzo): il filo della riflessione su colpa - pena - reinserimento - riconciliazione, li tiene insieme alimentando impegno e consapevolezza della comunità e dei cristiani attivi nella città dell'uomo.

Le due più organiche raccolte di scritti di Carlo Maria Martini su temi di carcere e di giustizia, sono:

- SULLA GIUSTIZIA, Mondadori 1999

- NON È GIUSTIZIA. LA COLPA, IL CARCERE E LA PAROLA DI DIO, Mondadori 2003

Dignitas

- Pietro e Paolo, gli altri apostoli e tanti cristiani che hanno subito periodi di carcerazione per il Vangelo di Gesù;

- Lo stesso popolo di Dio, che in ogni epoca ha dovuto sopportare deportazioni e carcere durissimo, secondo quanto leggiamo nei libri dell'*Esodo*, dei *Re*, nei libri dei profeti, negli *Atti degli apostoli*. È una storia tragica, continuata e che continua ancora oggi. Pochi giorni fa, nel corso del mio viaggio in Africa, ho visitato il Burundi e in quel momento erano in prigione alcuni sacerdoti per aver celebrato la messa al mattino dei giorni feriali, contravvenendo a un ordine della polizia. La Bibbia, tuttavia, dà voce ai carcerati. Pensiamo alle invocazioni di alcuni salmi: "Libera dal carcere la mia vita"; "Dal profondo grido a te, Signore"; pensiamo a queste espressioni: "Per liberare il popolo che sedeva nelle tenebre e nell'ombra di morte" (tenebre- e- ombra di morte è l'immagine del carcere); "Il popolo che sedeva nelle tenebre vide una grande luce".

Il carcere, nella Bibbia, è metafora molto comune per indicare la sofferenza, l'umiliazione, il desiderio di libertà. È simbolo universale di oscurità, di non senso, di vita inaccettabile, di dolore. È l'anticamera della fossa della morte, dello *sheol*, dell'inferno, che è descritto appunto come una grande prigione oscura da cui non vi è speranza di uscire.

IL PRIMO REATO NELLA BIBBIA E LA SUA CONDANNA

La Scrittura ci offre dunque molte indicazioni per riflettere sull'uomo carcerato e ci descrive anche l'esperienza spirituale che può provare un uomo colpevole. E noi dobbiamo tenere presente l'aspetto della colpa, che è certamente connesso con l'istituzione carceraria. Se, infatti, ci sono in carcere tanti innocenti, è pur doveroso affrontare il tema della colpa, della pena e quindi del perdono, della remissione, della redenzione, del recupero.

Vorrei incominciare, facendo una breve riflessione sul capitolo 3 della *Genesi*, là dove si incontra il primo reato dell'umanità e la sua conseguente condanna. Ad essa seguirà una riflessione sul problema "legge e uomo" nel carcere; una sul tema "vittime e carnefici"; e una su "comunità cristiana e male morale"; quindi vedremo qualche aspetto del "perché del male morale" e del rapporto tra "comunità e chi delinque" e tra "comunità e carcere". Saranno riflessioni destinate a suscitare e stimolare ulteriori ricerche.

a) Se leggiamo il capitolo 3 della *Genesi* al di là delle immagini letterarie, possiamo scoprire alcune verità capaci di illuminare il nostro tema: *carcere e carcerati*, e anche il tema della colpa- pena -riabilitazione.

Sono cinque gli insegnamenti che io leggo in questo episodio ben conosciuto della *Genesi*.

Primo insegnamento: nella colpa c'è già la pena. Adamo ed Eva prendono immediatamente coscienza che, commettendo quel reato, si sono autocondannati a vivere al di fuori della comunione divina, a vivere da emarginati e da stranieri. Nella colpa c'è quindi insita una sofferenza, una umiliazione, una messa a parte, una esclusione dalla comunione pacifica degli uomini.

Secondo insegnamento: la colpa non soddisfa i bisogni fondamentali dell'uomo. Ricercando la soddisfazione dei propri bisogni esistenziali nelle cose e contro la persona, l'uomo è costretto a vivere da insoddisfatto.

Terzo insegnamento: la pena trasforma la colpa in responsabilità. I primi uomini, avendo rinunciato alla responsabilità di esercitare il proprio dominio sulle

creature, dovranno assumersi, come pena, responsabilità gravi e onerose per guadagnarsi la vita. La pena suscita quindi delle responsabilità gravose che nello stesso tempo sono però riabilitative.

Quarto insegnamento: la pena non cancella la dignità dell'uomo. Non viene quindi tolta la libertà umana fondamentale. L'uomo non viene sradicato del tutto dalla realtà naturale per essere messo in un luogo irreali e "snaturante". Avendo tuttavia negato la realtà del Creatore e la propria di creatura, avendo pervertito la realtà del mondo circostante, l'uomo dovrà fare un cammino faticoso di ritorno verso la felice realtà di partenza, attratto dalla paterna grazia di Dio. Intravediamo qui un cammino che, senza negare colpa, pena e fatica, ha però un suo significato e un suo esito.

Quinto insegnamento: l'intervento di Dio giudica gli uomini nella colpa, ma non li fissa in quella colpa (rimani lì per sempre). Trasmette invece loro la speranza in un futuro migliore, mira alla riabilitazione completa, chiede di non ripetere il passato colpevole e di compiere gesti positivi che compensino quelli negativi, offre l'aiuto necessario per vivere da uomini. In questa pagina della *Genesi* noi abbiamo una teoria abbastanza ampia e realistica- *non ingenua, non perdonistica e però neppure emarginante*- della colpa, della pena, della riabilitazione, dell'amore di Dio. Tutti aspetti che, nella rivelazione di Gesù che si sottopone alla prigione per liberare noi prigionieri, assumono il loro senso definitivo.

È una prima riflessione che, nel primo uomo e nella prima donna e nel primo peccato, vede la condizione di ciascuno di noi carcerato in cerca di libertà. È il nostro senso della colpa, della pena, del bisogno di risalire, del cammino faticoso, dell'ascesi battesimale e cristiana. E quindi di una seria riabilitazione della dignità umana attraverso il perdono e l'amore di Dio che vuole reintegrare l'uomo nel suo interno.

b) Tenendo come sfondo questa considerazione, possiamo ripensare ai nostri fratelli carcerati e al carcere oggi, cercando di vedere le due realtà nell'ottica globale della parola di Dio.

Essa ci presenta, in ogni libro sacro, l'uomo come *soggetto primario della storia salvifica*. L'uomo non astratto, ideale, bensì l'uomo concreto, storico, che viene dalla polvere, che ha provato la miseria e il peccato, che è imprigionato dal male e desideroso di uscirne. Quest'uomo, così diverso nelle manifestazioni della sua vita e della sua coscienza- con i suoi bisogni di verità, di felicità e contemporaneamente con la sua inclinazione al male- viene considerato da Dio come l'essere più prezioso della creazione, più grande del tempio, superiore alla legge, al sabato, alla struttura, al denaro, al potere.

Ogni uomo e ogni donna, seppure colpevoli, sono il prossimo che Dio Padre ama infinitamente e al quale il Figlio di Dio si è unito, in un certo modo (cfr. *Gaudium et spes*, n. 22; *Evangelium vitae*, n. 1, 1386), con l'incarnazione e con la sua passione, consegnandosi al dolore e alla morte riservati all'uomo. Gesù crocifisso ci deve convincere che ogni persona, compreso il peccatore, è importante e che la sua salvezza e la sua felicità ci devono interessare più di ogni altra cosa.

LA LEGGE E L'UOMO

Proviamo a paragonare le due riflessioni bibliche (quella più specifica sul capitolo 3 della *Genesi* e quella più generale sulla centralità dell'uomo nella Scrittura) con le istituzioni.

Nell'ultimo incontro che ho avuto con i detenuti del carcere all'aperto- la Bellaria, vicino al Ticino-, uno di loro affermava: «Molto spesso esiste una discrepanza di atteggiamenti tra l'insegnamento della Chiesa in materia di carcere e il comportamento di alcune piccole realtà cattoliche, impregnate di provincialismo e perbenismo. Mentre lei diffonde un messaggio di speranza e tende una mano ai reclusi, da altre parti si reclama un contenuto afflittivo da assegnare alla pena, se non addirittura la pena di morte. Oggi più che mai è penetrato, in forma indiscriminata e non solo nel mondo cattolico, un allarmismo sociale che accomuna piccoli delinquenti a mafiosi, e che si batte per l'annullamento della dignità e della persona umana».

Ho cercato di rispondere a questo intervento, naturalmente, ma non c'è dubbio che esso rivela almeno una mentalità o un timore. *Le leggi, le istituzioni, i cittadini, i cristiani, credono veramente che nell'uomo carcerato c'è una persona da rispettare, salvare, promuovere, educare, liberare, amare?*

Per quanto riguarda le istituzioni, ci sono certamente leggi e ordinamenti che difendono e assicurano il rispetto della dignità e della persona umana. Basta ricordare alcuni articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; altri della Costituzione italiana e, più specificamente, la legge sull'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975, n. 354. Quest'ultima, nel suo primo articolo, scrive:

"Il trattamento penitenziario dev'essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona... deve essere improntato ad assoluta imparzialità... non possono essere adottate restrizioni non giustificate con le esigenze predette, e non indispensabili ai fini giudiziari... il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non devono essere considerati colpevoli fino alla condanna definitiva...

Dev'essere attuato un trattamento educativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi... il trattamento deve essere attuato secondo un criterio di individualizzazione, in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti..."

È una disposizione di ordinamento rispettabile e che **sembra veramente rispondere a tutte le stimolazioni della dottrina cristiana e della centralità del mistero dell'uomo.**

Indicando poi le modalità di trattamento, all'articolo 13 afferma: "il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto... deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento". E all'articolo 14 dichiara: "Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento".

Se noi leggiamo queste disposizioni, paragonandole con l'esperienza di chi sta dentro il carcere e di chi sta accanto a loro, vediamo, con amarezza, delusione e preoccupazione, che la realtà carceraria italiana non rispecchia la legge! E questo dovrebbe provocare in ciascuno di noi, in ogni cittadino, la volontà che sia corretto questo stato di cose, non per giungere a delle mete ideali o a un cristianesimo felice, bensì per giungere alla semplice attuazione del progetto legislativo.

Nasce una ulteriore domanda: Quali sono le cause di tante illegalità, spesso involontarie? Quali sono le cause delle carenze di queste istituzioni?

Talora si attribuiscono alle scarse disponibilità finanziarie e può essere vero. Forse però c'è, a monte, una non volontà politica o una incapacità a porre delle priorità. Si fa presente la povertà di elementi organizzativi, strutturali

(mancanza di personale formato, mancanza di quadri, ecc.), ma io mi chiedo se non ci sia sotto anche una svalorizzazione, se non addirittura disprezzo, inconscio o camuffato, della centralità dell'uomo. Quando si tratta di decidere o di operare, cioè, i principi vengono disattesi sotto l'influsso delle varie emotività.

Noi stessi, come cristiani, non sempre agiamo nella pratica in modo da far vedere che l'uomo, chiunque esso sia, è il massimo valore della società umana, che ogni uomo- a volte buono e a volte cattivo- è sempre parte viva della comunità, che ogni uomo- innocente o colpevole- è sempre membro complementare e integrante della famiglia civile e religiosa, e che il male e il bene di una persona è male e bene di noi tutti.

Penso al comportamento reale di noi cristiani, ai giudizi che diamo, alle emarginazioni forse inconscie che decidiamo, alle forme di razzismo pratico che si trovano nel linguaggio comune, nelle battute, nei disimpegni, nei distacchi, nelle forme di reazione emotiva o violenta contro persone e cose. Siamo ben lontani dal mettere in pratica i principi che proclamiamo! Dobbiamo dire, d'altra parte, che non è facile: un conto è affermare un principio in astratto e per altri, altro conto è quando siamo toccati nel vivo, quando magari una persona poco simpatica vive in libertà vigilata presso la nostra casa, quando in parrocchia ci accorgiamo che c'è interesse e attenzione a chi è colpevole, mentre, secondo noi, dovrebbe esserci più attenzione ai "buoni"...

Se noi fossimo tuttavia davvero convinti dei principi, ci comporteremmo come ci regoliamo con il nostro corpo: un braccio che si rompe non lo amputiamo subito, un occhio ammalato non ce lo caviamo, un cuore infartuato non lo strappiamo, un fegato ingrossato non lo tiriamo fuori. Al contrario ci preoccupiamo di salvare qualsiasi organo, purché ancora vivo, del nostro corpo. Viene alla mente l'affermazione di san Paolo: "Siamo membra gli uni degli altri... Siamo membra di un unico corpo... Siamo membra di Cristo!" (cfr. *Efesini* 4; *Romani* 12; *I Corinzi* 12).

Credo quindi che nella comunità cristiana sia necessario riscoprire ogni giorno le motivazioni dinamiche che ci convincono che l'uomo vale, che l'uomo è educabile, che l'uomo può essere salvato e, quando fosse colpevole, resta pur sempre soggetto primario, come uomo, di ogni società. L'uomo non è bestia da domare, bersaglio da colpire, delinquente da condannare, nemico da sconfiggere, mostro da abbattere, parassita da uccidere; è persona da stimare anche quando non ci stima, da comprendere (ed è molto difficile), anche se ha la testa dura, da valorizzare anche se ci disprezza, da responsabilizzare anche se appare incapace, da amare anche se ci odia.

Tutto questo comporta un cammino verso la crescita di umanizzazione, di cristificazione dell'umanità, un cammino lento e difficile, per la gente e per noi.

VITTIME E CARNEFICI

Il tema ritorna spesso anche nei giornali; io mi soffermo sul punto di vista del carcerato. Promovendo il senso della dignità umana, per cui nessun uomo merita di essere cacciato via ma occorre sperare nella sua possibilità rieducativa, non si incoraggia forse il male? Non si tratta alla stessa stregua la vittima e il carnefice?

È una difficoltà che sorge istintiva. La persona che sbaglia vale quanto quella che non sbaglia?

Di fronte a chi compie il male, bisogna tacere, lasciar correre, fingere di non vedere? È chiaro che questo equivarrebbe a condividere il male, anzi a premiarlo, e **nessuno intende affermarlo**.

Dire che la misericordia cristiana premia il male è assolutamente sbagliato. L'intervento contro il male, contro l'ingiustizia e la violenza ci deve essere da parte di tutti e non solo da parte di chi è ufficialmente costituito per questo. Non si può nemmeno pensare: lo Stato attua la giustizia e io pratico il perdono! Tutti dobbiamo essere forti nel respingere il male: lo esige la coscienza, lo esige la natura delle cose e lo esige la stessa parola di Dio: "Se un tuo fratello commette una colpa, va' e ammoniscilo..." (*Matteo* 18, 15). Anche la conoscenza profonda di coloro che sbagliano gravemente ci fa sentire che, quando queste persone ritrovano la verità di se stesse, almeno in cuor loro ammettono di avere sbagliato e di dover pagare.

La correzione è quindi giusta e doverosa. Ma il Nuovo Testamento insegna la correzione fatta con umanità, con giustizia, con ragionevolezza, la correzione risanatrice e di natura sociale, oltre che personale. La violazione ingiusta e prepotente dei rapporti comunitari e dei diritti della persona con atto colpevole provoca sempre una situazione di ingiustizia interpersonale e sociale e reclama perciò il ripristino della giustizia. È un concetto fondamentale, richiesto dalla parola di Dio: il colpevole deve convertirsi attraverso atti e momenti diversi, penosi anche, come abbiamo visto riflettendo sulla pagina della *Genesi*. La conversione, cioè il cambio della mentalità e del cuore, da "contro le persone" a "in favore di esse", per una vita pacifica e non più bellicosa, resta l'obiettivo principale da proporre e da fare desiderare a ogni uomo colpevole.

Si potrebbe obiettare che questo discorso è cristiano e non si può imporre allo Stato e alle sue leggi. Mi pare tuttavia che, richiamando le disposizioni e gli ordinamenti che ho prima ricordato, possiamo onestamente affermare che, pur se non si parla propriamente di conversione ma di rieducazione, di risposta ai bisogni di ciascuno, di reinserimento sociale, ci troviamo di fronte a delle espressioni che coincidono, in parte, col termine biblico. Si tratta di valori che noi, attraverso lo sguardo rivolto a Cristo, chiamiamo conversione con l'aiuto della grazia.

Ora, la **rieducazione del colpevole diventa possibile solo a certe condizioni** ed è quindi importante cercare di determinarle. Le possiamo leggere nella parabola evangelica del figliol prodigo (*Luca* 15,11-32), perché possono essere tradotte in termini laici ed essere perciò richieste da un ordinamento giuridico civile che aspiri a quella perfezione e rispetto dell'uomo cui, di fatto, si ispira il nostro ordinamento. Ne esprimo tre:

Prima condizione: bisogna aiutare, almeno come punto terminale, la persona supposta colpevole, a riconoscere e a ritornare nella realtà del mondo umano dalla quale si era allontanata, negandola o con l'infrazione della legge o con la condanna della società, con una vita drogata, con il parassitismo, con la pratica della incoscienza, con lo sfruttamento del prossimo. Il figliol prodigo aveva negato la società, "era andato in un paese lontano", si era messo fuori e il racconto evangelico ci dice che fu aiutato a riconoscere e a ritornare nell'ambiente umano da cui si era allontanato.

Seconda condizione: occorre insegnare ad appagare, in maniera giusta, i bisogni fondamentali, a partire dai quali è avvenuta la devianza. Per esempio i bisogni di:

- sentirsi un valore per sé e per gli altri, non una nullità e un peso dannoso;

- scoprirsi utili per la felicità di qualcuno, dando la possibilità di fare qualcosa per mantenere i propri bambini;

- amare ed essere amati. Tocco qui un problema difficilissimo, quello dell'affettività, che non può restare ignorato, irrisolto o addirittura esasperato o snaturato! È un problema reale e di valore.

Terza condizione: occorre educare alla responsabilità (voi potrete poi fare i paragoni con la parabola del figliol prodigo). Ognuno di noi deve imparare ad essere responsabile della propria e dell'altrui felicità; deve, cioè, acquistare la capacità di appagare i propri bisogni fondamentali così da non calpestare quelli di altri. L'ozio forzato, l'isolamento immotivato, il parassitismo strutturale non responsabilizza certo chi è irresponsabile.

Ogni persona quindi, anche se è in carcere, dovrebbe essere posta nella condizione almeno di autodeterminarsi sostanzialmente in alcune cose fondamentali, e di collaborare alla ricostruzione del bene comune.

Si tratta di ideali molto alti e però conseguenti all'accettazione della rieducazione, della riabilitazione, del reinserimento dei carcerati, quali **punti di riferimento per affermare il diritto del valore della persona umana.**

D'altra parte, se non ci si impegna per raggiungere quegli ideali, lo Stato paga miliardi di lire per poi rimettere in circolazione nuovi perturbatori sociali!

Chi può aiutare in questo cammino di rieducazione i carcerati? **La persona educa la persona.** Voglio dire che ogni azione educativa o rieducativa avviene attraverso il coinvolgimento di almeno un'altra persona. Chi è detenuto e si perde per depressione o per aggressività, deve sapere che c'è una persona che si interessa a lui seriamente e di cui lui stesso può interessarsi. Nella parabola evangelica è il padre ed è per questo che il ragazzo può tornare a casa. Senza una persona coinvolta e responsabile, colui che ha mancato non sarà in grado, ordinariamente, di fare i passi necessari.

Se tutto questo è vero, la trasformazione delle carceri non deve ridursi a costruire muri nuovi, più resistenti, invalicabili, o a perfezionare i meccanismi di controllo e di sicurezza. Piuttosto si dovrà incominciare dalla formazione e dal rinnovamento degli operatori penitenziari, dall'inserimento avveduto e continuato di cittadini responsabili, capaci e interessati alla promozione e liberazione del detenuto.

Io credo che in questa prospettiva vada oggi collocata l'opera evangelica di misericordia: visitare i carcerati. Il termine "visitare" va compreso naturalmente nel suo profondo e ricco significato biblico: Dio "visita" il suo popolo perché lo vuole incontrare, vuole stare con lui e dividerne la vita, vuole provvedere ai suoi bisogni e soccorrerlo nell'angoscia, vuole liberarlo dalla prigionia. È il tema dell'Esodo (4,13), ripreso e perfezionato da Gesù nel Nuovo Testamento (*Luca 1; Matteo 25*).

Si dirà giustamente che il problema del personale addetto alle carceri è vissuto oggi con preoccupazione e forse con angoscia anche dagli attuali responsabili di queste istituzioni, che hanno bisogno- lo dicono loro stessi- di volontari- professionisti.

Non nego affatto che ci sia tanta buona volontà. Ma questo vale per ogni comunità educativa, parrocchiale o scolastica, familiare o civica. Bisognerà probabilmente incominciare a spendere meno in costruzioni di muri e a spendere di più per la formazione di uomini e di donne.

Sto mirando troppo in alto? Non lo so, lo lascio giudicare a voi. So però che la speranza rende possibile l'impossibile. O l'uomo può cambiare e il mondo può migliorare, non escluso quello penale, e allora è necessario muoversi. O l'uomo non può cambiare, e allora il Vangelo non esiste, perché il Vangelo nasce dalla conversione: se l'uomo non può cambiare, cade la stessa possibilità di salvezza. È necessario sapere dove si vuole arrivare e il cammino verrà fatto poi passo per passo, con una infinita pazienza, con una infinita misericordia anche per le istituzioni, che spesso sono trattenute nel cammino da tante e tante cose.

In verità, questo cammino non è molto sostenuto dall'insieme della comunità cristiana e dobbiamo dare un po' ragione all'intervento polemico del detenuto di cui vi ho prima parlato. La comunità cristiana sente poco questi problemi ed è necessario fare di tutto per sensibilizzarsi e per sensibilizzare altri nella maniera giusta, partendo dal fatto che la delinquenza dell'uomo ha scatenato l'amore di Dio e che la nostra è esperienza di persone redente, di peccatori redenti dal sangue di Cristo. Chissà che un giorno nelle comunità cristiane nascano tante vocazioni di volontari, professionisti, educatori nelle carceri!

Il carcere non può più restare un'isola attorno alla quale la città vive e cresce, ignara completamente di ciò che accade là dentro, indifferente alla sofferenza di tanti fratelli, pronta solo a condannarli, a difendersi e a scandalizzarsi delle persone che lavorano per trasformare la prigione in un luogo più umano e i detenuti in uomini capaci di vivere in libertà! Questo scandalizzarsi è frequente e talora viene espresso con animosità anche sulle prime pagine dei giornali, senza capire, tra l'altro, che il carcere repressivo e violento finisce inevitabilmente per creare una società di uomini potenzialmente ribelli, nemici dello Stato e della comunità.

La riforma del 1975 propone diverse alternative alla detenzione e oggi se ne potrebbero pensare anche altre, difficili però da attuare per le molte resistenze della gente che fa fatica a collaborare al recupero e al reinserimento dei cittadini che hanno sbagliato.

Esistono comunque esempi mirabili di persone che si prendono a cuore il reinserimento: penso in particolare a datori di lavoro che accettano, accolgono, sostengono, seguono con cordialità chi ha lasciato il carcere. Sarebbe qui da rileggere la storia del lupo di Gubbio, di cui si riporta spesso soltanto la prima parte, quando san Francesco predica al lupo di non essere più violento, ladro, assassino e di cambiare vita. Nella seconda parte del racconto, Francesco si rivolge ai cittadini di Gubbio, invitandoli a non essere, da parte loro, cattivi con il lupo, ma ad accoglierlo con benevolenza, a dargli da mangiare, a trattarlo da fratello, perché solo così il lupo avrebbe incominciato a vivere da agnello.

Essere buoni con i cattivi è certamente una qualità di Dio, che Gesù invita a imitare, come succo della giustizia evangelica: "Siate figli del vostro Padre celeste, che fa nascere il sole sopra i malvagi e sopra i buoni" (*Matteo 5,45*).

IL PROBLEMA CARCERE

Il problema carcere viene ancora oggi rimosso dalla vita della comunità per paura o per sensi di colpa; pur essendo gestito dallo Stato, in realtà è privatizzato dagli addetti ai lavori per ragioni di sicurezza sociale; viene enfatizzato dai mass media di opposte parti e ragioni per sostenere o avallare le proprie ideologie o teoremi, oppure per giustificare comportamenti e situazioni insostenibili e contrarie al rispetto dei diritti dell'uomo.

Fare luce su tale problema credo sia il miglior modo per giungere alla progettazione e alla pratica di strategie educative, rieducative e terapeutiche del senso etico e sociale degli individui. La luce mette in fuga anche la notte più profonda, e il cristiano deve sempre preferirla alle tenebre.

Sarà utile anche alla società civile, e in particolare alle comunità cristiane, conoscere con maggiore verità e nell'ottica del Vangelo la realtà del male e specificamente del male morale.

Occorre individuare le cause che portano una persona a compierlo; comprendere qual è il compito delle istituzioni giudiziarie che operano in nome del popolo, che senso deve avere la pena, come la comunità deve reagire di fronte al delinquere dei suoi membri; infine, promuovere un efficace servizio di prevenzione e di recupero.

Ci limiteremo a qualche breve linea di approfondimento, come avvio a una riflessione.

LA COMUNITÀ CRISTIANA E IL MALE MORALE

Il male morale c'è, fa parte del nostro mondo, ed è un problema centrale dell'uomo. Lo afferma con grande realismo la Bibbia; che parla non solo dell'uomo antico, ma pure dell'uomo moderno. Purtroppo alcune scienze umane appaiono talora più preoccupate della sua rimozione o denegazione, che non della presa di coscienza della sua realtà. Socialmente ci si preoccupa quando il male diventa irreparabile; come se, nell'ambito fisico, ci impegnassimo a curare i malati quando sono in pericolo di morte.

Con il male dobbiamo imparare a convivere, senza lasciarci impaurire, soggiogare e travolgere. Anche Gesù diceva che occorre lasciar crescere il grano insieme alla zizzania fino alla mietitura (cfr. *Matteo 13*). In tale condizione è indispensabile una vigilanza costante per tenere sotto controllo la situazione morale della nostra vita, per intervenire al primo insorgere di un'influenza negativa e di una iniziale alterazione della coscienza e della fede. Ciascuno di noi deve vigilare anzitutto sul proprio male morale, per potersi occupare con amore del male altrui.

LA COMUNITÀ E IL PERCHÉ DEL MALE MORALE

Occorre pure interrogarsi sul perché del delitto: perché una persona ruba, violenta, sfrutta, uccide, mente, si prostituisce, fa la guerra? Trovate le cause, diventerebbe più facile curare e prevenire. Non è sufficiente incolpare la società cattiva, riconducendo tutto a una causa anonima.

La parola di Dio ci mette all'erta anzitutto nei confronti del profondo del nostro animo, ricordandoci che le malvagità, le cupidigie, gli omicidi, i furti, l'invidia, la superbia, la stoltezza nascono dal cuore degli uomini (cfr. *Marco 7,21*); e Dio stesso riconosce (*Genesi 8,21*) che "l'istinto del cuore umano è incline al male fin dall'adolescenza".

Dobbiamo accettare che in ognuno di noi c'è un lato debole e delle forze oscure che possono scatenare la loro potenza al profondo del nostro inconscio. Ciò significa lottare, non dare al male diritto di cittadinanza o placarlo concedendoci ad esso. E una volta riconosciuto l'aspetto personale, potremo riconoscere anche l'ampiezza, la profondità, la violenza del male a livello sociale: i condizionamenti negativi, biologici, psicologici, familiari, sociali, culturali, che favoriscono l'istinto irrazionale dell'uomo e la sua passionalità malvagia.

LA COMUNITÀ E IL DELINQUENTE

La comunità non si trova di fronte al male astratto e immaginario, ma alla persona che ha fatto il male e alle sue azioni gravi, ingiuste e dolorose per l'individuo e la società. Come bisogna comportarsi in questa dura e lacerante realtà?

Anzitutto dovrà sempre saper distinguere tra peccato e peccatore: disapprovare il male con verità e fermezza, senza blandirlo o ritenerlo inevitabile; e nello stesso tempo favorire nel fratello o nella sorella che hanno sbagliato il ravvedimento, il cui primo passo consiste nell'aver coscienza del male commesso. Non è cosa facile.

Ogni persona, infatti, è più portata a trovare le ragioni per negare o giustificare il proprio comportamento, piuttosto che ad ammetterlo. Tuttavia, come ci insegna il salmo *Miserere*, per ritornare giusto, è indispensabile riconoscere la propria colpa. Chi vuole sentirsi assolto, non solo religiosamente ma anche psicologicamente, deve condannare il proprio peccato, cioè ammetterlo, confessarlo e ripudiarlo. Perché tale gesto sia terapeutico e riabilitante non dovrà essere estorto dall'esterno, ma raggiunto attraverso la libertà e un dialogo interiore, dialogo che raggiunge la sua vera efficacia quando si riesce a compierlo di fronte a Dio misericordioso, a Cristo crocifisso.

Spesso questo orizzonte sarà implicito. Bisognerà in ogni caso avvicinare la persona con amore, accettarla nella sua condizione e aiutarla a porsi alcune domande: chi sono? Che cosa mi è successo? Che senso ha questa mia vita? Quale angoscia mi tormenta dentro? Da dove nasce?

Occorre condividere la sofferenza del fratello fino a individuare la causa di tanta angoscia, movente del reato. È un lavoro delicato e altamente spirituale: richiede sensibilità umana, pazienza, ispirazione e carità; e voi vi impegnate per imparare a compiere questo straordinario lavoro di purificazione del cuore umano. A partire dal riconoscimento del male commesso, si potrà descrivere il resto del cammino; lo leggiamo nella parabola del figlio prodigo, dove il padre misericordioso accoglie suo figlio perso e morto, e alla fine ritrovato e vivo (cfr. *Luca* 15,11-32).

COMUNITÀ E CARCERE

Se vuole essere coerente con il Vangelo di Dio misericordioso che non gode per la morte del peccatore, ma vuole che si converta e viva (cfr. *Ezechiele* 18,23; 33,11) e per lui fa festa, il cristiano non potrà mai giustificare il carcere se non come momento d'arresto di una grande violenza. E perché le prigioni volute dagli Stati non siano fabbriche di alienati, asociali o antisociali, recidivi e violenti, i cristiani devono essere presenti con lo spirito del Vangelo.

È necessario anzitutto testimoniare la stima e la fiducia di Dio e delle comunità cristiane nelle persone detenute, che possono comunque compiere un cammino di speranza e di verità. Occorre poi riaccendere in loro la fiducia in reali possibilità di ridarsi onorabilità e futuro; avviare cammini di riconciliazione religiosa, familiare e sociale; proporre e favorire soluzioni alternative alle attuali pene carcerarie; introdurre esperienze promozionali e formative con scuole di cultura, di religione, professionali; creare, per i detenuti ed ex, posti di lavoro adeguato, che dia significato alla loro vita e assicuri a loro e alle famiglie un'esistenza dignitosa; facilitare il ritorno e l'inserimento positivo nella società; consentire loro di rivalutare in favore di altri, soprattutto giovani, la propria esperienza di male e di sofferenza.

FRAMMENTI

IL GRUPPO CARCERE DEL CENTRO POGGESCHI DI BOLOGNA

Il Centro Poggeschi di Bologna è un centro di formazione le cui attività sono rivolte principalmente- ma non esclusivamente- agli studenti universitari: fondato da padre Fabrizio Valletti, è oggi gestito da un'associazione di laici secondo le indicazioni e gli obiettivi degli apostolati sociale, giovanile e intellettuale della Compagnia di Gesù, con la guida spirituale di p. Giorgio Grassi sj.

Le attività proposte dal Centro sono molteplici: *impegno sociale* (gruppo carcere e scuola di italiano per gli immigrati); *formazione spirituale* (dalla lettura della Bibbia, agli esercizi spirituali); approfondimento di temi legati all'*educazione alla mondialità* (ecologia, giustizia, pace, religioni, etc.) tramite un centro di documentazione che organizza conferenze, seminari, gruppi di studio; *cooperazione internazionale* (in particolare viene sostenuta una serie di progetti in Chad promossi da p. Franco Martellozzo sj); *scout universitari* dell'AGESCI; *animazione culturale* (il Comitato Poggeschi studia e promuove l'opera artistica e letteraria del gesuita Giovanni Poggeschi; l'associazione *Terre Memoria e Pace* conduce corsi di Ebraico Biblico e Arabo Classico).

Nel suo impegno per la ricerca e la promozione della giustizia, il Centro Poggeschi, in collaborazione con altre realtà cittadine, ha contribuito alla fondazione della *Università per la terza età Primo Levi*, all'apertura dello sportello locale di *Banca Etica*, alla fondazione e conduzione della cooperativa sociale *Ex-Aequo* che nel 1992 ha avviato la prima bottega di commercio equo e solidale, alla creazione del nodo locale di *Rete Lilliput* che ha tuttora sede al Poggeschi, alla fondazione della cooperativa sociale *Equinozio* che sta aprendo il primo Caffè-Libreria equo e solidale a Bologna.

L'attività di *volontariato in carcere* è promossa da un gruppo molto vario per età, formazione e ambiente di provenienza. L'esperienza è stata avviata nel 1996, con il primo campo estivo nel carcere di Bologna. Le attività, che da allora si sono via via ampliate, consistono nell'accompagnamento e nell'ospitalità dei detenuti in permesso, in colloqui individuali di supporto e in momenti di animazione per gruppi di detenuti che vengono coinvolti in esperienze artistiche, teatrali, musicali, di scrittura, di riflessione sul Vangelo. L'obiettivo delle nostre attività è non solo di offrire un sostegno a chi sta vivendo un momento di forte difficoltà, ma anche di promuovere una riflessione approfondita sulle politiche carcerarie e sul rapporto fra carcere e città.

A questi temi sono dedicati gli incontri del lunedì al Centro Poggeschi: confronto e condivisione delle esperienze, dei problemi e delle difficoltà, coordinamento organizzativo, percorsi di formazione sono i modi con cui ci accostiamo alla complessità del carcere. Il nostro impegno si traduce anche in iniziative di sensibilizzazione rivolte alla società e alle istituzioni attraverso incontri con scuole, gruppi scout, parrocchie o altre realtà di volontariato.

Tutte le estati, infine, organizziamo un *campo estivo* consistente in due settimane di attività continuative all'interno del carcere di Bologna; tale *campo*, oltre che un importante momento di espressione e riflessione per i detenuti, è anche una feconda occasione di incontro e convivenza tra i volontari.

Da alcuni volontari del gruppo carcere è inoltre nata l'esperienza della cooperativa "ai crocicchi", che, grazie alla disponibilità di una struttura residenziale, si propone l'obiettivo di ospitare e sostenere i detenuti nel primo periodo del loro reinserimento al termine della pena.

Le motivazioni che animano i volontari del carcere sono tante e molto diverse: a fare da potente collante, indipendentemente dall'eventuale credo religioso, ci sono alcuni principi e valori essenziali. In primo luogo la convinzione che dietro ogni crimine c'è sempre una situazione di disagio, una carenza di amore e di fiducia, una mancanza di modelli positivi: non è possibile, quindi, avviare processi reali di cambiamento se nelle persone non si riesce a far nascere e alimentare la fiducia attraverso modelli diversi di vita a partire da forme nuove di relazioni. Certo, di fronte alla complessità del disagio, delle sue cause individuali e sociali e dei suoi effetti, spesso drammatici, siamo consapevoli dei limiti della nostra azione, di quanto siano piccoli e lenti i cambiamenti, sempre esposti ai rischi delle ricadute e dei fallimenti.

Ma ciò che continua a darci motivazione è il fatto che ogni incontro rappresenta, sia per noi che per i detenuti, uno stimolante momento di scambio e arricchimento reciproco, una piccola ma preziosa dimostrazione della possibilità di relazioni diverse, che ci muovono in profondità aiutandoci a ritrovare, costruire e definire la nostra più vera identità.

Per ulteriori informazioni:

elenatoth@centropoggeschi.org
www.centropoggeschi.org

SETTIMANE DI STUDIO BIBLICO

"Giovani alla scoperta della Parola di Dio"

San Giacomo di Entracque (CN)

Dal 31 Luglio al 7 Agosto

"Guai a chi costruisce la casa senza giustizia"(Ger 22,13a)

Per chi desidera scoprire l'attualità dei libri profetici nel nostro tempo.

In un periodo in cui tutto stava per crollare e in cui ci si illudeva che invece tutto andasse bene, il Profeta denuncia la realtà della crisi e annuncia una novità inaudita di speranza, a partire dalla propria "pelle".

CONDUCE

Silvana MANFREDI, *biblista*



Dal 7 al 14 Agosto

"Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia" (Mt 5, 6a)

Per giovani particolarmente interessati agli ambiti giuridico e sociale.

Il Gesù di Matteo è annunciatore del Regno. Identificato nella Parola che compone cinque grandi discorsi, è il nuovo Mosè, il Cristo "mite nel cuore, ma «mai» nella ragione, che non desiste un attimo dalla propria terribile libertà..." (Pasolini).

CONDUCONO

P. Giancarlo GOLA s.j., *biblista*,
Sergio SEGIO, Gruppo Abele, Ass. "SocietàINformazione"



Dal 14 al 21 Agosto

Una porta per entrare nella Bibbia. Scoprire le chiavi per comprendere il libro che fonda la nostra fede e il nostro impegno

Per i giovani che vogliono *conoscere* di più la Bibbia e che vogliono *capirla* meglio. Per i giovani che operano in Parrocchia, nei gruppi giovanili, nei movimenti, perché possano *aiutare* altri a conoscerla e ad amarla.

Per chi già ne parla ad altri ma non l'ha mai "studiata".

Un tempo per...

- *imparare a leggerla per comprenderne il messaggio, con varie tecniche espressive*
- *"incursioni" nel mondo dell'immagine: la Bibbia attraverso il cinema e l'arte*
- *vivere in condivisione e amicizia*

CONDUCONO

P. Giancarlo GOLA s.j., *biblista*
P. Guido BERTAGNA s.j., *biblista*



BOX RECAPITI & INFORMAZIONI

Segreteria di S. Giacomo, V. Gerbole 2, 10040 Volvera (TO)

e-mail - s.giacomo@gesuiti.it

Fax 011.9859774

Tel. 349.7193001 (*attivo dal mese di Aprile*)

www.gesuiti.it/settimanebibliche

Caro Lettore / Lettrice,

in breve possiamo dire che i percorsi di carcere e di giustizia che questa rivista propone intendono attraversare i territori segnati:

**dalla difesa della dignità delle persone detenute ed ex detenute;
da una cultura della pena e della riabilitazione
improntate a umanità, diritto, inclusione;
dal sostegno solidale dei progetti di vita "dopo e fuori";
per una giustizia capace di guardare oltre il modello retributivo.**

*Un motivo in più per abbonarsi: Dignitas viene ora affiancata da **www.dignitas.it**. Il Sito ospiterà, lungo percorsi opportunamente tracciati, materiali documentali utili per approfondire gli articoli, e Vi offrirà spazi per un rapporto più interattivo con la rivista.*

Vi chiediamo quindi di collaborare con noi attraverso:

- segnalazioni di nuovi lettori;*
- critiche, proposte e suggerimenti, anche tramite sito Web;*
- un sostegno economico che consenta di far fronte ai costi di stampa e di spedizione della rivista semestrale con un*

Abbonamento annuale: 10 Euro in Italia, 15 Euro all'Estero

oppure con

Abbonamento Sostenitore, per cui non diamo alcuna indicazione precisa:

a ciascuno la scelta del valore che vuole attribuire a questa iniziativa.

Coperte le spese editoriali, eventuali eccedenze saranno utilizzate per le attività della Sesta Opera San Fedele Associazione di volontariato carcerario Onlus.

Dal prossimo numero, la rivista sarà inviata **SOLO** agli abbonati che invieranno la propria quota tramite **c/c postale 36 65 62 05**
oppure sul **c/c 26 094/1 - Banca Intesa - Cariplo - sede di Milano 100**
e alle persone interessate che ci avrete segnalato.

*Invia le tue indicazioni al fax **02 805 72 37***

*oppure all'indirizzo: **lettori@dignitas.it***